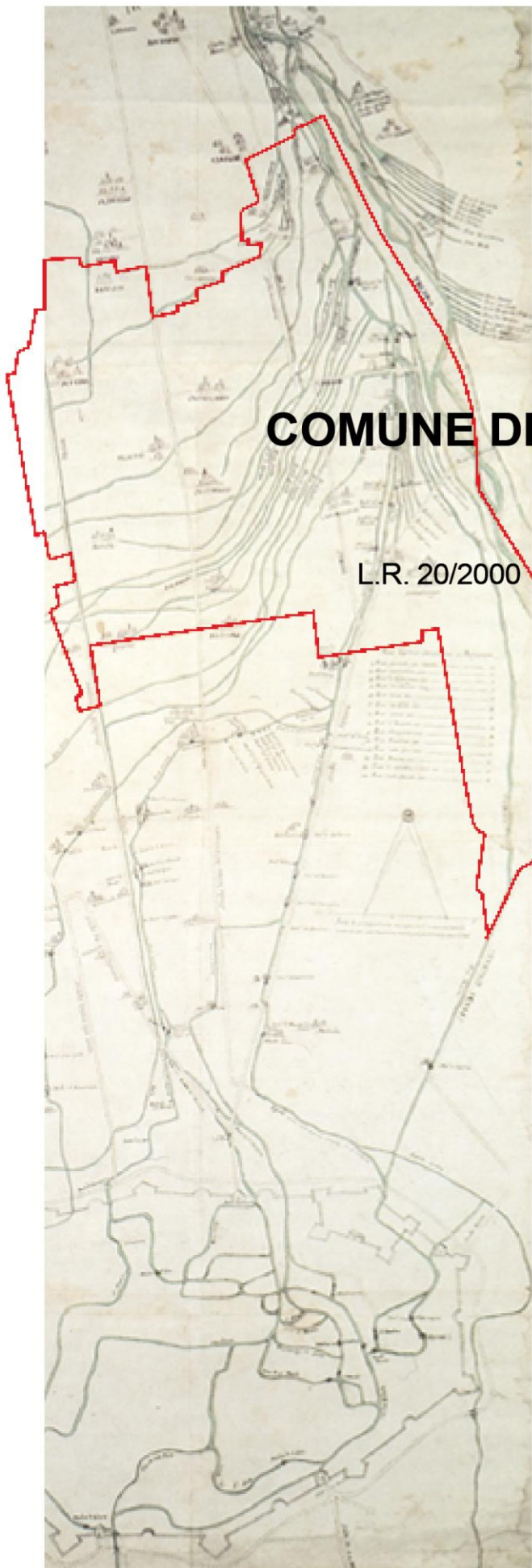




COMUNE DI GOSSOLENGO

PIACENZA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE 2011

**PSC
NTS**

NORMATIVA
TECNICA STRUTTURALE

Arch. Benito Dodi

Prof. P.L. Vercesi

Dott. Mauro Perracino - Studio Phytosfera

IL SINDACO dott. Angela Bianchi

IL SEGRETARIO: dott. Adriano Ferdenzi

Adozione: Delibera di Consiglio Comunale n..... del.....
Approvazione: Delibera di Consiglio Comunale n..... del.....

INDICE

TITOLO I – CONTENUTI GENERALI.....	5
CAPO I – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA COMUNALE	5
ART. 1 - STRUMENTI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE	5
ART. 2 - FINALITÀ ED ELABORATI DEL PSC	10
ART. 3 - EFFICACIA DELLE PREVISIONI, SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	12
ART. 4 – EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
ART. 5 - AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO E ADEGUAMENTO DEL PSC A DISPOSIZIONI COGENTI.....	15
ART. 6 - PEREQUAZIONE	16
ART. 7 - OBIETTIVI STRATEGICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FORMAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE.....	17
ART. 8 - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE E MONITORAGGIO DELL'EFFICIENZA DEL PSC.....	18
 TITOLO II – ASPETTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO.....	20
CAPO I – MACROCLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	20
ART. 9 - PARTIZIONE DEL TERRITORIO: I SISTEMI TERRITORIALI.....	20
 CAPO II – ASSETTO TERRITORIALE STRUTTURALE	26
ART. 10 - CENTRI STORICI (ACS)	26
ART. 11 - AMBITI URBANI CONSOLIDATI (AUC)	28
ART. 12 - AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (ARU).....	29
ART. 13 - AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI (ANSR)	29
ART. 14 - AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (ANSP)	30
ART. 15 - IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE (IDC)	31
ART. 16 - ESERCIZI COMMERCIALI	31
ART. 17 - AMBITI DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE (AVN)	31
ART. 18 - AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA (AVP)	35
ART. 19 - AMBITI AGRICOLI DI PERIURBANI (AAP)	37
ART. 20 – IMPIANTI FISSI DI LAVORAZIONI INERTI	38
 CAPO III – INFRASTRUTTURE E SERVIZI PER LA MOBILITÀ	38
ART. 21 - RETE STRADALE.....	38
ART. 22 - RETE CICLOPEDONALE	39
ART. 23 - INFRASTRUTTURE STRADALI, PERCORSI PEDONALI E PISTE CICLABILI.....	39
 CAPO IV – DOTAZIONI TERRITORIALI	42
ART. 24 - DOTAZIONI TERRITORIALI.....	42
ART. 25 - INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI.....	43
ART. 26 - ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI	44
ART. 27 - DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI	46
ART. 27BIS – ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA.....	46

TITOLO III – ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI..... 48

CAPO I – VINCOLI E RISPETTI INFRASTRUTTURALI..... 48

ART. 28 - FASCE DI RISPETTO ALLE INFRASTRUTTURE 48

CAPO II – TUTELE PAESAGGISTICO – AMBIENTALI..... 53

ART. 29 - ASSETTO VEGETAZIONALE 53

ART. 30 - CORSI D'ACQUA 54

ART. 31 - FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO..... 61

ART. 32 – TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 64

ART. 33 - ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 65

ART. 34 - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA 67

ART. 35 - ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE (ZAC) 67

ART. 36 - INQUINAMENTO LUMINOSO 68

ART. 37 - CAMPI FOTOVOLTAICI..... 69

ART. 38 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER INTERVENTI PREVISTI NEL PARCO REGIONALE DEL TREBBIA..... 69

CAPO III – TUTELE STORICO – CULTURALI, ARCHEOLOGICHE 70

ART. 39 - BENI CULTURALI..... 70

ART. 40 - VIABILITÀ STORICA 70

ART. 41 - AREE ED ELEMENTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 71

ART. 42 - PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E TESTIMONIALE 73

TITOLO I – CONTENUTI GENERALI

CAPO I – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA COMUNALE

Art. 1 - STRUMENTI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

1. La pianificazione comunale è esercitata, conformemente alla L.R. 24.3.2000 n. 20 *“Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”* e successive modificazioni e integrazioni, attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, regolamentare ed attuativa di cui ai commi seguenti.
2. Il **Piano Strutturale Comunale (PSC)**: redatto ai sensi della L.R. 20/2000 in osservanza dell'atto d'indirizzo e coordinamento tecnico approvato con D.C. Reg. n° 173 del 4.4.2001, costituisce il riferimento di orientamento generale delle politiche comunali in materia di governo del territorio. E' lo strumento di pianificazione urbanistica generale che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo con riguardo all'intero territorio comunale. Il PSC si ispira ai criteri di responsabilità, sostenibilità, partecipazione, adeguatezza, perequazione ed efficienza. Il PSC persegue finalità di tutela, gestione e valorizzazione del paesaggio, di tutela dell'ambiente e dell'identità culturale, di miglioramento qualitativo del sistema insediativo e infrastrutturale, in modo da garantire uno sviluppo sostenibile del territorio comunale. Il PSC promuove la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti. Il PSC pianifica gli assetti e le azioni programmatiche, in conformità alle prescrizioni e in coerenza con gli indirizzi dettati dalla pianificazione territoriale regionale e provinciale, in coerenza con quanto contenuto nel Quadro Conoscitivo (QC) e in accordo con gli esiti della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT). Il PSC estende le sue azioni all'intero territorio comunale, conformandosi e uniformandosi agli obiettivi generali dell'art. 2 della L.R. n. 20/2000 ed ai contenuti dei piani territoriali sovraordinati e delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo e di tutela dell'integrità fisica ed ambientale e dell'identità culturale del territorio. Il PSC è stato redatto ai sensi della L.R. 20/2000 e con riferimento a tutti gli elementi interpretativi ed integrativi dettati dalla Delibera del Consiglio Regionale del 4 aprile 2001 *“Atto d'indirizzo coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di Pianificazione”* e costituisce la prima parte del complesso degli atti di pianificazione territoriale con i quali il Comune, come previsto dall'art. 28 della citata L.R. n. 20/2000, disciplina l'utilizzo e la trasformazione del territorio comunale e delle relative risorse; gli obiettivi generali del PSC sono quelli delineati dall'art. 2 della L.R. 20/2000 al comma 2. Il PSC definisce le indicazioni strategiche per delineare le scelte di assetto e sviluppo, in riferimento ad un arco temporale ventennale, sulla base degli indirizzi espressi dalla comunità locale, nel rispetto dei principi di tutela delle risorse fisiche, ambientali e culturali. Le determinazioni del PSC sono vincolanti, nei termini e nei limiti specificati nei successivi articoli, ai fini della redazione e delle modifiche e/o integrazioni del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) e del POC (POC);
Il PSC può essere modificato nei modi di legge con le seguenti modalità:
 - a) approvazione di variante ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000;
 - b) stipula di accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 come specificato e integrato dall'art. 40 della L.R. 20/2000;
 - c) procedure di localizzazione e approvazione di opere pubbliche ovvero di opere di interesse pubblico realizzate dai soggetti istituzionalmente competenti, secondo quanto previsto dalla legislazione statale o regionale vigente.
3. il **Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)**: contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso. Il RUE contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano. Il RUE contiene la disciplina delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione e delle destinazioni d'uso, nonché le norme regolamentari dell'attività costruttiva e gli indirizzi per la tutela degli elementi architettonici ed urbanistici e per l'attrezzamento degli spazi caratterizzanti l'ambiente urbano. Più specificatamente il RUE disciplina, tra gli altri:
 - le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale fatta eccezione per quelli esplicitamente sottoposti nel presente PSC a nuovo Piano Urbanistico Attuativo (PUA);
 - gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
 - gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive;
 - la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo;
 - la disciplina del contributo di costruzione;
 - le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.

Il RUE definisce direttamente le condizioni e i limiti per le trasformazioni ammissibili tramite attuazione diretta non programmata attraverso il POC. Il RUE, inoltre, stabilisce gli elaborati tecnici da predisporre a cura del proponente e le procedure per la verifica degli effetti ambientali delle opere e delle trasformazioni previste;

4. il **Piano Operativo Comunale (POC)**: è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate così come disciplinato dall'art. 30 della L.R. 20/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Le previsioni del POC non attuate cessano di avere efficacia, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, con la conseguente cessazione di tutte le posizioni giuridiche soggettive che ne derivano.

In particolare, cessano di avere efficacia le previsioni del POC per le quali, alla data di scadenza del termine quinquennale:

- a) nel caso di intervento indiretto, non sia stato adottato o presentato il PUA, prescritto dal POC stesso;
- b) nel caso di intervento diretto, non sia stata presentata la dichiarazione di inizio attività ovvero non sia stata presentata domanda per il rilascio del permesso di costruire;
- c) nel caso di vincoli espropriativi, non sia stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ovvero non sia stato avviato il procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione vigente.

Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti. In particolare per gli ambiti di trasformazione urbanistica specificatamente individuati dal PSC, il POC indica:

- la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
- le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione;
- i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento;
- l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti;
- la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica; le forme di compensazione ecologica ai sensi dell'art. 65 comma 9 del PTCP 2007 per l'attuazione della rete ecologica locale;
- la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

Nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione il POC, applica criteri di perequazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, e del successivo art. 6, secondo le modalità previste dalle presenti norme. Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità. A tale scopo il piano può assumere, anche in deroga ai limiti temporali quinquennali, il valore e gli effetti del PUA, ovvero individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e parametri. Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale di cui all'art. 49 della L.R. n. 20/2000, nonché la realizzazione di dotazioni ecologiche o servizi ambientali nell'ambito agricolo perturbano ai sensi del comma 4 dell'art. A-20 della L.R. n. 20/2000. Il POC può stabilire che gli interventi di trasformazione previsti siano attuati attraverso società aventi come oggetto la trasformazione di aree urbane, di cui all'art. 6 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19. Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione.

Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali. Il POC può inoltre assumere il valore e gli effetti:

- a. dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della legge regionale. 5 luglio 1999, n. 14;
- b. dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.

Il POC definisce, per le trasformazioni previste, le eventuali condizioni e mitigazioni da prevedere e precisare nei Piani Urbanistici Attuativi. Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC, il Comune può attivare un concorso pubblico o comunque una procedura partecipata e condivisa, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PSC. Al concorso/procedura possono prendere parte i proprietari degli immobili situati negli ambiti individuati dal PSC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi. L'accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000 è esteso anche ai titolari dei diritti edificatori dei comparti attuativi dello stesso ambito che

provvederanno alla presentazione dei PUA in un secondo tempo, allo scopo di garantire i principi di perequazione urbanistica ed il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale.

Valgono inoltre le disposizioni di cui al successivo art. 7, in relazione al rapporto tra l'esigenza di soddisfare gli Obiettivi Strategici dell'Amministrazione e la formazione del POC.

Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione del POC che assume il valore e gli effetti del PUA, comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC.

L'individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è attuata dal Comune nell'ambito della predisposizione del POC o delle sue varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono comportare variazioni al POC, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 ed art. A14-bis della L.R. n. 20/2000.

Il dimensionamento del POC, espresso in stanze ed abitazioni, è finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno pregresso e di quello aggiuntivo per il quinquennio di validità del piano stesso.

Il fabbisogno pregresso è dimensionato con riferimento al disagio abitativo desunto dall'analisi del rapporto tra la qualità e la quantità del patrimonio edilizio esistente e le caratteristiche strutturali della popolazione residente.

Il fabbisogno aggiuntivo è stato dimensionato in relazione alla prevedibile evoluzione della popolazione residente in funzione delle sue dinamiche e delle sue caratteristiche strutturali previste per il periodo di validità del PSC, sulla base degli scenari demografici.

Il fabbisogno abitativo finale ha tenuto conto del patrimonio edilizio esistente dismesso o degradato, al fine di procedere, in modo prioritario al suo riutilizzo, attraverso opportune politiche di recupero e di riqualificazione. In tal senso il POC prevederà il recupero di almeno il 30%, in termini di stanze, del patrimonio edilizio dichiarato dismesso o degradato.

Per quanto riguarda il settore produttivo e terziario, il POC verrà dimensionato determinando:

- a. il fabbisogno di aree per insediamento di nuove attività concretamente ipotizzabile per il periodo di riferimento sulla base dei dati e delle evidenze disponibili;
- b. il fabbisogno di aree necessario al soddisfacimento dei processi di razionalizzazione ed ampliamento delle imprese esistenti;
- c. il fabbisogno di aree necessario al soddisfacimento delle esigenze di rilocalizzazione di imprese esistenti determinato da incompatibilità ambientali oppure dall'insorgere di diseconomie insediative in relazione alla distanza dalle principali vie di comunicazione, dai centri dei servizi, ecc.; la rilocalizzazione dovrà avvenire all'interno delle aree produttive appositamente attrezzate individuate.

Il POC contiene, per gli Ambiti di intervento individuati dal PSC:

- a. la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, purché non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela;
- b. un apposito elaborato denominato "*Documento programmatico per la qualità urbana*" (DPQA) che, per parti significative della città comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile;
- c. le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione;
- d. i contenuti fisico-morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento;
- e. l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti, con la possibilità di avvalersi a tal fine di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 30 della L.R. n. 20/2000, per eventuali spostamenti di edificabilità;
- f. la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;
- g. l'individuazione e la disciplina degli interventi di edilizia residenziale sociale da realizzare in conformità a quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato alla L.R. n. 20/2000;
- h. la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
- i. una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati, nonché una agenda attinente all'attuazione del piano, che indichi i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e agli interventi di edilizia residenziale sociale.

E' compito del POC garantire che l'attuazione degli interventi programmati, negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare, avvenga previa verifica di adeguatezza delle reti esistenti, ovvero di contestuale

realizzazione delle infrastrutture necessarie, così come definite in tale sede, accertando le caratteristiche e l'efficienza delle reti esistenti e definendo i nuovi interventi necessari.

5. I **Piani Urbanistici Attuativi (PUA)**: sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal POC, qualora esso stesso non ne assuma i contenuti.

I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:

- a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui agli artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167;
- c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- d) i piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179;
- f) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di approvazione del PUA comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste.

Il Comune può stabilire il ricorso al PUA per dare attuazione ai progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane previsti dal POC ai sensi della lettera a) del comma 8 dell'art. 30 della L.R. n. 20/2000., ai sensi dell'art. 8 della L.R. 5.7.1999, n. 14.

Il programma di riqualificazione urbana (PRU), di cui all'art. 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, assume il valore e produce gli effetti del PUA.

In sede di approvazione del PUA il Comune può attribuire all'atto deliberativo valore di permesso di costruire, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il rilascio del permesso di costruire. Le eventuali varianti ai permessi di costruire, relative a tali interventi, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative. Al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal PUA, è stipulata una apposita convenzione.

6. Sono elementi costitutivi degli strumenti di pianificazione comunale:

- il **Quadro Conoscitivo (QC)**: che rappresenta e valuta organicamente lo stato del territorio e dei suoi processi evolutivi. Il QC interpreta il territorio e i processi evolutivi che lo caratterizzano, per cogliere e trasmettere la consapevolezza dei caratteri propri del territorio stesso, della sua complessità e identità. Il quadro conoscitivo del PSC è il riferimento necessario per la pianificazione operativa e attuativa e per ogni altro atto o provvedimento di governo del territorio. Costituisce il riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti degli strumenti di pianificazione comunale, per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e per il monitoraggio del PSC;
- la **Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT)**: evidenzia i potenziali impatti delle scelte di pianificazione, le misure idonee alla loro mitigazione e le indicazioni per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni; la VALSAT allegata al PSC costituisce riferimento per l'elaborazione del POC e dei Piani Urbanistici Attuativi. Il PSC, sulla base della conoscenza dello stato dell'ambiente illustrata nel QC, definisce nell'elaborato VALSAT le condizioni alla trasformabilità del territorio, necessarie per evitare, ridurre o compensare effetti ambientali negativi connessi agli interventi previsti dal Piano. Le valutazioni di sostenibilità contenute nell'elaborato di VALSAT relative agli ambiti territoriali strategici di trasformazione, costituiscono una prima individuazione delle criticità da affrontare in fase di pianificazione operativa ed attuativa, e delle misure per la mitigazione e la compensazione delle pressioni da integrare e specificare adeguatamente nelle successive dimensioni del progetto.

7. L'Amministrazione Comunale promuove la diffusione delle conoscenze sulle caratteristiche e sullo stato del proprio territorio presso tutti i cittadini e le associazioni che rappresentano espressioni della cultura e dell'economia locale, con provvedimenti che favoriscano e agevolino la consultazione del Quadro Conoscitivo e dei suoi aggiornamenti, anche attraverso procedure informatiche.
8. I piani e i programmi comunali di settore, con valenza o interesse territoriale, sviluppano e specificano gli obiettivi stabiliti dal PSC per i campi di rispettiva competenza: a tale fine l'Amministrazione Comunale verifica i piani e i programmi di settore vigenti, di iniziativa e approvazione comunale, provvedendo dove necessario al loro adeguamento in relazione agli obiettivi del PSC.
9. Nel rispetto del vigente ordinamento Comunitario, Statale e Regionale, le trasformazioni del territorio sono comunque assoggettate alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione generale e settoriale di interesse nazionale, regionale, provinciale secondo la rispettiva competenza.
10. Le trasformazioni del territorio sono altresì assoggettate alla disciplina prevista dai Piani o Regolamenti comunali che disciplinano le tematiche edilizie, igienico-sanitarie, della mobilità, dell'inquinamento acustico e atmosferico, del commercio e di altre materie settoriali.

11. Il PSC individua per gli Ambiti, le aree e le zone del territorio comunale modalità di attuazione, usi ammessi, parametri urbanistici ed edilizi e prescrizioni vincolanti che devono essere osservati in sede attuativa. In particolare i parametri urbanistici relativi agli indici di edificabilità definiti dal PSC costituiscono limiti massimi ammissibili. Il PSC individua inoltre i casi nei quali le previsioni urbanistiche devono essere specificate nel RUE o nel POC.
12. Il RUE ed il POC potranno altresì apportare rettifiche non sostanziali, e comunque entro i limiti percentuali indicati al comma 9 dell'art. 2, alle delimitazioni degli ambiti, delle aree, delle zone, dei perimetri e di ogni altro elemento grafico, comunque denominato, riportato nella cartografia del PSC al fine di fare coincidere i perimetri di comparto di attuazione con limiti fisici dello stato di fatto o con il frazionamento delle proprietà interessate all'attuazione degli strumenti urbanistici preventivi e al recupero del patrimonio edilizio di valore storico-culturale. Le rettifiche non possono comunque interessare gli ambiti soggetti dalla legge o dalla pianificazione sovraordinata a discipline di tutela, fatti salvi i casi in cui le stesse non discendano da specifici accordi con le Amministrazioni sovracomunali competenti.
13. Il PSC individua in cartografia gli Ambiti nei quali le trasformazioni si attuano attraverso il Piano Operativo Comunale. In tali ambiti il POC deve programmare, secondo un progetto unitario riferito all'intero ambito o ad uno stralcio funzionale e significativo dello stesso (comparto attuativo), la contestuale realizzazione degli interventi di trasformazione e delle relative dotazioni territoriali e detta la disciplina urbanistica di dettaglio per l'assetto urbanistico e funzionale dei comparti sottoposti a PUA o ad intervento convenzionato.
14. Fuori dagli Ambiti indicati al precedente comma, le trasformazioni edilizie dichiarate ammissibili dal PSC sono attuate attraverso intervento diretto, previo rilascio di permesso di costruire o presentazione di dichiarazione di inizio attività, secondo quanto stabilito dal RUE.
15. Il POC individua, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, gli ambiti nei quali gli interventi edilizi diretti conseguenti alla approvazione di piani attuativi possono realizzarsi attraverso presentazione di DIA. Per tali casi il piano attuativo dovrà avere i contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi richiesti dalla vigente legislazione e atti a consentire il corretto inserimento degli edifici e delle opere progettate nell'ambiente e nel paesaggio naturale o antropizzato.
16. Il RUE definisce gli elaborati costitutivi dei PUA e stabilisce la documentazione che deve essere presentata a corredo delle domande di permesso di costruire e delle dichiarazioni di inizio di attività.
17. In sede di elaborazione del RUE e del POC è comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale subordinare a PUA o a convenzione attuativa le trasformazioni urbanistiche ed edilizie degli ambiti attuabili nel PSC per intervento diretto in tutti i casi nei quali sussistono esigenze di completamento o rifunionalizzazione delle opere di urbanizzazione o motivi di coordinamento degli interventi edificatori.
18. **Contratti di protezione ambientale:**
Le autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale in ordine ad interventi disciplinati dalle presenti disposizioni o che comunque abbiano rilevanza in ordine alle interferenze di carattere ambientale, potranno essere subordinate alla stipula di specifici contratti di protezione ambientale e di atti unilaterali d'obbligo; tali atti vengono intesi come strumenti attraverso cui l'Amministrazione Comunale si garantisce circa la partecipazione attiva degli operatori pubblici, privati singoli e associati alla gestione territoriale e in particolare circa:
 - l'impegno dei soggetti attuatori a mettere in atto e mantenere le opere e gli impianti di prevenzione e/o di eliminazione del rischio ambientale;
 - l'erogazione di lavoro e di servizi da parte delle aziende agricole, dei singoli addetti e dei cittadini in genere;
 - l'efficacia a lungo termine di taluni interventi che l'Amministrazione realizzerà a favore del settore agrario e dell'ambiente;
 - l'indennizzo o la compensazione per l'azienda agricola, per l'addetto al settore primario, o quant'altri, per eventuali oneri ad essi derivanti dalla realizzazione di particolari interventi;
 - l'erogazione di servizi specialistici da parte di Enti, Istituzioni, Università, Associazioni o quant'altri si rendesse opportuno coinvolgere, per garantire o facilitare il raggiungimento delle finalità complessive del piano e in particolare il miglioramento delle qualità ambientali;
 - l'uso di aree agricole utilizzate o no, che l'Amministrazione potrà gestire in forma diretta o concedere a privati cittadini, nel rispetto di programmi di utilizzo coordinati e definiti.Le condizioni e i contratti di protezione ambientale sono inoltre gli strumenti attraverso cui l'Amministrazione si garantisce circa la corretta realizzazione delle opere autorizzate; a tale riguardo, ogni volta che ne ricorreranno le condizioni, l'Amministrazione privilegerà la stipula di contratti di protezione ambientale rispetto alla sottoscrizione di atti unilaterali d'obbligo.
19. **Dichiarazione di compatibilità ambientale:**
La dichiarazione di compatibilità ambientale è un atto tecnico che dovrà costituire parte integrante della documentazione tecnico-amministrativa richiesta nelle procedure autorizzative per gli interventi modificativi dell'assetto territoriale ed ambientale elencati al successivo capoverso.

Sono soggetti a dichiarazione di compatibilità ambientale (se non già subordinati dalla legislazione vigente a "Valutazione di impatto ambientale"), i seguenti interventi:

- insediamento di nuove attività nel settore industriale o artigianale;
- trasformazioni o modificazioni del tipo di attività produttiva o ristrutturazione del ciclo produttivo in edifici industriali e artigianali esistenti;
- interventi edificatori per attività commerciali - direzionali e tecnico distributive che superino i 1000 mq. di superficie complessiva;
- nuovo insediamento di attività di conservazione, trasformazione, distribuzione dei prodotti della o per l'agricoltura non direttamente connesse ad aziende agricole;
- nuovo insediamento di allevamenti zootecnici intensivi o la ristrutturazione e l'ampliamento di edifici già destinati a tale attività, ove comunque detti interventi siano consentiti dal presente PSC e dal RUE;
- realizzazione di discariche e di impianti operanti nel settore dei rifiuti;
- interventi di bonifica idraulico-agraria;
- interventi di bonifica del suolo.

La dichiarazione di compatibilità ambientale dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- descrizione delle caratteristiche tecniche dell'intervento, nonché dei cicli produttivi se riferita ad attività produttive;
- descrizione delle caratteristiche biofisiche e storico-testimoniali dell'ambiente circostante interessato dall'intervento;
- identificazione delle interferenze prodotte e delle misure adottate per assicurare il rispetto delle norme vigenti, nonché per ridurre, annullare o compensare gli effetti negativi conseguenti l'intervento.

Il contenuto della dichiarazione di compatibilità ambientale potrà essere ulteriormente precisato dall'Amministrazione Comunale in sede di RUE in relazione alle necessità di tutela ambientale dello specifico sito interessato.

Art. 2 - Finalità ed elaborati del PSC

1. Il presente PSC è stato elaborato nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di pianificazione urbanistica e di tutela e uso del territorio, si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenute nei piani territoriali sovraordinati vigenti alla data della sua adozione
2. Per tutti gli ambiti del territorio comunale, classificati, ai sensi del successivo art. 11, in: urbanizzato, urbanizzabile e rurale, il PSC individua:
 - a. le destinazioni d'uso degli immobili ammesse e non ammesse;
 - b. le caratteristiche urbanistiche e funzionali;
 - c. gli obiettivi da perseguire nell'attuazione delle previsioni;
 - d. i parametri urbanistici ed edilizi da rispettare negli interventi finalizzati alla trasformazione o al mantenimento degli immobili;
 - e. le modalità di attuazione ed eventuali rimandi al RUE o al POC (sintetizzati nell'Allegato alle presenti norme);
 - f. le eventuali prescrizioni specifiche e puntuali;
 - g. le eventuali possibilità di modifica da parte degli altri strumenti urbanistici, qualora adeguatamente motivate, delle norme del PSC che non determinano variante al presente PSC.
3. Il PSC individua in tutti gli ambiti territoriali le norme procedurali per l'attuazione delle previsioni in esso contenute esplicitando il rimando, qualora necessario, alle disposizioni del RUE e/o del POC.
4. Il Comune di Gossolengo, in quanto individuato dal PTCP 2007 quale Centro integrativo del territorio provinciale, attraverso il PSC, persegue le seguenti finalità strategiche generali:
 - a. potenziamento delle economie di relazione, attraverso il miglioramento dell'accessibilità e dei sistemi infrastrutturali per la mobilità e le comunicazioni;
 - b. qualificazione e potenziamento dei servizi settoriali di scala sovracomunale per le famiglie e le imprese;
 - c. potenziamento del peso insediativo sia residenziale sia produttivo;
 - d. qualificazione del tessuto urbano sia per l'edilizia residenziale, sia per l'infrastrutturazione urbana, sia per i tessuti storici.
5. Il PSC formula previsioni di sviluppo ed evoluzione del sistema insediativo per un arco temporale di anni venti (20) dalla data di approvazione dello stesso.
6. Più in particolare il PSC:
 - valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;
 - fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
 - individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;

- classifica il territorio comunale in: urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
- individua gli ambiti del territorio comunale, secondo quanto disposto dall'Allegato della L.R. 20/2000, e definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali;
- definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità alla disciplina generale del RUE.

7. Il progetto incorporato nel PSC è sintetizzabile descrivendone gli assi tematici principali:

- a. per il sistema della produzione agraria e del paesaggio rurale sono state individuate possibili azioni differenziate in relazione al disegno territoriale complessivo del territorio comunale e delle relazioni alla scala sovracomunale;
- b. il sistema della residenza viene qualificato mediante uno sviluppo sostenibile;
- c. per il sistema della produzione è previsto il rafforzamento del sistema insediativo specializzato per attività produttive, in particolare in località Campasso (Gossolengo) e Quarto;
- d. per le dotazioni territoriali sono previsti incrementi degli spazi e delle infrastrutture a servizio della collettività.

8. Il PSC si compone dei seguenti elaborati:

PSC 01	Assetto Territoriale	scala 1:10.000
PSC 02	Tutele	scala 1:10.000
PSC 03	Rispetti	scala 1:10.000

PSC.R Relazione

PSC.NTS Normativa Tecnica strutturale

PSC.NTSALL Schede d'ambito

1. SISTEMA SOCIO-ECONOMICO

QC- A1 RELAZIONE: IL SISTEMA SOCIO ECONOMICO

QC.ALL1 ANALISI DELLA RETE COMMERCIALE DISTRIBUTIVA ESISTENTE

QC.ALL2 INDAGINE CONOSCITIVA DI CARATTERE URBANISTICO-TERRITORIALE E COMMERCIALE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

QC.ALL3 ELENCO DELLE AZIENDE AGRICOLE

2. SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE

QCR.00 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

QCB.01 CARTA GEOLOGICA GEOMORFOLOGICA scala 1:10.000

QCB.02 INDAGINI GEOGNOSTICHE PREGRESSE CARTA DEI PUNTI DI INDAGINE scala 1:10.000

QCB.03 CARTA DELL'IDROGRAFIA DI SUPERFICIE scala 1:10.000

QCB.04 CARTA DELL'EVOLUZIONE DELL'ALVEO DEL FIUME TREBBIA scala 1:10.000

QCB.05 CARTA IDROGEOLOGICA scala 1:10.000

QCB.06 CARTA DELLA VULNERABILITÀ INTRINSECA DELL'ACQUIFERO SUPERFICIALE scala 1:10.000

QCB.07 CARTA PEDOLOGICA scala 1:10.000

QCB.08 CARTA DELL'USO DEL SUOLO scala 1:10.000

QCB.09 CARTA DEI VINCOLI scala 1:10.000

QCB.10 SCENARI DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE scala 1:10.000

QCB.11A CARTA DELLA COPERTURA VEGETAZIONALE E DELLA FAUNA POTENZIALE scala 1:10.000

QCB.11B CARTA DELLA RETE ECOLOGICA scala 1:10.000

QCB.12 CARTA DI FATTIBILITÀ PER LE AZIONI DI PIANO scala 1:10.000

QCB.13 MICROZONAZIONE SISMICA (SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO) scala 1:10.000

QCB.14 STRATIGRAFIE DEI POZZI

QCB.15 TRINCEE GEOGNOSTICHE

QCB.16 PROVE PENETROMETRICHE STATICHE

QCB.17 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE

QCB.18 FONTI DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE PREGRESSE

QCB.19 INDAGINI SISMICHE

3. SISTEMA DEI TERRITORI URBANIZZATI

QCR RELAZIONE ILLUSTRATIVA

QCC.01 ANALISI DEI TESSUTI. scala 1:10.000

QCC.02 SISTEMA INSEDIATIVO STORICO - TESTIMONIALE E AMBIENTALE:

MAPPA STORICA DELLA RETE DEI RIVI DERIVATI DAL TREBBIA, CON L'INDICAZIONE DEI RIVI URBANI E DEI MULINI

INDIRIZZI E DEFINIZIONI PER LA CATALOGAZIONE

ELENCO DEGLI EDIFICI TUTELATI E STORICO - TESTIMONIALI

QUADRO D'UNIONE DELLE SEZIONI DI ANALISI: A, B, C, D, E, F, G, H, I. scala 1:1000
IL CENSIMENTO DEI NUCLEI IN ZONA AGRICOLA
LOCALITÀ PARTITORE. RILIEVO ARCHITETTONICO DI CORTE AGRICOLA DI PROPRIETÀ DEL COLLEGIO MORIGI
LE SEQUENZE URBANE STORICHE. scala 1:6.000
IMMAGINI DEGLI EDIFICI STORICO TESTIMONIALI IN ZONE URBANE
QUADRO D'UNIONE DEI NUCLEI IN ZONA AGRICOLA

QC.C03A	RETE IDRICA.	scala 1:10.000
QC.C03B	FOGNATURA E DEPURAZIONE.	scala 1:10.000
QC.C03C	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE.	scala 1:10.000
QCC.04	DOTAZIONI TERRITORIALI E SISTEMA DELLA MOBILITÀ.	scala 1:10.000
QCC.05	SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE.	scala 1:10.000
QCC.06	CARTA DELLA SOPRINTENDENZA.	scala 1:10.000
QCC.07	MAPPE NAPOLEONICHE	

4. SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

QCD.01	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA. VINCOLI AMBIENTALI.	scala 1:10.000
QCD.02	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA. INDIRIZZI STRATEGICI.	scala 1:10.000
QCD.03	VINCOLI NATURALI, PAESAGGISTICI/CULTURALI, ANTROPICI.	scala 1:10.000
QCD.04	ELENCO DEI BENI SOGGETTI A VINCOLO MONUMENTALE	
QCD.05	SERVITU' MILITARE DEPOSITO MUNIZIONI GOSSOLENGO	

VALSAT

SINTESI NON TECNICA

STUDIO DI INCIDENZA

VAL. S.A.T.

PIANO ACUSTICA

REGOLAMENTO ACUSTICO GOSSOLENGO 2012

ZONIZZAZIONE ACUSTICA GOSSOLENGO

TAV. 1 ZONIZZAZIONE

TAV. 2 ZONIZZAZIONE

TAV. 3 ZONIZZAZIONE

TAV. 4 ZONIZZAZIONE

9. Le cartografie di progetto del PSC sono redatte su Carta Tecnica Comunale a base aerofotogrammetrica; al fine dell'esatta individuazione delle aree interessate dalle previsioni e dai vincoli di PSC, come pure per gli ambiti per i quali il PSC prevede specificatamente siano disciplinati dal RUE o dal POC, l'individuazione delle reali superfici di intervento fondiariale o territoriali potranno riferirsi ad intere particelle catastali di proprietà, nei casi in cui si riscontrino lievi differenze tra i limiti rilevati nelle cartografie CTC e le mappe catastali.
In ogni caso le superfici di più esatta determinazione determinate dal POC e dai PUA, non potranno discostarsi dalla Superficie Territoriale degli ambiti individuati dal PSC, di oltre il 2%.
10. Il PSC, per i diversi ambiti che qualificano il territorio comunale, individua le vocazioni funzionali principali: al fine di conseguire l'obiettivo di polifunzionalità degli insediamenti, il POC e il RUE per le rispettive competenze, articolano lo spettro delle funzioni ammesse nei diversi ambiti territoriali.
11. Il PSC accerta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali presenti sul territorio comunale, dettando le norme per la loro salvaguardia ed individuando gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare, in conformità alle previsioni del P.T.C.P.
12. Il PSC delimita gli ambiti del territorio comunale caratterizzati da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione delle direttive e degli indirizzi del P.T.C.P. Il piano stabilisce il dimensionamento delle trasformazioni previste con riferimento ai fabbisogni locali ed alle previsioni del P.T.C.P.

Art. 3 - Efficacia delle previsioni, salvaguardia degli strumenti di pianificazione e disposizioni transitorie

1. Le norme contenute nel PSC stabiliscono e dettano gli obiettivi strategici per orientare le dinamiche di sviluppo del territorio secondo obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, in coerenza con quanto contenuto nel Quadro Conoscitivo e nella VALSAT.
2. Il Quadro Conoscitivo costituisce elemento di riferimento fondamentale per la pianificazione attuativa allo scopo di assicurare la coerenza delle trasformazioni con le caratteristiche delle risorse fisiche e sociali presenti.
3. La VALSAT contiene specifiche valutazioni relative alle criticità derivanti dall'uso delle risorse, alle ricadute delle scelte di piano, alla necessità di impiego di misure compensative atte a mitigare gli impatti derivanti dalle

trasformazioni. La VALSAT costituisce elemento di riferimento fondamentale per la pianificazione attuativa e per il monitoraggio degli effetti indotti dalle trasformazioni del territorio previste dal PSC.

4. Il PSC classifica, come dettagliato al successivo art. 11, l'intero territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale. All'interno di tale macroclassificazione il PSC:
 - a. individua ambiti omogenei caratterizzati da differenti caratteristiche morfologiche e urbanistiche;
 - b. stabilisce per ciascun ambito differenti previsioni urbanistiche e funzionali;
 - c. definisce per ciascun ambito obiettivi qualitativi e quantitativi che devono essere perseguiti nelle fasi attuative;
 - d. definisce i criteri e le modalità di intervento, gli usi e le trasformazioni ammissibili, le dotazioni e i parametri urbanistici ed edilizi e disposizioni specifiche.
5. Il PSC non attribuisce in nessun caso potestà edificatoria alle aree, né conferisce alle stesse una potenzialità edificatoria subordinata all'approvazione del POC, ed ha efficacia conformativa del diritto di proprietà limitatamente all'apposizione dei vincoli e condizioni non aventi natura espropriativa, di cui all'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. n. 20/2000.
6. Le previsioni del PSC possono essere rese inapplicabili dall'entrata in vigore di disposizioni legislative immediatamente cogenti ovvero di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale provinciali o regionali con esse incompatibili.
7. Le previsioni della pianificazione territoriale e urbanistica strutturale si articolano in:
 - **indirizzi**, ovvero le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani subordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti;
 - **direttive**, ovvero le disposizioni da osservare nell'elaborazione dei Piani settoriali del medesimo livello pianificatorio e di quelli subordinati;
 - **prescrizioni**, ovvero le disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite e trovano piena e immediata applicazione da parte dei soggetti pubblici e privati, prevalendo sulle disposizioni dei vigenti strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi attuativi.
8. Le previsioni invece del POC e dei PUA hanno natura prescrittiva.
9. Le prescrizioni costituiscono elemento di riferimento per l'attuazione del PSC e non possono essere modificate senza costituire variante al PSC.
10. Le indicazioni in merito ai limiti fisici, alle criticità presenti nel territorio e alle esigenze di miglioramento della qualità urbana ed ecologico ambientale presenti nel Quadro Conoscitivo, costituiscono indirizzi, cioè norme di orientamento, per la successiva attività pianificatoria e per l'azione amministrativa comunale.
11. Le condizioni e i limiti di sostenibilità previste dal Quadro Conoscitivo e dal presente PSC relativamente agli interventi di trasformazione ammissibili, costituiscono direttive, cioè norme operative, che devono essere osservate nell'elaborazione dei contenuti dei piani urbanistici subordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione.
12. Le indicazioni contenute nella VALSAT e le Valutazioni ambientali strategiche (VAS) elaborate per i diversi ambiti e le diverse aree per configurare gli interventi necessari per la mitigazione, il riequilibrio e la compensazione degli impatti ambientali e territoriali, costituiscono direttive, cioè norme operative, che devono essere osservate in sede di attuazione delle previsioni del PSC.
13. Le disposizioni del PSC subordinano l'attuazione degli interventi previsti in ambiti classificati "urbanizzabili" alla contestuale realizzazione di dotazioni territoriali e all'esistenza di condizioni ambientali e infrastrutturali che garantiscano la sostenibilità delle trasformazioni previste.
14. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti e quelle derivanti da:
 - a. disposti normativi statali, regionali o comunque sovraordinati relativi alla tutela della salute pubblica, alla tutela dei beni e delle risorse ambientali, paesaggistiche, culturali;
 - b. disposti normativi statali, regionali o comunque sovraordinati relativi alla protezione della natura e alla difesa del suolo;
 - c. dalle caratteristiche morfologiche e geologiche del suolo;
 - d. da tutti i fattori di rischio ambientale;hanno natura conformativa del diritto di proprietà delle aree interessate e perdurano a tempo indeterminato. Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della L.R. 20/2000 non comportano l'apposizione di vincoli espropriativi su tali aree e non danno diritti al pagamento di indennizzi.
15. Alle previsioni dei nuovi strumenti di pianificazione, PSC, POC e RUE (espressamente o implicitamente, sostitutive o abrogative di contenuti del Piano Regolatore Generale previgente) si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 della L.R. n. 20 del 2000.

16. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000, dalla data di adozione di ognuno degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (PSC, POC e RUE) e fino all'emanazione dell'atto di approvazione, l'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione in merito all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con aspetti prescrittivi del Piano Strutturale adottato o che siano tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione e all'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni dello strumento adottato. In ogni caso le sospensioni non potranno avere durata superiore a 5 anni se lo strumento urbanistico è inviato alla Provincia per il suo esame entro un anno dall'adozione, ovvero 3 anni se lo strumento urbanistico non è inviato alla Provincia per il suo esame entro un anno dall'adozione.
17. L'attuazione di quanto consentito ai sensi del Piano Regolatore Generale previgente può procedere per le parti e per gli aspetti che non siano in contrasto con le disposizioni normative relative dettate dal PSC. Quindi le singole previsioni del PRG previgente sono attuate fino a quando le stesse non siano state, espressamente o implicitamente, sostituite o abrogate da quanto stabilito dal PSC, dal RUE o dal POC. L'entrata in vigore dei nuovi strumenti urbanistici comporta, dunque, la perdita di efficacia di quelle previsioni del PRG che risultino con essi incompatibili ovvero che siano espressamente dichiarate superate dalla nuova disciplina.
18. Ferma restando l'osservanza delle misure di salvaguardia precedentemente richiamate, le previsioni e le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti all'adozione e all'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica previsti dalla L.R. n. 20/2000, restano comunque in vigore fino all'approvazione dei nuovi strumenti e più specificatamente:
 - mantengono efficacia le previsioni e le norme regolamentari del previgente Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio comunale per gli ambiti, settori o materie che il PSC prevede specificatamente siano disciplinati dal RUE, fino all'approvazione di quest'ultimo;
 - mantengono efficacia le previsioni e le norme regolamentari del previgente Piano Regolatore Generale e del relativo Programma Pluriennale di Attuazione per gli ambiti, settori o materie che il PSC prevede specificatamente siano disciplinati dal POC; pertanto, fino alla data di adozione del POC medesimo, i piani urbanistici attuativi del PRG sono approvati conformemente alla disciplina urbanistica previgente;
 - sono confermate le previsioni dei piani urbanistici attuativi approvati, ancorché non ancora convenzionati, precedentemente all'adozione ed approvazione del presente PSC; fino alla completa esecuzione di detti PUA, i parametri di edificabilità sono quelli prescritti dagli stessi e in tali ambiti si applicano le specifiche prescrizioni progettuali disposte da tali strumenti, oltre alle altre eventuali norme e disposizioni stabilite nella relativa convenzione di attuazione; in caso di previsioni urbanistiche del PSC, del RUE o del POC difformi rispetto ai contenuti di detti piani urbanistici attuativi, tali previsioni sono da intendersi operanti a far tempo dalla scadenza del termine fissato per l'adempimento delle convenzioni di tali medesimi strumenti attuativi o di loro varianti;
 - sono fatti salvi gli interventi assentiti con titoli edilizi emessi precedentemente all'adozione del presente PSC, ovvero asseverati con dichiarazioni di inizio attività divenute efficaci antecedentemente all'adozione del presente PSC, fino alla scadenza del termine temporale di efficacia degli stessi.
19. L'approvazione del PSC, congiuntamente con l'approvazione del Regolamento Urbanistico ed Edilizio e del Piano Operativo Comunale, comporta l'abrogazione e sostituzione delle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale e sue varianti.
20. Le previsioni cartografiche del RUE e del POC, trasponendo a scala di maggiore dettaglio l'individuazione delle aree interessate da vincoli o disposizioni di tutela indicate negli elaborati del PSC, possono operare lievi scostamenti ai perimetri di queste aree, di norma entro il limite massimo di m 5,00, senza che ciò comporti procedura di variante al PSC.
21. Le previsioni cartografiche del RUE e del POC, trasponendo a scala di maggiore dettaglio l'individuazione degli ambiti di trasformazione del territorio comunale individuati dal PSC, possono operare scostamenti ai perimetri di queste aree contenuti entro il limite massimo di m 5,00 per il territorio urbanizzabile e di m 10,00 per i rimanenti ambiti territoriali, senza che ciò comporti procedura di variante al PSC, e sempre nel rispetto della tolleranza di superficie territoriale stabilito dal comma 8 dell'art. 2 precedente.
22. In caso di contrasto e di difformità con altri provvedimenti o normative comunali adottate antecedentemente al PSC, valgono le presenti Norme con i relativi elaborati grafici.
23. In caso di non corrispondenza tra la prescrizione normativa ed elaborati grafici, prevalgono le prescrizioni normative.
24. In caso di non corrispondenza tra gli elaborati grafici, prevalgono quelli in scala di maggior dettaglio.
25. Le quantificazioni delle superfici territoriali e fondiari a base della determinazione delle capacità edificatorie espresse nella pianificazione urbanistica comunale di PSC, sono assoggettate ad accertamento da effettuarsi in relazione a idoneo rilievo topografico strumentale, da eseguirsi a cura e spese dei soggetti attuatori e asseverato da professionista abilitato alla progettazione. L'individuazione della superficie e dei parametri accertati,

costituisce allegato obbligatorio di ogni PUA e di ogni intervento edilizio diretto. L'area asservita ai fini del calcolo della edificabilità consentita, non può essere considerata libera ai fini di un successivo atto abilitativo all'esercizio dell'attività edilizia. Ferma restando l'utilizzazione ai fini edificatori che ha interessato precedentemente l'area asservita, è fatta salva la facoltà di utilizzare indici diversi, che si rendano applicabili successivamente all'asservimento, per effetto di eventuali variazioni nella pianificazione urbanistica comunale.

26. La deroga al PSC può essere disposta esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della legge regionale 25 novembre 2002 n. 31. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del RUE, del POC e dei PUA.
27. Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PSC devono essere sottoposti alle disposizioni derivanti dagli elaborati del PSC stesso relativamente agli usi ammessi, modalità di intervento, parametri urbanistici, edilizi e prescrizioni specifiche. Per gli edifici esistenti in contrasto con le disposizioni del presente PSC sono possibili solo interventi finalizzati al completo adeguamento a tali disposizioni o interventi individuati, normati e disposti esplicitamente dal POC. Fino al completo adeguamento delle disposizioni di cui al precedente comma, sono consentite opere:
 - a. di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico e conservativo, come definiti dal RUE;
 - b. di adeguamento statico, igienico e tecnologico;
 - c. interne alle singole unità immobiliari;
 - d. di eliminazione delle barriere architettoniche.
28. Ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, per interventi sugli edifici esistenti qualora non sia possibile soddisfare il diritto della persona diversamente abile ad una vita di relazione, garantendo l'accessibilità della propria abitazione e agli altri spazi di vita, ferma restando in ogni caso l'osservanza delle distanze minime previste dagli articoli 873 e 907 del codice civile, l'Amministrazione Comunale può motivatamente rilasciare titoli edilizi a favore di portatori di handicap, ovvero di chi ne esercita la tutela o la potestà, per eseguire interventi di eliminazione di barriere architettoniche in deroga alle distanze stabilite dall'ordinamento nazionale, regionale e dalle disposizioni urbanistiche e regolamentari comunali.
29. Gli edifici esistenti alla data di adozione del PSC sono sottoposti alle prescrizioni derivanti dalla cartografia e dalle NTS dello stesso, per quanto riguarda modalità di attuazione, funzioni ed usi ammessi, parametri urbanistici ed edilizi. Gli edifici esistenti in contrasto con le previsioni del PSC sono suscettibili di interventi diretti solo per essere adeguati alle prescrizioni del medesimo PSC e/o per essere messi in sicurezza e migliorati sotto il profilo architettonico ed ambientale in osservanza di prescrizioni specifiche dettate nel RUE o nel POC.
30. In attesa di dette prescrizioni specifiche, sugli edifici esistenti negli ambiti consolidati e in territorio rurale, si opera nel rispetto della pianificazione previgente che non si ponga in contrasto con il presente PSC, precisando che sono comunque consentiti: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai fini della messa in sicurezza e/o dell'adeguamento igienico - statico e tecnologico; interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche; interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo; opere interne di adeguamento funzionale senza modifica delle destinazioni d'uso; con le esclusioni previste dalla legislazione vigente o da maggiori limitazioni espressamente indicate dalle presenti NTS.

Art. 4 – Edilizia residenziale sociale

1. L'Amministrazione Comunale di Gossolengo intende applicare la normativa edilizia sociale esclusivamente per gli ambiti a destinazione residenziale superiori a 30.000mq di Superficie Territoriale nella quantità massima del 10%.
2. in sede di POC verrà specificatamente dettagliata l'individuazione della percentuale destinata ad Edilizia Residenziale Sociale nell'ambito del singolo Piano Particolareggiato Attuativo.

Art. 5 - Aggiornamento del Quadro Conoscitivo e adeguamento del PSC a disposizioni cogenti

1. L'Amministrazione Comunale provvede alle integrazioni e agli approfondimenti degli elaborati del Quadro Conoscitivo, sulla base delle informazioni raccolte attraverso la propria attività istituzionale ovvero rese disponibili da altri Enti, solo nel caso in cui risultino indispensabili per la definizione di specifiche previsioni del PSC.
2. I soggetti proponenti gli interventi di trasformazione fisica o funzionale di una porzione di territorio o di un immobile, concorrono all'aggiornamento del sistema informativo comunale attraverso la compilazione della

scheda tecnica-descrittiva, che dovrà essere prevista dal RUE, ed il cui modello sarà definito con apposita determinazione dirigenziale. Il sistema informativo territoriale deve essere progressivamente finalizzato all'aggiornamento del Quadro Conoscitivo.

3. L'Amministrazione Comunale promuove la diffusione delle conoscenze sulle caratteristiche e sullo stato del proprio territorio presso tutti i cittadini ed in particolare presso le associazioni che costituiscono espressioni della cultura e dell'economia locale, attraverso la messa a disposizione del Quadro Conoscitivo e attraverso l'agevolazione della sua consultazione anche con procedure informatiche.
4. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti specifiche o tematiche al PSC nei seguenti casi:
 - a) adeguamento del piano alle disposizioni di legge, statali e regionali, che abbiano valenza territoriale;
 - b) recepimento delle previsioni di piani sovraordinati;
 - c) adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in programmi di intervento regionali o provinciali;
 - d) varianti specifiche che non modifichino le previsioni di cui alla LR 20/00, articolo 28, comma 2, lettere a), b), c) ed e);
 - e) modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo;
 - f) rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto.

Art. 6 - Perequazione

1. Il PSC è fondato sul principio della perequazione, che si esplica sui due livelli indicati ai commi seguenti.
2. **Perequazione urbanistica:**

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 77 delle N.T.A. del P.T.C.P. 2007, nell'ambito della redazione del PSC e del POC, applica i principi di perequazione mediante:

 - a) la classificazione delle aree potenzialmente interessabili da trasformazioni urbanistiche in tipologie caratterizzate da analoghe condizioni di fatto e di diritto;
 - b) il riconoscimento di diritti edificatori di pari entità a tutti i proprietari delle aree che si trovano in condizioni analoghe, indipendentemente dalla destinazione specifica, pubblica o privata, che verrà assegnata loro in base al disegno urbanistico dei piani;
 - c) la previsione della cessione gratuita al Comune delle aree relative alle dotazioni territoriali di 2° livello, ove non si prevede di concentrare gli interventi edificatori, in eccedenza rispetto alla cessione delle ordinarie dotazioni minime di legge per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (dotazioni territoriali di 1° livello, parimenti da cedere gratuitamente al Comune);
 - d) l'assegnazione effettiva dei diritti edificatori in sede di POC in modo che i proprietari delle aree interessate dalle trasformazioni concorrano alle dotazioni territoriali di 1° e 2° livello in misura equa quanto a ripartizione dei costi e dei benefici;
 - e) la previsione che i diritti edificatori possano essere utilizzati oltre che sulle aree che li generano anche mediante il trasferimento in aree di altra proprietà, quando ciò sia richiesto dalle necessità di realizzazione delle dotazioni territoriali.

Il PSC specifica nei diversi ambiti con caratteristiche omogenee i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali di 1° e 2° livello, con la finalità di perequare, ovvero ripartire equamente tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi i diritti e gli oneri medesimi. Il POC e i PUA, nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree. Il RUE stabilisce i criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del PSC.

3. **Perequazione territoriale – Dotazioni Territoriali di 1° e 2° livello:**

Al fine di promuovere il concorso dei soggetti privati al miglioramento delle condizioni territoriali ed ecologiche, il PSC prevede azioni di perequazione territoriale.

Tali azioni prevedono, per gli Ambiti di nuovo insediamento, sia residenziale sia extraresidenziale, la cessione di aree per la realizzazione degli obiettivi di qualità individuati dall'Amministrazione Comunale. Le aree da cedere devono essere scelte tra quelle specificatamente individuate dal PSC; in alternativa alla cessione, è ammessa la monetizzazione delle aree, con le modalità stabilite dal RUE, in accordo con l'Amministrazione Comunale. Il RUE dovrà stabilire in concreto, la modalità di determinazione del valore unitario di monetizzazione e il valore delle aree individuate come obiettivi dell'Amministrazione Comunale. L'attivazione delle azioni di perequazione territoriale, concorre al soddisfacimento della dotazione di servizi ordinariamente prevista per gli insediamenti.

4. **Indice perequativo e premialità volumetrica:**

Rappresenta l'indice edificatorio pubblico che genera diritti edificatori riservati all'Amministrazione Comunale per la promozione di interventi di edilizia pubblica.

Al fine di conseguire gli obiettivi del PSC, in termini di dotazioni territoriali, l'Amministrazione si riserva la possibilità di assegnare, in sede di formazione di POC, una quota di edificabilità premiale, tramite il trasferimento dell'intero o parte Indice Perequativo all'area fondiaria, oltre a quella attribuita con gli indici di fabbricabilità fondiaria. La premialità è finalizzata a incentivare: il trasferimento di edificabilità assegnata alle aree che l'Amministrazione intende acquisire, la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale, la qualità ambientale, edilizia e architettonica degli interventi. Il POC potrà stabilire ulteriori obiettivi per la realizzazione dei quali utilizzare meccanismi premiali alle aree che ricevono i diritti edificatori trasferiti, il PSC riconosce una possibilità edificatoria composta, oltre che dall'indice fondiario, anche dall'indice perequativo.

5. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di interesse pubblico e di qualità del PSC, i POC assoggetteranno le aree di trasformazione urbanistica (Ambiti) alla seguente ripartizione:
 - un'area privata, articolata in una porzione destinata alla concentrazione della capacità edificatoria riconosciuta dal POC e una porzione permeabile o di verde ecologico per garantire la qualità ecologico-ambientale dei nuovi interventi; essa comprende anche i suoli destinati a interventi di edilizia residenziale sociale;
 - un'area destinata alle dotazioni territoriali, di 1° e 2° livello (città pubblica), i suoli costituenti la quale vengono ceduti all'Amministrazione comunale a titolo gratuito, in cambio dell'intero o di parte dell'Indice Perequativo.
6. La contribuzione alle dotazioni territoriali, sia di 1° sia di 2° livello, avviene di norma nella forma della cessione di suoli (**perequazione fondiaria**). È demandata al POC la facoltà di specificare possibili modalità alternative di contribuzione alle dotazioni territoriali da parte dei soggetti attuatori. In particolare, la contribuzione sotto forma di suoli potrà essere integrata o sostituita dalla realizzazione di opere e attrezzature pubbliche, oppure di servizi di manutenzione urbana (**perequazione integrata**).
7. È altresì facoltà dell'Amministrazione Comunale, effettuate le opportune valutazioni in sede di POC, trasformare le capacità edificatorie destinate all'edilizia sociale privata in edilizia di libero mercato. A fronte di tale eventuale cambiamento di destinazione dei diritti edificatori, al soggetto attuatore verrà richiesta una contribuzione alle dotazioni territoriali in termini di suoli, opere o servizi, con particolare riferimento agli obiettivi fissati per le Situazioni urbane interessate.

Art. 7- Obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale e formazione del Piano Operativo Comunale

1. Costituiscono obiettivi strategici generali della pianificazione degli ambiti consolidati, da concretizzare normativamente nel POC e nel RUE:
 - a) il mantenimento e il rafforzamento del carattere multifunzionale degli ambiti, mediante una disciplina appropriata degli usi consentiti, ponendo comunque la necessaria attenzione alle condizioni di reciproca compatibilità di tali usi e ai livelli delle dotazioni territoriali nei vari contesti specifici;
 - b) il mantenimento del livello delle dotazioni territoriali acquisito, e ove necessario il suo accrescimento mediante la prioritaria destinazione a tale sistema delle dotazioni territoriali di eventuali aree libere o liberabili; al contempo vanno programmati limiti alla possibilità di accrescere il carico urbanistico in tali aree;
 - c) il miglioramento delle relazioni fruttive tra le varie componenti dell'ambito e fra i diversi ambiti urbani, da perseguire mediante il potenziamento della rete di percorsi ciclopeditoni e degli spazi di sosta privata e pubblica, una migliore organizzazione della mobilità privata, l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - d) la qualificazione dell'immagine urbana e il rafforzamento dell'identità dei luoghi, da raggiungere con specifici piani o progetti tematici (piani di valorizzazione commerciale, riqualificazione e messa in rete degli spazi collettivi pedonali o da pedonalizzare saltuariamente);
 - e) il miglioramento della funzionalità delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche - reti di smaltimento dei reflui, raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, barriere antirumore, ecc. -, da perseguire sia attraverso interventi diretti dei gestori delle reti, sia con il contributo dei soggetti attuatori degli interventi edilizi anche alla riqualificazione delle reti di carattere generale.
2. Il POC è costituito da una serie di schede e mappe in scala adeguata e da un articolato normativo.
3. Il POC consente, anche confrontando soluzioni alternative, un'accurata verifica della sostenibilità urbanistica, ambientale, economica e sociale delle iniziative proposte, che devono assicurare altresì elevati livelli di qualità urbana ed ecologico - ambientale e di partecipazione democratica.
4. A tale fine, ai sensi dell'art. 30, comma 10 della L.R. n. 20/2000, il POC di norma è formato a seguito di procedure concorsuali per selezionare in maniera concorrenziale gli Ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC.

La selezione delle proposte avverrà valutando la capacità dell'intervento di soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico - ambientale e gli Obiettivi Strategici dell'Amministrazione, definiti dal PSC, attribuendo priorità agli interventi di riqualificazione urbana, di realizzazione dell'edilizia residenziale sociale e all'attuazione della città pubblica.

5. Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC, il Comune può attivare un concorso pubblico, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico - ambientale definiti dal PSC. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili situati negli ambiti individuati dal PSC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula, ai sensi dell'art. 18, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi. Per gli ambiti di riqualificazione, l'attività di cui al presente comma è svolta, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 1-bis, della legge regionale n. 19 /1998, assicurando la massima partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e privati, nelle forme più idonee individuate dall'Amministrazione comunale, con particolare attenzione al coinvolgimento dei cittadini che risiedono o operano nell'ambito da riqualificare ovvero negli ambiti urbani interessati dagli effetti della riqualificazione. La deliberazione di approvazione del POC si esprime sulle specifiche proposte avanzate da amministrazioni, associazioni e parti sociali.
6. I criteri di selezione potranno riguardare: la localizzazione e l'entità delle aree di intervento; l'entità e la qualità delle aree di cessione; la tipologia e la qualità delle dotazioni territoriali previste; l'articolazione delle tipologie di residenza, comprese quelle afferenti all'edilizia residenziale sociale, e del mix funzionale connesso; le modalità e i tempi di attuazione indicati.
7. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili situati negli Ambiti individuati dal PSC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula, ai sensi dell'art. 18 della L.R n. 20/2000, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi.
8. Il POC, nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione, programma la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali e delle infrastrutture per la mobilità; per realizzare questo obiettivo in maniera coordinata, il POC può assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 6, il valore e gli effetti del PUA, ovvero individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e parametri.
9. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di trasformazione, il POC può assegnare quote di edificabilità, nell'ambito del dimensionamento complessivo stabilito dal PSC, quale equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione del vincolo di destinazione per le dotazioni territoriali o per le infrastrutture per la mobilità, qualora tali aree non possano essere acquisite mediante perequazione. Per il medesimo scopo il POC può prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di cui all'art. 18 della L.R. n. 20/2000, il recupero delle cubature afferenti alle aree da destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano, purché sia evidente la conformità alle prescrizioni, alle direttive e agli indirizzi del PSC.
10. Contestualmente alla redazione del POC, dovranno essere valutate, attraverso una specifica VALSAT di POC, le previsioni in esso contenute rispetto alle condizioni di sostenibilità esplicitate nella VALSAT del PSC con riferimento agli Obiettivi Strategici dell'Amministrazione, alle strategie per la qualità, per gli Ambiti di territorio interessate e a obiettivi di qualità ecologica, sociale, ambientale, della morfologia urbana e del sistema dei servizi. Tale valutazione sarà finalizzata a identificare gli impatti locali di ciascuna opera ed eventualmente a specificare ulteriori misure di mitigazione o compensazione in relazione alle peculiarità del territorio interessato e all'evoluzione delle sue caratteristiche ambientali.

Art. 8- Valutazione degli effetti degli interventi di trasformazione e monitoraggio dell'efficienza del PSC

1. Il PSC fa propri i contenuti della VALSAT, che costituisce parte integrante dello stesso strumento di pianificazione comunale. In virtù degli obiettivi strategici, generali e puntuali del Piano, tutti gli interventi volti al mantenimento, alla conservazione, alla tutela, alla valorizzazione e alla trasformazione del territorio devono risultare coerenti con quanto contenuto nella VALSAT e con le normative di indirizzo del PSC che li recepisce.
2. Gli interventi che vanno ad interessare gli ambiti di criticità, devono essere volti alla riduzione degli impatti che si manifestano attraverso:
 - a. l'interferenza delle nuove previsioni verso gli ambiti e gli elementi meritevoli di tutela e verso le risorse e le emergenze del territorio;
 - b. la preesistenza di elementi che limitino, contrastino o condizionino l'uso e la trasformazione degli immobili o le previsioni di piano.

3. Nelle disposizioni generali o nelle specifiche discipline d'ambito, il PSC definisce preventivamente la compatibilità delle previsioni attraverso i criteri di valutazione contenuti nella VALSAT, rinviando, dove necessario, ad eventuali approfondimenti in fase di pianificazione attuativa o esecutiva.
4. Le trasformazioni del territorio in fase di predisposizione di POC o di PUA devono risultare conformi e coerenti con le indicazioni contenute nella VALSAT. È facoltà dell'Amministrazione richiedere al soggetto attuatore o proponente specifiche valutazioni dell'impatto degli interventi in progetto o chiedere la previsione o la realizzazione di specifiche opere di compensazione o mitigazione ecologico – ambientale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65 delle Norme del PTCP vigente.
5. Il PSC promuove una fase di monitoraggio degli effetti del piano e degli interventi di trasformazione del territorio, secondo quanto indicato dalla VALSAT e da quanto indicato dall'analisi degli indicatori di compatibilità.
6. Al fine di garantire il controllo dell'adeguatezza delle azioni previste dalla pianificazione urbanistica comunale e la congruenza con le caratteristiche ambientali e territoriali dell'ambito comunale, l'Amministrazione Comunale effettua, in relazione all'attuazione delle previsioni, il monitoraggio del PSC e il controllo degli effetti ambientali, sociali ed economici indotti.
7. Il monitoraggio viene effettuato anche al fine della revisione o aggiornamento del PSC.
8. Il monitoraggio del PSC deve essere effettuato periodicamente e costituisce un sostanziale orientamento al fine della determinazione degli interventi da inserire nel POC, sia per quanto riguarda le azioni di trasformazione, sia per quanto riguarda le azioni di mitigazione degli impatti e di miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio comunale.
9. Il monitoraggio del PSC deve essere effettuato secondo gli indicatori, le componenti ambientali e la tempistica indicati nella VALSAT.
10. Il report dell'attività di monitoraggio, deve esplicitare la congruità dell'attuazione del piano, evidenziare l'eventuale insorgenza di elementi non previsti e indicare le eventuali necessità di intervenire con opportune misure ed azioni correttive.

TITOLO II – ASPETTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO

CAPO I – MACROCLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 9 - Partizione del territorio: i sistemi territoriali

1. I contenuti del PSC sono organizzati secondo tre distinti sistemi territoriali, al fine di esplicitare compiutamente i contenuti strutturali della pianificazione urbanistica comunale. Il PSC pertanto ripartisce il territorio nei tre sistemi territoriali di cui ai commi successivi.

2. **Territorio urbanizzato:**

Il territorio urbanizzato è costituito dalle aree effettivamente edificate o in corso costruzione ed i lotti in esse interclusi. Sono quindi classificate come territorio urbanizzato le porzioni di territorio comunale ricomprese all'interno dei perimetri di identificazione dei centri abitati o caratterizzati dalla prevalente presenza di manufatti ed elementi infrastrutturali. Oltre ai nuclei abitati appartengono al territorio urbanizzato anche le maggiori infrastrutture per la mobilità; gli insediamenti produttivi che abbiano carattere di continuità e consistenza rilevante; sono comprese inoltre le aree interessate da Piani Urbanistici Attuativi, adottati e approvati in attuazione del PRG previgente, anche se non ancora realizzati. Nel territorio urbanizzato il PSC persegue i seguenti obiettivi:

- a) la tutela del patrimonio edilizio di valore storico, culturale e testimoniale con particolare riguardo agli insediamenti ricadenti nei centri storici;
- b) il mantenimento, la qualificazione e l'incremento della rete dei servizi oltre ad un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e attività economiche e sociali compatibili negli ambiti urbani consolidati;
- c) la riqualificazione funzionale finalizzata al miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano degli ambiti da riqualificare;
- d) la valorizzazione del capitale fisso e delle potenzialità di sviluppo dell'apparato produttivo locale e interventi di mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici negli ambiti specializzati per attività produttive.

Il RUE, conformemente agli indirizzi successivamente esposti per i singoli ambiti, provvede a disciplinare le trasformazioni negli ambiti consolidati, gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare e gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive ricadenti nel territorio urbanizzato.

Il RUE potrà inoltre apportare integrazioni e variazioni di limitata entità alle previsioni di zonizzazione dei diversi ambiti interni al territorio urbanizzato con incremento complessivo delle previsioni, nel periodo ventennale di efficacia del PSC, in accordo con lo stato di attuazione del PSC stesso.

Il RUE, nel disciplinare gli interventi nel territorio urbanizzato, dovrà, generalmente, attenersi a dare continuità alle previsioni di zonizzazione del P.R.G. previgente, confermando, per le zone ad intervento edilizio diretto, gli indici di fabbricabilità fondiaria in esso stabiliti, e, per le zone ad intervento urbanistico preventivo, una volta esaurita la validità del piano urbanistico attuativo, assoggettare le relative aree anch'esse ad intervento edilizio diretto, assegnando un indice di fabbricabilità fondiaria pari a quello medio stabilito dal piano attuativo stesso.

Nel territorio urbanizzato sono individuati:

- a. **centri storici (ACS):** comprendono i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione. Essi sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria, dagli spazi inedificati e altri manufatti storici. Sono equiparati ai centri storici gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico, nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico ambientale e paesaggistica.
- b. **ambiti urbani consolidati (AUC):** riguardano le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione. Comprendono i tessuti insediativi di recente formazione che individuano i centri edificati continui con funzioni insediate prevalentemente residenziali; la disciplina generale per tali ambiti è stabilita dal successivo art. 12 e verrà dettagliata dal RUE:
- c. **ambiti specializzati produttivi di rilevanza comunale (ASP_C.):** sono ambiti produttivi consolidati quelli posti a Gossolengo, Quarto e Settima; tali ambiti sono definiti dall'art. A-13 della L.R. n 20/2000 come le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive.

Il PSC non individua alcun nuovo ambito specializzato produttivo di rilevanza comunale, confermando i tre poli produttivi consolidati esistenti, sulla base dei seguenti indirizzi:

- concentrazione dell'offerta, valutando rispetto a tale obiettivo la riconferma della capacità residua nella localizzazione esistente di Gossolengo, e prevedendo limitati ampliamenti per Quarto;

- recupero e la riqualificazione delle aree dismesse, per le quali il riuso dovrà tendere a migliorare l'assetto morfologico, funzionale ed ecologico ambientale: la dimostrazione del recupero e del riuso delle aree già compromesse e del patrimonio edilizio esistente ha rappresentato la precondizione per ogni previsione di espansione;
- collocazione delle nuove aree di Gossolengo in continuità con le aree già presenti, avendo tenuto altresì conto dei seguenti fattori localizzativi: sistema della mobilità e delle altre reti infrastrutturali, capacità residua già pianificata e collocazione all'interno del tessuto urbanistico, interferenza con zone ed elementi di interesse naturalistico ed ambientale, vulnerabilità del sistema delle acque;
- previsione, attraverso il POC, per tutte le trasformazioni urbanistiche relative a nuovi insediamenti, un'adeguata presenza di aree destinate a verde privato, anche tenendo conto del progetto di Rete Ecologica di cui al successivo art. 42.

Per tali ambiti, il PSC conferma la specializzazione funzionale prevalente (manifatturiera industriale e/o artigianale, terziaria, commerciale, turistico - ricettivo, ecc.); in essi, attraverso il POC, può essere prevista una quota destinata a funzioni integrative e compatibili rispetto alle funzioni prevalenti, al fine di qualificare complessivamente l'insediamento oltre una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali. Il POC potrà riservare una parte degli ambiti specializzati per attività produttive all'attuazione in regime di prezzo di cessione convenzionato nella misura di una percentuale pari al 20% delle aree destinate a detto utilizzo. L'attuazione di nuove previsioni di ambiti specializzati per attività produttive motivate da esigenze di sviluppo, riorganizzazione o trasferimento di specifiche aziende già insediate, è subordinata alla preventiva sottoscrizione di appositi accordi preventivi ai sensi dell'art 18 della L.R. 20/2000, contenenti i reciproci impegni, previsti nell'ambito del POC. Le aree produttive esistenti alla data di adozione del PSC, sono disciplinate dalla pianificazione urbanistica comunale, secondo le disposizioni di cui agli artt. 85, 87 e 88 delle N.T.A. del P.T.C.P. 2007. Gli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti, sono disciplinati dal RUE e sono attuati attraverso intervento diretto. Le procedure in variante specifica agli strumenti urbanistici comunali previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, come modificato dal D.P.R. n. 440/2000, relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive, sono ammissibili per l'ampliamento delle attività produttive esistenti in prossimità degli ambiti produttivi previsti dal PRG previgente. Dal momento dell'approvazione delle presenti norme si applicano le disposizioni dell'art. 30, comma 13, della L.R. 20/2000 che consentono gli interventi di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi comportanti variazioni al POC, ma non al PSC. Trovano applicazione anche le disposizioni dettate dall'art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000, in merito alle misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive. Per l'insediamento di nuove attività produttive aventi ricadute e impatti di rilievo sovracomunale, in aree non previste dai PSC, si applicano le procedure di Accordo di Programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica, di cui all'art. 40 della L.R. n. 20/2000.

- d. **ambiti per servizi (DOT):** riguardano le attrezzature e spazi collettivi che costituiscono il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva. Comprendono i servizi non a diretto servizio dell'insediamento, siano essi di proprietà pubblica o privata, purché assolvano compiti di interesse generale. Tali ambiti costituiscono la componente più rilevante della "città pubblica". Sono esclusi da tali ambiti le aree per la sosta veicolare e per il verde di quartiere diffuse nei tessuti consolidati;
- e. **ambiti di riqualificazione urbana (AR):** comprendono i tessuti urbanizzati per i quali il PSC prevede specifici interventi di riqualificazione, formale, morfologica, funzionale. Il PSC individua specificatamente 6 "Ambiti di Riqualificazione Urbana":
Piazza Roma a Gossolengo
Barattiera, Settima

Nel territorio urbanizzato sono altresì ricomprese le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, intesi quali gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti.

3. Territorio urbanizzabile:

Il territorio urbanizzabile è costituito dalle porzioni di territorio comunale oggetto di trasformazione finalizzata alla realizzazione di nuovi insediamenti e di nuova urbanizzazione. Riguarda l'insieme degli interventi di nuova urbanizzazione. Il territorio urbanizzabile è quindi riferito agli *ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali (ANSR)*, agli *ambiti destinati a nuovi insediamenti produttivi (ANSP)* ed agli *ambiti per nuovi servizi*. Il territorio urbanizzabile è individuato, prioritariamente, nelle aree limitrofe al tessuto urbanizzato esistente ed in continuità con questo anche al fine di concorrere alla riqualificazione degli stessi, nell'ipotesi di evoluzione del sistema insediativo per un arco temporale di anni venti.

Le previsioni urbanistiche definite nel PSC avvengono nel rispetto delle indicazioni contenute nel Quadro Conoscitivo e nella VALSAT, a cui tutti gli strumenti di pianificazione e progettazione devono riferirsi per dare concreta attuazione del PSC.

Per tali aree il PSC propone una regolamentazione generale, specifica per ogni Ambito, al fine di garantire una trasformazione urbana organica e sostenibile, integrata con il tessuto circostante e nel rispetto delle risorse economiche e fisiche esistenti, indicando, per ogni Ambito, i relativi obiettivi strategici dell'Amministrazione.

In tali Ambiti il PSC prescrive l'applicazione della perequazione, territoriale, sociale e urbanistica, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/2000.

Le eventuali suddivisioni in sub-comparti attuativi degli ambiti destinati a nuovi insediamenti (ANS) sono affidate al POC il cui dimensionamento dovrà essere effettuato in considerazione dei disposti degli articoli 63, 64 e 73 del PTCP 2007, al fine di promuovere un ordinato sviluppo dei tessuti residenziali, secondo criteri quali-quantitativi.

Gli ambiti per i nuovi insediamenti, di cui all'art. A-12 della L.R. n. 20/2000, sono collocati in aree limitrofe al territorio urbanizzato, avendo tenuto in conto dell'accessibilità ai servizi primari e secondari ed ai servizi di trasporto collettivo. L'individuazione di tali ambiti di nuova urbanizzazione è avvenuta sulla base dei seguenti criteri:

- a) ricerca di forme insediative compatte rispetto a quelle frammentate e polverizzate, anche al fine del contenimento dei costi di infrastrutturazione primaria e di una migliore accessibilità ai servizi;
- b) incentivazione della riqualificazione funzionale e della ristrutturazione delle scene e dei vuoti delle frange urbane;
- c) assenza di espansioni di tipo lineare lungo le arterie stradali e le conurbazioni diffuse;
- d) rispetto degli andamenti morfologici dei suoli e percezione degli elementi significativi del paesaggio;
- e) previsione di formazione di cortine e mascherature a verde puntuali o continue;
- f) assenza della monofunzionalità residenziale, tramite la più ampia diversificazione funzionale degli usi ad integrazione e servizio della residenza.

Le previsioni del PSC si attuano attraverso il POC.

Ambiti e comparti attuativi:

Il PSC, nel territorio urbanizzabile, trova attuazione per Ambiti, ovvero le parti di territorio definite dal PSC in base a caratteri propri e ad obiettivi di pianificazione, classificate e disciplinate in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, norme di attuazione.

Nell'ipotesi di impossibilità o di impraticabilità di attuazione contemporanea dell'intero Ambito, l'attuazione può essere effettuata per Comparti, ovvero le porzioni di territorio in cui si opera previo Piano Urbanistico Attuativo o attraverso progetto unitario, con il coordinamento dei soggetti interessati. Il comparto è quindi una parte dell'ambito. Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro non contigue, dette sub-comparti. Il Progetto Planivolumetrico di ogni PUA riferito ad un comparto, dovrà dimostrare che l'intervento non pregiudicherà la realizzazione integrale della parte rimanente dell'ambito; in tali casi dovrà essere presentata una tavola che dimostri la razionalità urbanistica e la possibilità tecnica di realizzazione della parte rimanente dell'ambito; l'approvazione di questa tavola da parte dell'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del PUA relativo al rispettivo sub-ambito, le conferisce il valore di indicazione programmatica per la realizzazione dei successivi sub-ambiti.

In tali ipotesi il POC prevederà la elaborazione di una proposta progettuale di massima, sia di carattere planivolumetrico, sia di natura impegnativa sui tre livelli perequativi, presentato da tutti i proprietari interessati dalla perimetrazione dell'Ambito. L'accordo finale su tale proposta progettuale, che sarà approvata dall'Amministrazione, garantirà l'attuazione dell'Ambito per Comparti successivi.

In considerazione delle disposizioni del PSC in materia di tutela delle risorse e di compatibilità delle trasformazioni con i caratteri fisici ed ambientali del territorio, le trasformazioni del territorio negli ambiti/comparti urbanizzabili devono rispettare le seguenti disposizioni.

Tutti gli interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi volumi edilizi e alla sistemazione del suolo con caratteristiche di impermeabilità, devono prevedere opportune infrastrutture ed attrezzature atte a:

- a. contribuire alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, anche nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- b. realizzare opportuni sistemi di raccolta, accumulo e smaltimento delle acque meteoriche al fine di non aggravare le infrastrutture pubbliche nei momenti di massimo carico e in momenti di eventi eccezionali.

In particolare gli interventi possono prevedere, all'interno delle aree destinate alle dotazioni territoriali, ambiti sistemati a verde con idonei caratteri morfologici e dimensionali in grado di svolgere funzione di accumulo temporaneo delle acque meteoriche, in attesa della loro immissione nelle reti di collettamento pubbliche.

In ogni caso tutti gli interventi devono essere realizzati in conformità alle caratteristiche dimensionali e prestazionali delle infrastrutture pubbliche e nel rispetto di eventuali studi e progetti specifici predisposti dall'Amministrazione Comunale.

Il PSC rinvia al POC disposizioni specifiche e le caratteristiche di tali attrezzature, all'interno dei singoli ambiti urbanizzabili.

Il POC ed i PUA, a seguito di una più approfondita considerazione delle caratteristiche del territorio e delle condizioni di fattibilità degli interventi, potranno apportare rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, purché non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela. In ogni caso le superfici di più esatta determinazione determinate dal POC e dai PUA, non potranno discostarsi dalla Superficie Territoriale degli ambiti individuati dal PSC, di oltre il 2%.

Nel territorio urbanizzabile sono individuati:

- a. **ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali (ANSR):** comprendono le porzioni di territorio nelle quali il PSC propone specifici interventi per nuove edificazioni per funzioni abitative e compatibili con la residenza e infrastrutturazioni;
- b. **ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente extraresidenziali (ANSP):** comprendono le aree di nuovo insediamento con funzioni insediabili prevalentemente produttive, artigianali e terziarie;
- c. **ambiti per servizi (ANSS):** riguardano le attrezzature e spazi collettivi che costituiscono il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva. Comprendono i servizi non a diretto servizio dell'insediamento, siano essi di proprietà pubblica o privati purché assolvano compiti di interesse generale. Tali ambiti costituiscono la componente più rilevante della "città pubblica". Sono esclusi da tali ambiti le aree per la sosta veicolare e per il verde di quartiere diffuse nei tessuti consolidati.

Il POC definisce i nuovi insediamenti da attuarsi nel proprio arco temporale di attuazione, all'interno degli ambiti delimitati e disciplinati dal PSC. Il POC in particolare perimetra le aree di intervento e definisce per ciascuna di esse le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale. Per la definizione dei contenuti del POC l'Amministrazione Comunale può attivare le procedure di concertazione con i privati stabilite dal comma 10 dell'art. 30 della L.R. n. 20/2000.

4. Territorio rurale:

Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato e non urbanizzabile, caratterizzato dalla necessità di integrare e rendere coerenti politiche volte alla salvaguardia di valori naturali, ambientali e paesaggistici con politiche volte a garantire lo sviluppo delle attività agricole. Riguarda tutte le porzioni di territorio comunale esterne ai centri abitati ed al territorio urbanizzato ed urbanizzabile. In questo senso risultano compresi nel territorio rurale anche gli insediamenti realizzati in funzione della conduzione del fondo e destinati alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività agricole, e le infrastrutture minori per la mobilità oltre i limiti di individuazione dei centri abitati. Il territorio rurale si caratterizza per la necessità di integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a favorire lo sviluppo di attività agricole sostenibili. Nel territorio rurale il PSC persegue gli obiettivi:

- a) di sviluppo di una agricoltura sostenibile e multifunzionale;
- b) di preservazione dei suoli ad elevata vocazione agricola;
- c) del mantenimento di una comunità rurale vitale, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
- d) del mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;
- e) di tutela e valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali non rinnovabili, ivi comprese quelle che supportano il sistema produttivo agricolo e di promozione di modelli colturali compatibili con la tutela delle risorse naturali;
- f) di incentivazione della fruizione turistica e di attività ricreative e sportive all'aria aperta, compatibili con le tutele paesaggistiche, anche promuovendo la complementarietà tra attività agricole e offerta di servizi ricreativi e turistici;
- g) della difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e della salvaguardia della sicurezza del territorio e delle risorse naturali e ambientali;
- h) della valorizzazione e salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
- i) di salvaguardia dell'efficienza della rete ecologica nell'ambiente rurale e del miglioramento della biodiversità;
- j) di valorizzazione dello spazio rurale per il riequilibrio ambientale e la mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani.

Il RUE favorisce e promuove gli interventi di recupero edilizio e di rifunionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale con riferimento al recupero degli edifici di interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, sia in funzione delle esigenze delle attività agricole e di attività complementari quali l'agriturismo, sia per un largo ventaglio di altre destinazioni d'uso, quali la residenza, le attività di servizio e terziarie, le attività culturali, ricreative, sociali, assistenziali, religiose, turistiche, ricettive, ricreative purché compatibili con la conservazioni degli elementi che connotano il valore storico-culturale degli edifici. La regolamentazione ordinaria degli interventi di trasformazione consentiti è definita dal RUE. Sono, comunque, ammessi per gli insediamenti esistenti adeguamenti tecnologici, residenza, trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali, ricettività in particolare agrituristica. Le modificazioni in via ordinaria sono consentite alle seguenti condizioni:

- a. rispetto e salvaguardia delle tipologie e morfologie degli insediamenti rurali;
- b. compatibilità con i caratteri propri del territorio agricolo.

Le trasformazioni complesse sono sottoposte a intervento convenzionato disciplinato dal RUE. Si identificano trasformazioni complesse gli interventi che comportino modifiche sostanziali delle morfologie degli insediamenti e la trasformazione delle pertinenze, incluse le forme produttive di agrienergia. Alla convenzione è demandato il compito di qualificare il progetto degli elementi del paesaggio rurale, dimostrandone la congruità con i caratteri del paesaggio locale e la sostenibilità complessiva degli interventi, in particolare rispetto ai fattori che determinano eventuali maggiori carichi insediativi. Sono comunque assoggettati a convenzionamento gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica che riguardano:

- a) opere edilizie significative sotto il profilo insediativo (interventi di nuova costruzione che determinano un incremento di superficie utile maggiore di mq 1.000,00);
- b) elementi/caratteri/strutture delle preesistenze patrimoniali del territorio rurale;
- c) tipologie di interventi od opere di grande impegno territoriale così come definiti dall'allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005;

nel caso in cui comportino una o più delle seguenti fattispecie:

1. determinino sullo stato del contesto paesaggistico e dell'area, modificazioni ed alterazioni, valutate coerentemente alla metodologia di verifica della compatibilità paesaggistica di cui al D.P.C.M 12 dicembre 2005 e ss., tali da indurre fenomeni di criticità e rischio paesaggistico;
2. incidano significativamente sui cicli ecologici dell'ambiente;
3. comportino comunque necessità di infrastrutturazione e dotazione di servizi che esulino dall'auto-organizzazione consolidata degli ambienti agricoli, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità (approvvigionamento idrico, trattamento delle acque reflue e dei rifiuti, accessibilità e mobilità, ecc).

Sono altresì assoggettati a convenzionamento gli interventi finalizzati alla realizzazione di:

- a) attrezzature e infrastrutture produttive connesse ad attività zootecniche ad eccezione degli ammodernamenti di attività esistenti fino ad un massimo di 1.000,00 mq;
- b) strutture e impianti per la filiera agroalimentare (trasformazione e distribuzione organizzata);
- c) impianti per la produzione di energia da fonte alternativa, eccedenti gli impianti di produzione per "l'autoconsumo" aziendale.

Sono inoltre assoggettati a convenzionamento gli interventi di recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, che riguardano:

- a. recupero edilizio di edifici esistenti di particolare valore tipologico documentario individuabili nello specifico elaborato del RUE;
- b. edifici aventi superficie lorda maggiore di 1.000,00 mq;
- c. edifici e infrastrutture destinati alla produzione di energia elettrica, gas e vapore, ed edifici destinati a servizi di informazione e comunicazione.

L'intervento soggetto a convenzionamento comporta la stipula di convenzione pubblica o atto unilaterale d'obbligo, da trasciversi a cura e spese degli interessati, per le cessioni gratuite o gli asservimenti all'uso pubblico delle aree necessarie per l'urbanizzazione, ove necessario, e per le determinazioni di dettaglio progettuale finalizzate al perseguimento dell'obiettivo prioritario di tutela e valorizzazione degli ambiti rurali. L'intervento soggetto a convenzionamento può prevedere il concorso di diversi soggetti attuatori e può prevedere che gli interventi di trasformazione urbanistico edilizia possano essere realizzati per diversi lotti funzionali, a condizione che la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo relativo al primo intervento, ne preveda il coordinamento progettuale. Il RUE disciplina nel territorio rurale gli interventi di recupero e di nuova edificazione del patrimonio edilizio in funzione delle esigenze delle aziende agricole, oltre alle opere di sistemazione delle aree di pertinenza e di mitigazione ambientale. Il RUE specifica la disciplina degli interventi nel territorio rurale, secondo i seguenti orientamenti:

- a) sono ammesse le opere da destinare alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art.

2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché alle attività economiche integrative e compatibili (turismo culturale, agriturismo, fattorie didattiche, promozione dei prodotti tipici);

- b) l'unità spaziale di riferimento è determinata dall'unità agricola (UA), intesa quale complesso organizzato dei beni (strutture fondiari, edilizie, miglioramenti fondiari, attrezzature tecniche, finalizzati all'attività agricola avente i caratteri di stabilità e continuità necessari per la produzione agroalimentare e la valorizzazione del territorio agricolo. L'azienda agricola è identificata nell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna, cui è fatto riferimento per tutti i dati quantitativi eventualmente rilevanti;
- c) per superfici asservite all'intervento si intendono le superfici catastali in utilizzazione da parte delle aziende agricole, ricadenti all'interno del territorio comunale, indipendentemente dalle forme di possesso. Le superfici asservite ad un intervento non possono essere asservite ad altri interventi. L'asservimento deve essere registrato, a cura e spese degli interessati, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari;
- d) gli interventi edilizi dovranno porre particolare attenzione alle caratteristiche identitarie e distintive del paesaggio agrario, alla conservazione dei caratteri architettonici che connotano il sistema insediativo storico e al recupero delle singole tipologie edilizie di matrice storica, così come identificate nell'elaborato di PSC n. QCST08 denominato "*edifici, insediamenti e nuclei di interesse storico-architettonico*";
- e) negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola e negli ambiti agricoli periurbani, sono inoltre ammessi, mediante intervento edilizio diretto, gli interventi di ampliamento e di nuova edificazione per il soddisfacimento di esigenze funzionali, di adeguamento tecnologico anche in ragione di sopravvenute modifiche alle norme di settore;
- f) la costruzione di nuovi edifici residenziali destinati alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle aree utilizzate dell'azienda agricola;
- g) gli interventi di nuova edificazione di attrezzature e infrastrutture produttive sono subordinati alla presentazione al Comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento decennale della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola e la demolizione dell'immobile al cessare dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare;
- h) gli interventi di nuova costruzione di edifici residenziali e produttivi dovranno prioritariamente attenersi alla conservazione o ricostruzione della tipologia distributiva originaria dell'insediamento.

Nel territorio rurale sono individuati:

- ***ambiti di valore naturale, ambientale (AVN),***
- ***ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVP),***
- ***ambiti agricoli periurbani (AAP),***
- ***insediamenti e infrastrutture del territorio rurale,***
- ***dotazioni ecologico - ambientali.***

CAPO II – ASSETTO TERRITORIALE STRUTTURALE

Art. 10 - Centri storici (ACS)

1. Ai sensi dell'art. A-7 della L.R. n. 20/2000, gli ambiti ACS comprendono i tessuti urbani di antica formazione del Capoluogo e dei nuclei frazionali di Quarto e Settima che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione, di cui all'elaborato QC-C2 Fascicolo: Sistema insediativo storico – testimoniale ed ambientale. Sono equiparati al centro storico gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico – ambientale e paesaggistica e che costituiscono il "patrimonio edilizio extraurbano di interesse storico, culturale e testimoniale", di cui all'art. 46 delle presenti Norme.
2. Per i suddetti ambiti il PSC persegue strategie di tutela dell'ambiente, di sviluppo delle potenzialità socio-economiche, di eliminazione dei fattori di degrado ed abbandono nonché obiettivi di tutela del patrimonio edilizio di valore storico – architettonico, culturale, testimoniale e di recupero e riqualificazione delle aree libere. In tali ambiti il PSC promuove la tutela e la valorizzazione del tessuto edificato esistente.
3. Il PSC si attua per intervento edilizio diretto nel rispetto delle categorie d'intervento assegnate nelle tavole della disciplina particolareggiata del RUE ovvero mediante piano urbanistico attuativo (PUA) riferito a due o più particelle edilizie per le quali si richieda contestualmente permesso di costruire, tale PUA potrà essere d'iniziativa pubblica o privata e non è soggetto a POC.
4. Con riferimento a specifici accordi con soggetti privati, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000, il POC può altresì prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante piano urbanistico attuativo d'iniziativa pubblica o privata (PUA), con parametri urbanistici ed edilizi indicati dal POC nel rispetto tuttavia delle categorie d'intervento assegnate nelle tavole della disciplina particolareggiata del RUE.
5. Per gli ambiti ACS, indipendentemente dalla presenza o meno nello stato di fatto di usi agricoli, produttivi o di servizio a significativo impatto ed in contrasto con la residenza, il PSC sancisce la prevalenza della funzione residenziale civile con l'obbligo quindi di ricondurre a compatibilità tutte le funzioni e gli usi presenti in contrasto con la funzione residenziale, nel rispetto della legislazione vigente in materia,
6. Il RUE specificherà gli usi che, negli ambiti di cui al presente articolo, possono ritenersi complementari e compatibili con l'uso residenziale ed i rapporti che devono intercorrere tra uso principale ed usi complementari, fermo restando che, fatti salvi gli edifici specialistici, le superfici utili destinate ad usi residenziali devono essere sempre superiori al 50% delle superfici utili esistenti e costruibili.
7. Tutti gli usi ammessi dalle presenti norme, sia esistenti che di progetto, non devono presentare caratteri di insalubrità o molestia e devono risultare compatibili con la prevalente funzione residenziale assegnata dal PSC agli ambiti ACS.
8. In caso di trasformazioni edilizie relative ad un intero edificio o a più edifici è ammesso il mantenimento o l'insediamento ex novo di funzioni ed usi diversi da quelli sopra previsti previa formazione di un Piano di Recupero (PUA), che valuti la compatibilità dell'uso proposto con l'impianto tipologico dell'edificio e con le caratteristiche urbanistiche dell'area e garantisca una dotazione minima di posti auto di pertinenza, in parcheggi o autorimesse, secondo quanto previsto, per le diverse categorie funzionali, dal RUE. Tale Piano di Recupero (PUA) dovrà seguire le procedure di cui all'art. 35 della L.R. 20/2000 ma potrà essere autorizzato anche se non ancora inserito nel POC, e ciò al fine di favorire la qualificazione urbanistica ed ambientale dei tessuti di impianto storico, con particolare riferimento a quelli degradati.
9. Il RUE, nel regolamentare con maggiore dettaglio gli ambiti ACS, indicherà i casi nei quali sono previsti, anche per intervento diretto, il recupero dei sottotetti nonché limitate modifiche delle caratteristiche planivolumetriche degli edifici privi di valore storico – culturale, fermo restando che per tutti gli interventi "diretti" di ristrutturazione edilizia senza vincolo alle trasformazioni tipologiche e planivolumetriche dovranno essere osservati i seguenti criteri ed indici urbanistici:

SM	Superficie minima di intervento	=	SF (superficie fondiaria di pertinenza)
SU	Superficie utile max	=	Massima esistente +30%
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	Come definiti dal RUE
H	Altezza massima	=	Altezza massima preesistente
D1	Distanza minima dai confini di proprietà	=	Distanze minime preesistenti (per parti nuove D1≥ 5 metri)
D2	Distanza minima dai confini della zona ACS	=	Distanze minime preesistenti (per parti nuove D2≥ 5 metri)
D3	Distanza minima fra edifici	=	Distanze minime preesistenti (per parti nuove D3≥

			10 metri
D4	Distanza minima fra le strade	=	D4 ≥ 5 metri o esistente se più favorevole

10. Al fine di favorire le operazioni di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di aumentare, ove possibile, la dotazione di parcheggi di pertinenza e di autorimesse, in sede di RUE, e senza che ciò costituisca variante al PSC, potranno essere ammessi per i recuperi e gli eventuali ampliamenti degli edifici privi di valore storico-architettonico limiti di distanza inferiori rispetto a quelli sopra riportati previo assenso scritto e trascritto delle ragioni confinanti, fermo restando il rispetto dei minimi previsti dal Codice Civile ed il rispetto del criterio della visuale libera.
11. Negli ambiti ACS non è ammesso l'abbattimento degli alberi di pregio se non per comprovati motivi, sulla base di una specifica documentazione firmata da un tecnico abilitato secondo le modalità indicate dal RUE, ed è prescritto il recupero e la riqualificazione ambientale delle aree libere sostituendo l'albero abbattuto con uno della stessa essenza o similare.
12. Il RUE definisce la perimetrazione dei centri storici e ne individua gli elementi peculiari e le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio. Il PSC stabilisce inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali e alla tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico.
13. I Centri storici sono soggetti a politiche ed interventi di conservazione e valorizzazione ambientale ed edilizia tesi alla salvaguardia e al recupero dell'identità storica e tradizionale degli insediamenti. Per essi il PSC persegue l'obiettivo di tutela del patrimonio edilizio di valore storico, culturale e testimoniale, di recupero e riqualificazione delle aree libere, nonché di sviluppo delle potenzialità socio-economiche e di eliminazione dei fattori di degrado presenti.
14. Nei centri storici valgono i seguenti principi generali di tutela e conservazione:
 - a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;
 - b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;
 - c) non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.
15. Il RUE prevede, per motivi di interesse pubblico e in ambiti puntualmente determinati, la possibilità di attuare specifici interventi in deroga ai principi stabiliti dal comma 5. Nell'ambito di tali previsioni, il RUE individua inoltre le parti del tessuto storico urbano prive dei caratteri storico-architettonici, culturali e testimoniali, ai fini dell'eliminazione degli elementi incongrui e del miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia.
16. Il PSC conforma le proprie azioni ai seguenti ulteriori obiettivi specifici:
 - a. ricostituzione e mantenimento del paesaggio urbano storico e identificazione degli originari caratteri dei centri in relazione con il loro contesto;
 - b. tutela dell'integrità del reticolo viario e dell'impianto urbano e mantenimento delle tipologie edilizie storiche, evidenziando i caratteri di unitarietà e tipicità dei luoghi attraverso la valorizzazione dei segni storici e la conservazione degli elementi architettonici di dettaglio, come materiali, componenti edilizie, colori, ecc.
17. Il RUE, coordinando e specificando le previsioni del PSC, disciplina gli interventi diretti: al miglioramento della vivibilità e qualità ambientale del centro storico; alla sua riqualificazione e allo sviluppo delle attività economiche e sociali; alla tutela e valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio.
18. Il POC individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva, anche attraverso programmi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. n. 19 del 1998.
19. In ragione del preminente interesse pubblico del miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia del centro storico, il RUE individuerà ambiti di riqualificazione ove sono altresì ammessi, previa pianificazione urbanistica attuativa, interventi di ristrutturazione urbanistica, finalizzati alla promozione, nel rispetto dell'impianto urbano originario, di un nuovo "fatto urbano" coerente e integrato con il tessuto storico.
20. Il RUE specifica la disciplina particolareggiata degli interventi sugli edifici e sulle aree libere, conformemente agli indirizzi di tutela formulati per gli insediamenti di interesse storico, culturale e testimoniale dalle presenti norme. In tali ambiti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere orientati alla conservazione degli elementi originari ancora conservati, costitutivi delle tipologie edilizie e delle aggregazioni urbane.
21. In ogni caso gli interventi edilizi dovranno tendere alla salvaguardia degli aspetti di interesse storico-testimoniale in riferimento sia alla conformazione degli interi insediamenti che alla configurazione dei corpi edilizi.

22. Gli interventi edilizi, oltre a salvaguardare gli elementi ancora presenti in condizione originaria, dovranno porre particolare riguardo alle caratteristiche essenziali e distintive dei diversi impianti insediativi, alla conservazione delle preesistenze e delle aree libere di pertinenza.
23. Gli interventi di trasformazione dovranno essere orientati alla salvaguardia degli aspetti di interesse storico-testimoniale, sia con riguardo alla morfologia delle unità urbane, sia con riferimento alla tipologia degli edifici. Gli interventi edilizi dovranno porre particolare attenzione alle caratteristiche identitarie e distintive dei diversi impianti urbani, alla conservazione dei caratteri architettonici che connotano il sistema insediativo storico e al recupero delle singole tipologie edilizie di matrice storica, salvaguardando i rapporti originari tra spazi d'uso privato e collettivo.
24. La natura degli elementi architettonici, il ruolo del centro storico all'interno del territorio urbano e la connotazione della trama viaria ed edilizia, orientano gli obiettivi di miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia verso il mantenimento e la valorizzazione delle corti e delle aree libere interne al tessuto insediativo storico. L'identità urbana locale del centro storico è, infatti, specificatamente riconoscibile nelle relazioni tra i nodi dello spazio pubblico e privato, i manufatti edilizi e gli spazi di connessione.
25. Al fine di rafforzare gli elementi identitari e di favorire un complessivo recupero di vivibilità e permeabilità del centro storico, il PSC favorisce la riqualificazione degli spazi aperti, in modo da incrementare e valorizzare la trama dei percorsi pedonali, anche quali occasioni di riutilizzo compatibile del patrimonio edilizio esistente e di realizzazione di nuovi nodi dello spazio di interesse collettivo.
26. Per il conseguimento di tali obiettivi, negli ambiti specificatamente individuati dal RUE, sarà incentivata la modifica di destinazione d'uso in senso commerciale e terziario degli spazi siti al piano terra degli edifici che si affacciano all'interno delle corti, anche attraverso l'attivazione di politiche intersettoriali, previa progettazione che definisca:
 - l'integrazione coerente di detti spazi nel patrimonio edilizio storico;
 - il sistema della fruibilità pedonale della corte;
 - il sistema della sosta e della mobilità veicolare, normalmente esterno al sistema delle corti.
27. Al fine della riqualificazione e sviluppo delle attività economiche e sociali, della tutela e valorizzazione del tessuto storico, del riuso del patrimonio edilizio, e per garantire la continuità degli esercizi commerciali, il RUE potrà valutare l'opportunità che negli spazi ai piani terra degli edifici non sia ammesso l'insediamento di nuove attività finanziarie ed assicurative, immobiliari, professionali, di ricerca, selezione e fornitura di personale, di noleggio e leasing. Le attività escluse verso l'affaccio alle pubbliche vie potranno essere, invece, ammesse all'interno delle corti con l'osservanza delle prescrizioni particolari inerenti l'incremento della permeabilità dei centri storici di cui ai precedenti commi.

Art. 11 - Ambiti urbani consolidati (AUC) e Aree produttive esistenti

Ambiti urbani consolidati

1. Gli ambiti urbani consolidati si riferiscono alle parti del territorio urbanizzato totalmente o parzialmente edificate con continuità che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi rilevanti di riqualificazione.
2. Gli ambiti urbani consolidati sono costituiti:
 - a) da insediamenti edilizi di vecchia formazione presenti nei centri e nei nuclei abitati;
 - b) dagli ambiti prevalentemente residenziali a bassa o media densità edilizia, realizzati prevalentemente dalla seconda metà del novecento;
 - c) da insediamenti residenziali realizzati negli ultimi decenni con piani di urbanizzazione;
 - d) dalla rete delle attrezzature e degli spazi collettivi di più recente attrezzamento.
3. In questi ambiti la pianificazione comunale persegue l'obiettivo del mantenimento, della qualificazione e, ove necessario, dell'incremento della rete dei servizi e di un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili. Favorisce inoltre la qualificazione funzionale ed edilizia attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché attraverso il cambio della destinazione d'uso. La pianificazione è indirizzata inoltre al miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano, in particolare nelle porzioni dove essa è condizionata dalla presenza di traffico di attraversamento o dalla vicinanza di impianti produttivi ed alla qualificazione funzionale ed edilizia degli insediamenti.

Insediamenti produttivi esistenti

4. Questi ambiti sono riferibili a:

3 .Insediamenti produttivi polifunzionali:

Sono costituiti da zone edificate a partire dai primi decenni del novecento che ricadono internamente al territorio urbanizzato, totalmente o parzialmente edificate, a prevalente destinazione artigianale e, in limitati e circoscritti casi, produttiva, in compresenza con altre attività terziarie di diverso genere e relative abitazioni di servizio.

Questi insediamenti sono destinati alle funzioni di carattere produttivo e terziario e abitative esclusivamente se di servizio alle attività prevalenti. Il RUE provvede ad articolare e distinguere questi insediamenti con riferimento all'indice fondiario medio di zona ovvero alle masse volumetriche esistenti, individuando inoltre eventuali aree pertinenziali inedificabili, oltre a definire gli interventi di recupero, ampliamento e completamento degli stessi, nonché i cambi di destinazione d'uso volti a favorire la loro riqualificazione funzionale.

4. Insediamenti per attività terziarie:

Si riferiscono a complessi e aree di recente costruzione che ricadono internamente al territorio urbanizzato, con destinazione commerciale o per altre attività di carattere terziario. Il RUE specifica le diverse tipologie funzionali dei singoli insediamenti, definisce per ciascuno i carichi urbanistici consentiti individuando inoltre eventuali aree pertinenziali di servizio inedificabili.

Art. 12 - Ambiti di riqualificazione urbana (ARU)

11. Il PSC prevede interventi di riqualificazione urbana, disciplinati successivamente dal POC, di dimensioni e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione della città e persegue:

- a. il miglioramento delle condizioni di salubrità e sicurezza;
- b. l'arricchimento della dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti;
- c. la riduzione della congestione urbana, garantendo l'accessibilità nelle sue varie forme;
- d. il risparmio dell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento del consumo delle risorse energetiche;
- e. la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento agli alloggi di edilizia residenziale sociale, nell'osservanza di quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato della L.R. n. 20/2000.

12. Gli Ambiti ARU riferiscono dunque a complessi edilizi e zone che necessitano di politiche di riqualificazione funzionale e riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità, ovvero di misure volte al superamento delle condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale presenti.

13. Costituiscono ambiti da riqualificare le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità. Il POC, per le parti urbane che necessitano di riqualificazione ed elencate di seguito, e determina, per ciascuna di esse, gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i livelli minimi di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da assicurare nonché la quota massima dei carichi insediativi che potranno essere realizzati nell'ambito dell'intervento di riqualificazione.

14. Il PSC individua specificatamente 2 "Ambiti di Riqualificazione Urbana":

Piazza Roma a Gossolengo
Barattiera, Settima

Art. 13 - Ambiti per nuovi insediamenti residenziali (ANSR)

1. Gli Ambiti per i nuovi insediamenti prevalentemente residenziali, destinati all'insediamento di nuove funzioni prevalentemente abitative, sono costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, individuati prioritariamente nelle aree limitrofe ai centri edificati. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili. Con tali Ambiti il PSC si pone come obiettivo di mantenere la forma urbana, con particolare riferimento al Capoluogo.
2. L'edilizia residenziale da attuare può essere di forma libera o convenzionata e pubblica.
3. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle indicate all'art. 9, punti 1 e 2.
4. I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione unitaria mediante PUA, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi e garantire i principi di perequazione.
5. Il PSC perimetra gli ambiti del territorio comunale che possono essere destinati a tali nuovi insediamenti e stabilisce una prima individuazione delle dotazioni territoriali richieste per ciascun ambito.
6. Gli ambiti di ampliamento degli abitati per nuovi insediamenti dovranno essere caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenze e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con esse compatibili; essi si riferiscono alle aree di nuova infrastrutturazione. Gli interventi di modifica degli assetti strutturali di questi territori dovranno porre particolare attenzione alla manutenzione ed al potenziamento della rete scolante per assicurare il normale deflusso delle acque meteoriche, oltre alla messa in atto di interventi finalizzati al mantenimento dell'invarianza idraulica del territorio in seguito alle nuove urbanizzazioni. Al fine di non incrementare significativamente gli apporti d'acqua piovana alle reti di smaltimento e per favorirne il riutilizzo, è

prescritta la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale; in relazione alla dimensione dell'intervento e della particolare situazione idraulica locale, potranno inoltre prescriversi sistemi di raccolta e accumulo delle acque piovane di adeguata capacità da localizzarsi a monte dell'immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente. L'individuazione grafica degli ambiti contenuta nella cartografia PSC02 ha carattere puramente indicativo; il POC, anche attraverso le procedure di concertazione previste dal comma 10 dell'art. 30 della L.R. n. 20/2000, definisce l'esatta delimitazione degli ambiti all'interno delle aree comprese nel territorio urbanizzabile indicato nelle cartografie di PSC. Il POC individua gli ambiti, o parti di essi, da attuarsi nel proprio arco temporale di validità e definisce per ciascuno di essi le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale; i nuovi complessi insediativi sono, di norma, sottoposti a progettazione unitaria (PUA) estesa agli interi ambiti individuati dal PSC e, nel caso in cui le previsioni del POC attengano a stralci funzionali degli stessi (Comparti), la loro attuazione è subordinata alla compilazione di uno studio di massima sull'infrastrutturazione dell'intero comparto, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi. L'attuazione degli ambiti programmati nell'arco temporale di validità del POC è comunque subordinata alla preventiva verifica dell'idoneità dell'impianto di depurazione delle acque e della capacità del ricettore finale a supportare i carichi aggiuntivi derivanti dagli interventi previsti. Il RUE disciplina le attività consentite nelle aree e negli edifici esistenti in questi ambiti fino all'approvazione del POC o dei piani urbanistici attuativi, conformemente alle disposizioni dell'art. 5 della L.R. n. 31/2002.

Art. 14 - Ambiti per nuovi insediamenti produttivi (ANSP)

1. Sono gli ambiti destinati all'espansione per attività produttive industriali ed artigianali, localizzati in prossimità ad ambiti industriali e artigianali esistenti e direttamente connessi al sistema viabilistico di collegamento intercomunale.
2. Per le aree produttive il PSC propone la qualificazione di nuove aree per interventi produttivi a rafforzamento del sistema industriale, artigianale.
3. Gli interventi di modifica degli assetti strutturali di questi territori dovranno porre particolare attenzione alla manutenzione ed al potenziamento della rete scolante per assicurare il normale deflusso delle acque meteoriche, oltre alla messa in atto di interventi finalizzati al mantenimento dell'invarianza idraulica del territorio in seguito alle nuove urbanizzazioni. Al fine di non incrementare significativamente gli apporti d'acqua piovana alle reti di smaltimento e per favorirne il riutilizzo, è prescritta la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale; in relazione alla dimensione dell'intervento e della particolare situazione idraulica locale, potranno inoltre prescriversi sistemi di raccolta e accumulo delle acque piovane di adeguata capacità da localizzarsi a monte dell'immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente. L'individuazione grafica degli ambiti contenuta nella cartografia PSC02 ha carattere puramente indicativo; il POC, anche attraverso le procedure di concertazione previste dal comma 10 dell'art. 30 della L.R. n. 20/2000, definisce l'esatta delimitazione degli ambiti all'interno delle aree comprese nel territorio urbanizzabile indicato nelle cartografie di PSC. Il POC individua gli ambiti, o parti di essi, da attuarsi nel proprio arco temporale di validità e definisce per ciascuno di essi le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale, individuando inoltre, se del caso, eventuali ambiti da realizzare come aree ecologicamente attrezzate. I nuovi complessi insediativi sono, di norma, sottoposti a progettazione unitaria estesa agli interi ambiti individuati dal PSC e, nel caso in cui le previsioni del POC attengano a stralci funzionali degli stessi, la loro attuazione è subordinata alla compilazione di uno studio di massima sull'infrastrutturazione dell'intero comparto, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi. L'attuazione degli ambiti programmati nell'arco temporale di validità del POC è comunque subordinata alla preventiva verifica dell'idoneità dell'impianto di depurazione delle acque e della capacità del ricettore finale a supportare i carichi aggiuntivi derivanti dagli interventi previsti. Il RUE disciplina le attività consentite nelle aree e negli edifici esistenti in questi ambiti fino all'approvazione del POC o dei piani urbanistici attuativi, conformemente alle disposizioni dell'art. 5 della L.R. n. 31/2002.
4. Il PSC individua 4 Ambiti per nuovi insediamenti extraresidenziali, 2 nel capoluogo e 2 a Quarto.
5. Per tutti gli interventi deve essere dimostrato, in fase di predisposizione del piano attuativo, che l'attuazione del comparto non provochi aggravio in termini di flussi veicolari pesanti e leggeri al sistema costituito dalla viabilità ordinaria.
6. Per il nuovo insediamento produttivo a Quarto posto a nord dell'abitato ed a ovest dell'attuale comparto produttivo lungo la SS 45, si tratta di un ambito d'ampliamento destinato alle attività già esistenti, quindi senza opere di urbanizzazione. Gli elementi vegetazionali lineari presenti sono tutelati ai sensi dell'art. 31 delle presenti NTS.

7. In tutto il territorio comunale è vietato l'insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui all'art. 6, del D.Lgs. n. 334/1999.
8. Per ogni intervento deve essere dimostrata e garantita la mancanza di nocività per l'ambiente, al fine di prevenire e scongiurare ogni forma di inquinamento idrico, atmosferico ed acustico e garantire un corretto smaltimento dei residui di produzione.
9. Il requisito della compatibilità ambientale, così come definito al precedente comma, è condizione primaria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività produttiva.

Art. 15 - Impianti per la distribuzione del carburante (IDC)

1. Il PSC persegue l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza della rete mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento e la qualificazione della stessa. Il RUE definisce i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree per l'installazione dei nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e per la ristrutturazione ed il potenziamento degli esistenti, conformemente al D.Lgs. n. 32/1998 e alla delibera del Consiglio Regionale n. 355/2002, come modificata con deliberazione dell'Assemblea legislativa del 5 febbraio 2009 n. 208.
2. Gli Ambiti IDC corrispondono agli ambiti relativi alle aree attualmente occupate da stazioni di servizio e distribuzione carburanti e con le aree necessarie alla razionalizzazione e all'ammodernamento della rete distributiva carburanti che potranno essere individuate in sede di POC sulla base delle esigenze che emergeranno nel territorio comunale per il periodo di validità ed efficacia del PSC.
3. Per tali ambiti il PSC persegue strategie di liberalizzazione, razionalizzazione, ammodernamento e qualificazione della rete di distribuzione esistente in conformità alla vigente legislazione in materia e alle *"Norme regionali di indirizzo programmatico"* di cui alla D.C. Reg. n. 355 dell'8/5/2002 e deliberazione dell'Assemblea legislativa del 5 febbraio 2009 n. 208.
4. Il PSC individua con apposito simbolo grafico, sulla tavola QC C03 le aree per impianti esistenti e attrezzature per la distribuzione del carburante. (n. 2 impianti distribuzione carburanti).
5. Gli impianti e le attrezzature per la distribuzione del carburante, ad opera del POC, possono essere localizzati inoltre anche all'interno degli ambiti industriali e artigianali consolidati;
Sono inoltre ammessi, fuori dalla perimetrazione dei centri abitati, all'interno delle fasce di rispetto della viabilità.
6. Nel rispetto della normativa vigente, gli impianti e attrezzature per la distribuzione del carburante possono inoltre svolgere le funzioni complementari previste dalle vigenti normative in materia.
7. Il POC determina gli indici urbanistico - edilizi per la modifica o la realizzazione di impianti stradali di distribuzione carburanti, volti a favorire lo sviluppo dell'attività non-oil. Nell'individuazione delle aree per gli impianti di distribuzione carburanti, ai sensi dell'art. 30, comma 14, della L.R. n. 20/2000, il POC tiene conto della necessità di superfici adeguate per le aree di rifornimento, di parcheggio e di sosta temporanea di automobili e autoveicoli pesanti, nonché per idonee aree verdi e per le aree dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti.
8. Parametri urbanistici ed edilizi:
Si assumono quelli relativi agli indici di edificabilità urbanistico - edilizio indicati nella D.C. Reg. n. 355 dell'8/5/2002 come modificata dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa del 5 febbraio 2009 n. 208, da precisare ed integrare in sede di RUE per le parti non regolamentate negli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna, fatta salva l'entrata in vigore di norme legislative diverse da quelle vigenti alla data di adozione del PSC e le possibilità di deroga richiamate al successivo comma 12.
9. Fino alla determinazione da parte del POC di tali indici, le superfici massime, in mq, sono quelle indicate al punto 5.5 della Delibera di C.R. n. 355/2002 come modificata dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa del 5 febbraio 2009 n. 208.

Art. 16 - Esercizi commerciali

1. Per quanto attiene alla definizione delle diverse tipologie di esercizi commerciali, le terminologie di riferimento sono quelle stabilite dal D.Lgs. n. 114 del 31.3.1998, dalla L.R. n. 14 del 5.7.1999 e dai relativi strumenti attuativi, tra cui, in particolare, i criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, approvati con deliberazione di C.R. n. 1253/1999 in applicazione dell'art. 4 della L.R. 14/1999. Ad integrazione di tali definizioni, si stabilisce che, nel caso di nuovi esercizi commerciali, sono comunque considerate strutture di vendita di prodotti alimentari quelle in cui la superficie di vendita del settore extralimentare sia inferiore al 30% della SV complessiva.

Art. 17 - Ambiti di valore naturale e ambientale (AVN)

1. Sono gli ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale e in quanto tali meritevoli di una particolare disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione.

2. Si riferiscono ad ambiti territoriali in cui prevedere progetti e iniziative finalizzati alla valorizzazione e alla fruizione degli aspetti di particolare interesse naturalistico e ambientale presenti in essi.
3. Gli ambiti di valore naturale e ambientale, individuati nella tavola PSC01, sono costituiti da quelli indicati ai commi seguenti.

4. **Le aree boscate:**

Allo scopo di attuare la tutela del sistema vegetazionale, il PSC individua nella tavola PSC02 le aree forestali, da sottoporre ad azioni prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica. A tal proposito si richiama l'art.31 c. 4 delle presenti norme.

Al fine di perseguire tali finalità, nelle aree boscate sono ammessi esclusivamente:

- a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al Piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;
- b. la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente PSC, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;
- c. gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'allegato alla legge regionale n. 25 novembre 2002, n. 31, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- d. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e sub-regionali;
- e. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e sub-regionali;
- f. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

5. **Filari e siepi:**

Il PSC individua nella tavola PSC02 filari, siepi e arbusteti quali elementi vegetazionali di significativo interesse naturalistico e paesistico che, posti prevalentemente tra i diversi appezzamenti, lungo i percorsi agricoli ed i canali irrigui, contraddistinguono e connotano il paesaggio agrario.

Le finalità della tutela per questi elementi, esplicitate al successivo articolo 31, sono volte a recuperare, ricostruire, potenziare la trama storica del rapporto vegetazione – acqua – coltivazioni, che costituisce una caratteristica significativa del paesaggio agrario, delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale.

6. **Il reticolo idrografico:**

Il PSC individua come aree di valore naturale e ambientale le fasce A1, A2, A3 e B1 del reticolo idrografico, rappresentate nella tavola PSC02 e disciplinate dall'art. 32 delle presenti norme.

7. **Il Parco del Trebbia:**

Tra le AVN rientrano anche le aree a parco, quindi anche il Parco Regionale del Basso Trebbia, disciplinato dalla L.R. 19 4 Novembre 2009. Il Comune di Gossolengo è interessato dalla Zona B, dalla Zona C e dalla Zona Preparco. In attesa dell'approvazione del Piano Territoriale del Parco, per queste zone la L.R 19/2009 prevede:

1. Nella zona B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti e sono vietate le seguenti attività:

- a) l'attività venatoria;
- b) la circolazione motorizzata ad eccezione della circolazione funzionale allo svolgimento delle attività agrosilvopastorali e dei mezzi autorizzati;
- c) le attività estrattive;
- d) il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed elicotteri, fatte salve le operazioni di soccorso ed emergenza;
- e) l'accensione di fuochi;
- f) il campeggio libero;
- g) la bonifica delle zone umide;
- h) l'immissione di specie alloctone;

- i) l'eliminazione della vegetazione autoctona, se non finalizzata alla ricomposizione degli elementi naturali e alla sicurezza idraulica;
 - j) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;
 - k) la costruzione di nuove opere edilizie, gli ampliamenti degli edifici esistenti e l'esecuzione delle opere di trasformazione del territorio non specificatamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - l) fatto salvo quanto disposto dal comma 15, la realizzazione di nuove strade e piste nonché l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione delle piste temporanee per la gestione idraulica e la protezione civile, per le quali è d'obbligo l'immediato ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'utilizzo.
2. Nelle zone B valgono le seguenti norme:
- a) nella zona B1 le opere in alveo e gli interventi idraulici sono ammessi esclusivamente sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela delle acque, sicurezza idraulica, salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'alveo e mantenimento della varietà e molteplicità delle biocenosi fluviali e riparie;
 - b) nella zona B2, l'attività forestale è consentita compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale e comunque entro i limiti e le modalità previsti dalle P.M.P.F.;
 - c) nelle radure della zona B2 sono ammessi l'allevamento e il pascolo allo stato brado;
 - d) sul patrimonio edilizio esistente vengono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lett. a), b), c), d) dell'Allegato alla L.R. n. 31/2002, ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.
3. Nella zona C di protezione ambientale sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e sono vietate le seguenti attività:
- a) l'attività venatoria;
 - b) le attività estrattive;
 - c) il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed elicotteri, fatte salve le operazioni di soccorso ed emergenza;
 - d) il campeggio libero;
 - e) la bonifica delle zone umide;
 - f) la costruzione di nuove opere edilizie non funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco;
4. Nella zona C sono ammesse le seguenti attività:
- a) l'allevamento zootecnico, se funzionalmente connesso con l'attività agricola ed esclusivamente di tipo non intensivo, nel rispetto delle norme ambientali ed igienico – sanitarie vigenti;
 - b) lo spandimento dei reflui zootecnici, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - c) sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo nonché quelli di ristrutturazione edilizia secondo le definizioni di cui alle lett. a), b), c), d), f) dell'Allegato alla L.R. n. 31/2002, ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, anche con mutamento di destinazione d'uso, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune;
 - d) nuovi interventi edilizi funzionali all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse alla multifunzionalità delle aziende agricole ed alla differenziazione del reddito, purché compatibili con le finalità istitutive del Parco, qualora se ne dimostri il reale fabbisogno tramite un Piano di sviluppo aziendale, nel rispetto delle norme vigenti degli strumenti urbanistici comunali;
 - e) interventi di manutenzione, ammodernamento ed adeguamento igienico degli impianti tecnologici comunali.
5. Per quanto riguarda le attività istituzionali del ministero della difesa valgono le disposizioni di cui alla legge 24/12/76 n. 898 e s.m.i., e al decreto legislativo 29/11/97 n. 464.

6. In attesa del Piano Territoriale del Parco, che definirà limiti e condizioni alle trasformazioni urbane, nelle zone D e in Area Contigua valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
7. Nel periodo compreso tra l'istituzione del Parco e l'entrata in vigore del regolamento di settore di cui all'art. 38 della L.R. n. 6/2005, l'attività venatoria in area contigua è consentita esclusivamente sui terreni non ricompresi in istituti di protezione provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed è disciplinata dal Piano Faunistico Venatorio provinciale e dai relativi calendari venatori, applicando le seguenti limitazioni:
 - a) per ogni stagione venatoria la caccia non potrà essere svolta successivamente al 31 dicembre, eccetto la caccia di selezione agli Ungulati;
 - b) la caccia potrà essere svolta solo in tre giornate fisse a settimana individuate preventivamente dall'ATC interessato;
 - c) il territorio ricadente in area contigua contribuisce alla capienza complessiva dell'ATC con un numero di cacciatori determinato dal valore dell'indice di densità venatoria, individuato annualmente per l'ATC dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 8 della L.R. 8/94 e s. m. i., ridotto di un decimo.
8. In ogni caso, qualora l'area contigua ricada in Zone di Protezione Speciale si applicano, se più restrittive, le misure di conservazione adottate ai sensi del Decreto 17 ottobre 2007 del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e s.m.i.
9. E' comunque vietato l'esercizio venatorio da appostamento fisso e il prelievo in deroga di cui all'articolo 9 della Direttiva Comunitaria n. 79/409/CEE.
10. L'esercizio dell'attività venatoria in area contigua è organizzato in collaborazione con l'ATC territorialmente interessato.
11. Fatte salve le disposizioni legislative vigenti in materia, nella zona C del Parco e nell'area contigua, le manifestazioni cinofile di carattere nazionale e internazionale riconosciute dall'ENCI sono ammesse, ad esclusione del periodo dal 1 aprile e il 31 luglio, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità istitutive del Parco.
12. Nelle aree contigue, il Piano territoriale del Parco, tenuto conto della pianificazione provinciale di settore e fatte salve le potenzialità dei giacimenti definite dal PIAE, stabilisce indirizzi, criteri e prescrizioni per le attività estrattive, da attuarsi tramite piani delle attività estrattive comunali.
13. Sino all'approvazione del Piano Territoriale del Parco, nell'Area Contigua sono consentite le attività estrattive secondo quanto previsto e prescritto dalla pianificazione provinciale e comunale di settore, nel rispetto delle seguenti ulteriori precisazioni:
 - a) è consentito portare a termine le attività estrattive in atto;
 - b) sui progetti di cava conseguenti a procedure di VIA già concluse, dovrà essere acquisito il nulla osta dell'Ente di gestione del Parco limitatamente agli aspetti di recupero ambientale;
 - c) per i comparti estrattivi con volumetrie residue inseriti nei poli di PAE per i quali non sia ancora stata conclusa la procedura di VIA, all'interno della Conferenza dei servizi di cui all'art. 18, comma 6, della L.R. 9/1999, dovrà essere acquisito il nulla osta dell'Ente di gestione del Parco;
 - d) i nuovi strumenti di pianificazione settoriale e le loro varianti, prima della loro approvazione, sono sottoposti, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 6/2005, al parere di conformità dell'Ente di gestione del Parco.
14. Per quanto riguarda l'assetto futuro delle aree al termine dell'attività, vale quanto segue:
 - a) all'interno di ogni polo estrattivo, nella fascia indicata dal PIAE 2001 (Tav. P2 - "Poli estrattivi di ghiaia nel bacino del Trebbia" e NTA, Allegato 6.1) e più prossima all'alveo del fiume, al termine dell'attività, previo idoneo restauro naturalistico e paesaggistico, le aree individuate nella cartografia suddetta saranno ricomprese automaticamente in zona B;
 - b) nella rimanente porzione del polo, il recupero a fini agricoli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - c) dovrà essere assicurata una porzione (pari ad almeno il 6% dell'area) di copertura vegetale naturale (filari, siepi, macchie arbustive, ecc.);

d) a conclusione dell'attività estrattiva, le porzioni suddette saranno ricomprese automaticamente in zona C.

15. Non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti fissi di trasformazione di inerti nell'ambito del parco e nelle aree contigue. Gli impianti classificati dal PIAE 2001, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi (tabella 6.25 della "Relazione tecnica" del PIAE 2001), sono ammessi in area contigua alle condizioni stabilite dal PIAE stesso. Al termine dell'attività, le aree occupate dagli impianti classificati quali non compatibili dal PIAE 2001 nella tabella 6.25 predetta, e sue eventuali modifiche, nonché le porzioni incompatibili degli altri impianti, in forza delle disposizioni degli artt. 59 e seguenti delle NTA del PIAE 2001, dovranno essere incluse in fascia B del parco. Solo nelle aree contigue e internamente ai poli estrattivi potranno essere utilizzate nuove attrezzature mobili (come definite dagli artt. 2 e 58 delle NTA del PIAE 2001: *"Impianti temporanei di prima lavorazione di trasformazione degli inerti"*) collegate alle cave in esercizio, da smantellare ad esaurimento dell'attività.

16. Per quanto riguarda la viabilità di servizio agli impianti di trasformazione esistenti e alle attività di cava, all'interno del territorio del Parco e nell'Area contigua non potranno essere attivati ulteriori collegamenti viabilistici salvo quelli finalizzati a limitare il disturbo all'ambiente e/o a ridurre il percorso dei mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto, dalle cave ai cantieri. Tali nuovi tracciati sono sottoposti al nulla-osta di cui all'art. 40 della L.R. n. 6/2005 da parte dell'Ente di gestione del Parco e smantellati al termine dei lavori con il ripristino dei luoghi alle condizioni originarie. Al fine di ridurre l'impatto della viabilità in esercizio, in sede di rinnovo di nuove concessioni, devono essere previsti interventi di riqualificazione attraverso la riduzione delle esistenti sezioni stradali e il ripristino delle fasce laterali.

17. In tutte le zone del Parco e nell'area contigua è vietato l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero rifiuti.

8. Per tutti gli ambiti di valore naturale, ambientale e paesaggistico, valgono le seguenti disposizioni comuni:
- dovrà essere mantenuta la conduzione agricola del territorio a favore del presidio territoriale e della difesa dell'ambiente;
 - dovrà essere perseguita la massima interazione dei valori oggetto della tutela con le attività multifunzionali delle aziende e l'incremento delle forme di sviluppo locale integrato compatibili con le specifiche disposizioni di tutela dei singoli sistemi, zone ed elementi indicate dalla componente paesistica del presente piano;
 - dovranno essere sviluppate le funzioni orientate all'offerta di servizi ambientali, ad un utilizzo sostenibile della risorsa silvicola, alla fruizione a scopi turistico – ricreativi, scientifico – didattici e culturali, alla valorizzazione delle produzioni agro-zootecniche ambientalmente sostenibili;
 - dovrà essere privilegiato il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione di quello storico-testimoniale;
 - dovrà essere favorita, in coerenza con gli indirizzi del P.I.A.E., il ripristino delle aree oggetto di attività estrattive perseguendo l'integrazione di tali interventi con il contesto territoriale in cui sono inserite.

Art. 18 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVP)

- Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, come perimetrati nella Tavola PSC 02, sono riferiti alle parti del territorio rurale con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee per tradizione storica, caratteristiche geomorfologiche e pedologiche dei terreni, qualità agronomica, vocazione e specializzazione ad una attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione; in essi è favorita l'attività di aziende strutturate e competitive, che utilizzino tecnologie ad adeguata compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e sicurezza alimentare dei prodotti.
- Per tali ambiti il PSC si ispira a strategie di conservazione dell'integrità fisica del territorio e ad obiettivi atti ad assicurare il proseguimento dell'attività agricola, anche in aziende non vitali o con nuclei familiari pluriattivi, quale principale garanzia per il mantenimento dei caratteri paesaggistici, ambientali e socio-economici tipici del territorio, nonché a favorire uno sviluppo armonico del territorio, anche in presenza di attività non legate all'agricoltura, in modo da salvaguardarne i caratteri tipici di ruralità, mediante criteri localizzativi che limitino fortemente le presenze insediative non funzionali all'attività agricola e ne contengano l'impatto ambientale e paesaggistico.
- In tale prospettiva, il PSC riconosce un ruolo strategico anche al consolidamento dell'insediamento abitativo nei nuclei e centri frazionali minori, sia come occasione di recupero di risorse da investire nell'attività produttiva agricola (attraverso, ad esempio, la vendita del patrimonio edilizio non più funzionale all'attività produttiva

agricola), sia come funzione di presidio del territorio e di ancoraggio dell'economia agrituristica ed occasione di implementazione delle relazioni umane e sociali.

4. Vengono in ogni caso esclusi dal territorio rurale gli interventi edilizi e le trasformazioni d'uso che possono compromettere l'equilibrato sviluppo delle attività produttive esistenti generando eccessive sottrazioni di suolo produttivo e conflitti di carattere ambientale e funzionale.
5. Negli ambiti AVP il PSC persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:
 - a. tutelare e conservare del sistema dei suoli agricoli produttivi, rafforzandone e sostenendone la competitività e la struttura del sistema agricolo e zootecnico, in particolare negli ambiti caratterizzati da una forte pressione insediativa;
 - b. evitare la compromissione con l'insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola e volti allo sviluppo sostenibile delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi che assicurino dotazioni infrastrutturali e attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo, al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, alla trasformazione e all'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione;
 - c. migliorare la qualità ambientale del territorio rurale, attraverso la riduzione degli impatti delle attività agricole in contesti di fragilità ambientale ed insediativa con l'incentivazione di interventi di rinaturazione;
 - d. rispettare il sistema edificatorio storico esistente e il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante;
 - e. favorire la conservazione della destinazione agricola dei suoli, l'accorpamento dei terreni e la ricomposizione fondiaria ed il mantenimento dell'unità aziendale attraverso l'ottimizzazione del dimensionamento delle aziende;
 - f. favorire l'ammodernamento e il miglioramento delle strutture produttive agricole, garantendo la sostenibilità e competitività dell'attività agricola anche consentendo gli interventi edilizi volti ad assicurare le necessarie dotazioni infrastrutturali;
 - g. favorire il concorso delle aziende agricole al miglioramento della qualità ambientale del territorio di pianura attraverso l'adozione di misure agro-ambientali con riferimento a quelle specificatamente definite per le "aree preferenziali" dal PRSR e dal PRIP che tengono conto delle priorità ambientali assegnate ad ogni diverso contesto territoriale; favorire, al contempo, il concorso delle aziende agricole alla ricostituzione della rete ecologica secondo gli orientamenti definiti dal presente Piano;
 - h. disciplinare il recupero e la valorizzazione del patrimonio esistente e non più utilizzato ai fini agricoli e la nuova edificazione nel territorio agricolo, secondo criteri morfologici, tipologici e localizzativi coerenti con i caratteri tradizionali dell'insediamento e dell'ambiente rurale;
 - i. individuare zone di rispetto visuale degli insediamenti rurali di pregio e definire ambiti destinati all'espansione dei nuclei rurali attivi nel rispetto degli schemi morfologici del territorio;
 - j. incentivare il trasferimento di attività non connesse e/o incompatibili con l'uso agricolo dei suoli ad altre zone appropriate del territorio appositamente individuate dal PSC;
 - k. favorire tecnologie a minor dispendio energetico negli impianti produttivi aziendali ed agroindustriali.
6. Negli ambiti AVP il PSC si attua:
 - a) di norma per intervento diretto in tutti i casi di manutenzione, recupero, qualificazione, razionalizzazione, ristrutturazione e ampliamento inferiore o uguale al 30% della superficie utile del patrimonio edilizio connesso ad aziende agricole esistenti, ovvero già utilizzato per scopi civili o produttivi extragricoli alla data di adozione del PSC;
 - b) per intervento diretto supportato da Piano di riqualificazione ed ammodernamento aziendale nel rispetto degli indirizzi contenuti nell'art. A-19 della L. R. n. 20/2000, per tutti i casi di ampliamento eccedenti il 30% dell'esistente o di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione o di nuove residenze agricole qualora sia dimostrata l'insufficienza di quelle esistenti;
 - c) per intervento preventivo (PUA agricolo) nei casi di nuova edificazione richiesta da aziende di nuova formazione sia per processi di accorpamento che di scorporo di aziende esistenti anche se solo in parte ricadenti nel territorio comunale;
 - d) tramite specifico convenzionamento in tutti i casi di trasformazioni complesse, come definite dall'art. 11 delle presenti Norme.
7. Gli interventi, funzioni ed usi ammessi negli ambiti AVP sono tutti quelli inerenti la pratica colturale agricola con i relativi edifici, servizi, attrezzature ed impianti specificati nel RUE e quelli inerenti il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio sparso in territorio rurale pure dettagliatamente regolamentati nel RUE, nel rispetto dei vincoli sovraordinati, dei vincoli di recupero conservativo degli edifici di valore storico-architettonico individuati nel PSC e della L.R. n. 20/2000.
8. Fatte salve le prescrizioni per la tutela degli acquiferi sotterranei, sono ammessi:
 - a) gli interventi di recupero, riqualificazione, completamento e ampliamento degli edifici aziendali esistenti;

- b) gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione sono ammessi solo in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola, previsti dagli strumenti di pianificazione, o dai programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della normativa comunitaria;
 - c) la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale è ammessa in ragione dei piani e programmi di cui alla lettera b) e qualora le nuove esigenze abitative, connesse all'attività aziendale, non siano soddisfacibili attraverso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
9. Le nuove edificazioni saranno comunque inserite in un progetto unitario esteso all'intero centro aziendale ove si dimostri la impossibilità di soddisfare i fabbisogni attraverso il recupero dei fabbricati esistenti.
10. E' consentito il recupero abitativo degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola secondo gli indirizzi dettati dall'art. 11 delle presenti Norme.
11. Particolare attenzione si dovrà porre alla tutela degli elementi costitutivi del paesaggio agrario storico.

Art. 19 - Ambiti agricoli di periurbani (AAP)

1. Il PSC individua, nella Tavola PSC02, all'interno di questi ambiti, aree agricole poste a stretto contatto con il tessuto urbano e urbanizzabile e di cui ne costituisce il margine. Tali ambiti sono chiamati a svolgere per il tessuto edificato esistente e futuro:
- a. funzioni ecologiche di cuscinetto/margine tra ecosistemi a diverso grado di antropizzazione;
 - b. funzione paesaggistica di connotazione del rapporto tra spazi aperti e spazi edificati di frangia;
 - c. funzioni di valenza conservativa degli ambiti agricoli.
2. Gli ambiti AAP coincidono con le aree agricole limitrofe al territorio urbanizzato del Capoluogo comunale che per caratteristiche geomorfologiche ed assenza dei vincoli d'intervento sanciti dalle presenti norme potrebbero, in tutto o in parte, essere interessate da nuove edificazioni agricole, che invece si vogliono limitare per evitare contrasti con la prevalente funzione residenziale riconosciuta ai tessuti urbani consolidati con i quali gli ambiti agricoli periurbani vengono a contatto.
3. Per questi ambiti il PSC è orientato a strategie di consolidamento del ruolo di transizione tra insediamenti urbani consolidati e territorio riservato alle produzioni agricole, perseguendo obiettivi:
- di limitazione della nuova edificazione di strutture produttive agricole destinate all'allevamento zootecnico o ad attività contrastanti con la funzione residenziale delle aree urbane con le quali vengono a contatto;
 - di incentivazione di attività integrative del reddito agrario e di attività agrituristiche e di impianti colturali arborei in grado di aumentare la biopotenzialità dei siti, sviluppare l'agricoltura biologica, garantire il presidio del territorio ed il consolidamento dei versanti in dissesto idrogeologico, migliorare l'equilibrio idrogeologico e della rete idraulica;
 - di promozione di attività integrative del reddito agrario dirette a:
 - a. soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero;
 - b. contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche e di servizi ambientali.
4. Per tali ambiti l'obiettivo del PSC è dunque quello del mantenimento degli usi agricoli (con l'esclusione di nuove attività zootecniche), che consentano:
- a. la conservazione degli spazi aperti;
 - b. la valorizzazione e la qualificazione del paesaggio attraverso l'organizzazione di colture a basso impatto ambientale;
 - c. la riorganizzazione delle aree di frangia.
5. Al fine di impedire il processo di abbandono delle aree agricole periurbane, il PSC favorisce inoltre:
- a. il mantenimento dell'attuale grado di compattazione delle aree periurbane;
 - b. l'insediamento di colture specializzate compatibili con il tessuto urbano adiacente;
 - c. l'insediamento di attività di interesse pubblico e generale, quali strutture ricreative, per il tempo libero, servizi ambientali e dotazioni ecologiche, purché permettano il mantenimento dell'uso agricolo del suolo.
6. Al fine della compensazione ecologica delle trasformazioni del territorio e per attuare le misure compensative previste dal PSC e dalla VALSAT, in queste aree possono essere realizzate:
- a. opere di mitigazione/compensazione dei tracciati viabilistici;
 - b. opere di ricostruzione della struttura del paesaggio;
 - c. opere di protezione a tutela delle risorse umane ed ambientali.
7. Fatte salve le disposizioni contenute nel precedente comma, sono sempre consentiti interventi di piantagione, ricostruzione degli elementi vegetazionali caratteristici quali siepi, filari, arbusteti; viceversa è vietato qualsiasi intervento che riduca il patrimonio arboreo.

Art. 20 – Impianti fissi di lavorazioni inerti

1. Nelle zone individuate nella tavola PSC 01 - Aspetti strutturanti- come “Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti” è consentito l’insediamento di impianti di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, stagionatura, distribuzione, confezionamento di inerti provenienti da attività estrattive; gli impianti di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se connessi ad impianti di lavorazione inerti; gli impianti di lavorazione e taglio di pietre “naturali”.
2. Il Piano delle attività estrattive (PAE) può provvedere ad un più puntuale definizione dell'area interessata dagli impianti, alla definizione dei parametri urbanistici ed edilizi, delle attività ammesse, nel rispetto di quanto già disciplinato nel PIAE vigente.
3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alle norme di settore del PAE e PIAE vigenti. Le possibilità d'intervento in tali ambiti sono normate nel RUE fra le attività produttive."

CAPO III – INFRASTRUTTURE E SERVIZI PER LA MOBILITÀ

Art. 21 - Rete stradale

Il PSC, per quanto di competenza, classifica le strade ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni.

- a. **strada extraurbana secondaria**, di cui alla lettera C, dell’art. 2, del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
 - b. **strada urbana di quartiere**: sono le strade comunali interne al centro abitato, di cui alla lettera E, dell’art. 2, del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
 - c. **strade locali**: sono le restanti strade del territorio comunale ad esclusione della rete viaria podereale ed interpodereale, di cui alla lettera F, dell’art. 2, del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
 - d. **itinerario ciclopeditoneale**: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada, di cui alla lettera F-bis, dell’art. 2, del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).
1. Il PSC persegue l’obiettivo del miglioramento del sistema di mobilità e di trasporto su gomma, con misure di razionalizzazione e messa in sicurezza dei tracciati stradali esistenti, di miglioramento e manutenzione della viabilità urbana e in territorio rurale, di formazione di fasce di mitigazione degli impatti, di risanamento delle situazioni di inquinamento acustico e atmosferico.
 2. Il PSC, al successivo art. 26, definisce le fasce di rispetto della rete viaria esistente e di progetto, conformemente alla disciplina vigente, al fine della salvaguardia di spazi da destinare alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all’ampliamento delle arterie esistenti, ad aree di sosta per la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture, a percorsi pedonali e ciclabili.
 3. Il PSC individua altresì:
 - a. viabilità puntuale intesa come l’individuazione di nodi e intersezioni critiche sulla viabilità principale;
 - b. rete di base d’interesse regionale in progetto (Pedemontana);
 - c. Tangenziale Sud (PC);
 - d. rete della viabilità d’interesse nazionale/regionale;
 - e. viabilità extraurbana provinciale;
 - f. principali strade urbane di penetrazione e/o scorrimento esistenti;
 - g. principali strade urbane di penetrazione e/o scorrimento in progetto;
 4. Il PSC provvede anche all’indicazione della rete di percorsi ciclabili, che prefigura una serie di interventi a medio e lungo termine finalizzati ad incentivare forme di circolazione non motorizzate che colleghino i centri frazionali con il capoluogo comunale e favoriscano la fruizione a scopi ricreativi e turistici del territorio.
 5. Le previsioni grafiche dei nuovi collegamenti viari previsti dal PSC hanno carattere di larga massima fino alla redazione dei progetti delle singole opere; il POC individua i nuovi interventi da attuare nell’arco temporale della propria validità, anche formulando più dettagliate prescrizioni cartografiche e normative per la loro realizzazione senza che ciò costituisca variante al PSC.
 6. Il POC può inoltre individuare nei comparti di nuova urbanizzazione il tracciato delle strade da realizzare e le caratteristiche geometriche minime di ciascuna di esse, stabilendo le indicazioni grafiche che assumono efficacia vincolante e quelle che hanno valore indicativo di massima per l’elaborazione dei PUA.
 7. Il RUE definisce le prestazioni delle infrastrutture viarie in termini di sicurezza, di dimensione e di funzionalità.
 8. **Interventi relativi al sistema di mobilità nel territorio rurale:**

Il reticolo del sistema della viabilità pubblica di ogni ordine che segna il territorio comunale, anche quello rurale, ha rilevanza come strumento dell'accessibilità e della fruizione dei diversi beni ambientali diffusi e delle emergenze puntuali presenti nel territorio. Ruolo significativo viene riconosciuto al sistema di mobilità che si

accompagna al reticolo idraulico superficiale e che si connette agli ambiti fluviali, specie quando è integrato da soprassuoli arborei ed arbustivi che ulteriormente lo caratterizzano e qualificano come emergenza ambientale.

L'Amministrazione Comunale potrà predisporre, per tale reticolo e per tali ambiti, specifici progetti di valorizzazione tesi a qualificarne la funzionalità e orientarla verso specifiche esigenze per l'accessibilità pedonale, ciclabile, equestre. In particolare gli interventi pubblici e privati sul territorio dovranno tendere:

- alla conservazione della infrastrutturazione agraria (fossi, siepi, filari, ecc...);
- alla regolamentazione di recinzioni e muri di sostegno;
- alla creazione di aree di sosta e balconi panoramici;
- alla realizzazione di segnaletica di indicazione dei percorsi e di informazione e orientamento;
- alla sistemazione del terreno (scoline trasversali, gradini di superamento di dislivelli, ecc...);
- al mantenimento della morfologia stradale e dell'equipaggiamento vegetazionale;
- al mantenimento e/o al miglioramento delle attuali condizioni di percettività mediante anche operazioni locali di diradamento della presenza arbustiva a lato strada;
- alla esclusione di nuovi insediamenti a lato strada nei coni di visuale panoramica;
- al controllo sulla segnaletica stradale e pubblicitaria, ovvero alla realizzazione di dissuasori di velocità.

Art. 22 - Rete ciclopeditonale

1. Il PSC attribuisce particolare rilievo allo sviluppo delle reti alternative alla rete stradale carrabile e promuove il recupero e la formazione di una rete continua, ciclabile e pedonale, escursionistica estesa anche a livello sovracomunale, con il fine inoltre, di garantire o migliorare l'accessibilità ai servizi pubblici e alle aree verdi..
2. La realizzazione di percorsi ciclopeditonali deve rispettare quanto stabilito dal RUE con particolare riferimento a quanto disposto dalla L. 366/1998 e dal relativo regolamento tecnico.
3. Qualora il PSC individui itinerari ciclopeditonali coincidenti con strade veicolari si deve procedere alla riorganizzazione della circolazione al fine di creare uno spazio sufficiente alla realizzazione della pista stessa.
4. Nei tratti delle strade urbane ed extraurbane di nuova costruzione o soggette a lavori di adeguamento e ristrutturazione, per le quali è prevedibile un consistente utilizzo ciclabile e pedonale, devono essere previsti marciapiedi e piste ciclabili, possibilmente in sede propria.
5. I PUA al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività di valutazione faranno inoltre riferimento ai seguenti indirizzi, allo scopo di favorire la percorribilità ciclo-pedonale a livello comunale, definendo per questo una rete leggera, in particolare in corrispondenza:
 - a) dei centri urbani;
 - b) dei servizi pubblici;
 - c) dei parcheggi e delle aree di sosta;
 - d) dei nodi principali del trasporto pubblico;
 - e) dei principali poli per il tempo libero.

Art. 23 - Infrastrutture stradali, percorsi pedonali e piste ciclabili

1. Le infrastrutture stradali corrispondono alle parti del territorio comunale che, nello stato di fatto e nelle previsioni del PSC, sono destinate al sistema stradale pubblico riservato alla circolazione delle persone e delle merci e alle relative fasce di rispetto ed ambientazione, di cui al successivo art. 36.
2. Per le infrastrutture stradali il PSC persegue strategie di miglioramento del sistema di mobilità e di trasporto su gomma ed il potenziamento delle relazioni con i territori contermini ed in particolare con il Capoluogo di Provincia, lungo la SS n. 45 e la SP n. 28, attraverso obiettivi di razionalizzazione e messa in sicurezza dei tracciati stradali esistenti, di miglioramento e manutenzione della viabilità urbana e di collegamento del capoluogo con i centri frazionali e con il territorio rurale, di formazione di fasce verdi di mitigazione degli impatti, di risanamento delle situazioni di superamento dei limiti di legge per quanto concerne il clima acustico e l'inquinamento atmosferico nel rispetto della vigente legislazione in materia ed in particolare del Piano di zonizzazione acustica del territorio.
In particolare sono previsti i seguenti interventi di miglioramento della viabilità:
 - intersezione tra la SS 45 e la Pedemontana in progetto,
 - intersezione tra la SS 45 e la Strada Regina a Quarto;
 - intersezione tra la SS 45 e la Strada Comunale della Faggiola;
 - adeguamento dell'accesso al Capoluogo in località Partitore;
 - adeguamento dell'incrocio tra la SP 28 e la Pedemontana in progetto in località Molinazzo di Sotto;
 - il completamento della pista ciclabile che collegherà Piacenza, Gossolengo e Rivergaro.
3. Il PSC si attua :

- a) per intervento diretto sulla base dei progetti predisposti dalla Pubblica Amministrazione ed eventuale verifica o studio di sostenibilità ambientale in tutti i casi relativi ad opere stradali e/o interventi di mitigazione degli impatti non direttamente connessi a trasformazioni edilizie del territorio per fini edificatori privati;
 - b) per intervento diretto convenzionato o intervento preventivo (PUA), secondo le disposizioni del RUE o del POC, in tutti i casi di opere stradali ed interventi di mitigazione degli impatti sia connessi ad attività di trasformazione edilizia del territorio per fini edificatori urbani o agricoli, sia conseguenti ad accordo con i privati ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000 anche se non connessi ad edificazione urbana o agricola (ad esempio per la realizzazione di strade poderali o interpoderali o di piste di esbosco), nel rispetto delle disposizioni in tema di opere a scomputo del contributo di costruzione, stabilite dal D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
 - c) previo accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 14 o accordi territoriali ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 20/2000 in tutti i casi di nuova realizzazione o razionalizzazione della viabilità esistente e/o di interventi di mitigazione degli impatti che riguardino la viabilità di livello sovracomunale.
4. All'interno delle zone destinate alle infrastrutture per la viabilità sono ammessi tutti gli interventi edificatori e di sistemazione del suolo atti a consentire la manutenzione, la razionalizzazione, la nuova realizzazione delle strade, dei nodi stradali, delle infrastrutture tecnologiche necessarie al corretto esplicarsi della circolazione veicolare e pedonale, le attrezzature connesse alla mobilità, strutture di servizio alla mobilità ed alla sosta delle linee del trasporto pubblico (fermate, pensiline e segnaletica), le opere di compensazione e mitigazione ambientale, quelle necessarie alla più corretta ambientazione paesaggistica, nonché la manutenzione e la nuova realizzazione degli impianti tecnologici a rete previa autorizzazione degli uffici competenti in relazione alle diverse categorie di strade e nel rispetto della normativa vigente in materia.
5. Le indicazioni relative alla viabilità di progetto riportate sulla cartografia di PSC hanno valore schematico ed indicativo e andranno precisate in sede di redazione dei progetti esecutivi. Resta fermo che, una volta definito il tracciato viabilistico con le relative opere di intersezione stradale, di ambientazione paesaggistica, di mitigazione degli impatti, ecc., devono intendersi automaticamente riposizionati, senza che ciò costituisca variante al PSC, i limiti di arretramento della edificazione secondo i minimi evidenziati al successivo art. 26.
6. In caso di modifica della categoria di strada assegnata dal presente PSC devono intendersi automaticamente applicati, senza che ciò costituisca variante al PSC, i limiti di arretramento della edificazione relativi alla nuova categoria secondo i minimi evidenziati al successivo art. 26.
7. I percorsi pedonali e le piste ciclabili coincidono con aree destinate o destinabili alla realizzazione del sistema dei percorsi ciclopedonali, secondo schemi di connessione dei diversi ambiti del PSC, che hanno valore di massima e andranno precisati tramite progetti attuativi coordinati di iniziativa pubblica, ovvero precisamente localizzati in sede di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria inerenti i singoli interventi edificatori diretti o preventivi.
8. Per tali infrastrutture il PSC persegue strategie di miglioramento qualitativo e di potenziamento delle dotazioni esistenti attraverso obiettivi di manutenzione, razionalizzazione e nuova costruzione tanto di percorsi pedonali quanto di piste ciclabili in sede propria o laterali alla viabilità, per formare una rete di connessione delle aree urbane con il sistema dei servizi pubblici separata dalle strade a traffico veicolare e per favorire la fruizione turistica e per fini escursionistici delle aree di valore naturalistico - ambientale.
9. Il PSC si attua :
- a) per intervento diretto sulla base dei progetti coordinati predisposti dalla Pubblica Amministrazione;
 - b) per intervento diretto convenzionato o intervento preventivo (PUA), secondo le disposizioni del RUE o del POC, in tutti i casi di percorsi ciclopedonali tanto connessi ad attività di trasformazione edilizia per fini edificatori urbani o agricoli, quanto conseguenti ad accordi con i privati ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000 anche se non connessi ad edificazione urbana o agricola per la realizzazione di strade poderali o interpoderali o di piste di esbosco che entrino a far parte del sistema dei collegamenti ciclopedonali.
10. Gli interventi, funzioni ed usi ammessi per tali infrastrutture sono quelli necessari ad attuare i percorsi ciclopedonali con i relativi elementi di arredo urbano, reti tecnologiche, segnaletica, pubblica illuminazione, attrezzature fisse, da precisare in sede di RUE e POC.
11. I parametri urbanistici ed edilizi e requisiti tipologici relativi a queste infrastrutture sono quelli precisati nel RUE sulla base dei seguenti criteri :
- a) le piste ciclabili di nuova realizzazione è opportuno siano accompagnate da sistemazioni a verde quali siepi, siepi alberate, aiuole di piante tappezzanti, filari alberati e, ovunque le condizioni lo consentano, tali percorsi vanno allontanati e protetti dalle sedi veicolari;
 - b) la sezione dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, non potrà essere inferiore a mt 1,50, da elevarsi ad almeno mt 3,0 nel caso di percorsi alberati; minori ampiezze sono consentite solo nei tratti condizionati da edifici preesistenti;

- c) la larghezza ordinaria dei percorsi pedonali di progetto può ridursi fino al minimo di mt 1,20 solo in corrispondenza di punti singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo urbano o di servizio urbano (pali, segnali, panchine, cabine, contenitori per rifiuti, ecc.). In caso di successiva apposizione di ulteriori manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque rispettare, in tutti punti in cui sia possibile, la dimensione minima di mt 1,20;
 - d) i percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata, secondo soluzioni tecniche conformi alle prescrizioni finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - e) negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità planialtimetrica delle superfici, si dovrà realizzare una adeguata visibilità reciproca fra il veicolo in manovra e il percorso pedonale;
 - f) le pavimentazioni dei percorsi pedonali devono garantire una superficie continua e non sdruciolevole;
 - g) le piste ciclabili devono avere una larghezza non inferiore a 2,50 mt affinché possano garantire il passaggio di biciclette nei due sensi. In presenza di punti singolari deve essere comunque garantita la larghezza di 2 mt;
 - h) le piste ciclabili devono essere di norma separate dalle carreggiate stradali da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questo secondo caso il percorso ciclabile dovrà essere adeguatamente raccordato nei punti di attraversamento delle carreggiate;
 - i) nei casi di attraversamenti carrabili della pista, oltre a garantire la continuità planialtimetrica delle superfici, si dovrà assicurare le segnalazioni di attraversamento mediante appositi segnali, garantendo comunque una adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile.
12. I Piani attuativi ed i progetti unitari gli Ambiti per i nuovi insediamenti dovranno prevedere, in sede di POC, percorsi pedonali e ciclabili in sede propria distinti e separati dalla viabilità carrabile, preferibilmente in posizioni protette da schermi edilizi e/o vegetali, assicurando un efficace collegamento tra residenze, servizi e attrezzature, aree verdi e sedi di attività economiche e punti di connessione con la rete della viabilità (parcheggi) e del trasporto pubblico (fermate principali).
13. L'Amministrazione Comunale attua uno specifico programma di interventi per la realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali anche attraverso l'utilizzo, in forma convenzionata o previa acquisizione, di tratti di sentieri su suolo privato o demaniale, con particolare attenzione per il collegamento di località di interesse naturalistico - ambientale e storico-culturale, di attrezzature sportive e ricreative, di parchi urbani, di attrezzature collettive e di quartiere.

CAPO IV – DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 24 - Dotazioni territoriali

1. Le dotazioni territoriali sono costituite dall'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico - ambientale degli insediamenti.
2. Corrispondono al complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici esistenti e di progetto che hanno rilievo comunale e che concorrono alla formazione delle dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi richieste all'art. A-24 della L.R. n. 20/2000 e da reperire nel PSC in proporzione al dimensionamento complessivo degli insediamenti esistenti e previsti, escluse dai conteggi le aree destinate alla viabilità.
3. Più specificatamente le dotazioni territoriali si riferiscono a:
 - a) infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (art. 26 delle presenti Norme);
 - b) attrezzature e spazi collettivi (art. 27 delle presenti Norme);
 - c) dotazioni ecologiche ed ambientali (art. 38 delle presenti Norme).
4. Per tali ambiti il PSC persegue strategie di razionalizzazione, qualificazione ed aumento delle dotazioni in rapporto anche alle previsioni demografiche nel periodo di validità del Piano e si orienta al conseguimento di obiettivi di riordino e messa in sicurezza dell'esistente, di recupero dei deficit nelle aree insediate, di elevazione degli standard minimi nelle aree di nuovo insediamento, di formazione di sistemi integrati di aree verdi, percorsi ciclopeditoni e parcheggi pubblici per elevare la qualità urbana dei centri erogatori dei servizi e rendere migliore la qualità della vita della popolazione residente.
5. Il sistema delle dotazioni territoriali di rilievo comunale previsto nel PSC, oltre alle aree destinate alla viabilità che non vengono conteggiate nella quantificazione degli standard, comprende sia le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti sia le attrezzature e gli spazi collettivi.
6. Fanno parte del sistema delle dotazioni di rilievo comunale, anche se non specificatamente individuate sulle tavole del PSC, le reti tecnologiche e le aree per attrezzature e servizi esistenti nei tessuti urbani consolidati o in corso di attuazione, nonché quelli di progetto negli ambiti residenziali e produttivi di nuovo insediamento, da precisare in sede di POC.
7. Più in dettaglio le dotazioni territoriali sono le zone destinate ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico ai sensi del D.M. 1444/1968 e della normativa regionale vigente. Sono così classificate:
 1. Attrezzature scolastiche-Istruzione;
 2. Attrezzature civiche;
 3. Verde pubblico attrezzato;
 4. Attrezzature sportive;
 5. Parcheggi pubblici;
 6. Attrezzature religiose;
 7. Attrezzature urbane;e meglio precisate al successivo art. 29.
8. Le previsioni si attuano di norma per intervento diretto e si applicano gli indici ed i parametri risultanti dai progetti approvati dall'Amministrazione Comunale.
9. La realizzazione delle strutture spetta al Comune o agli enti istituzionalmente competenti. Sulle stesse aree è consentito l'intervento da parte di cooperative, enti o privati che, a proprie spese e sulla base di apposita convenzione che garantisca l'uso pubblico dell'opera realizzata, realizzino attrezzature e impianti conformi alle destinazioni prescritte.
10. Gli interventi sugli edifici e sulle aree interne al perimetro del territorio urbanizzato devono essere conformi alle disposizioni specifiche determinate dal RUE e dai relativi allegati.
11. Il PSC si attua :
 - a) per intervento diretto sulla base di progetti specifici redatti dalle Amministrazioni Pubbliche competenti sia in corrispondenza delle aree già di proprietà del soggetto pubblico titolare dell'intervento, sia in corrispondenza delle aree a pubblica destinazione del PSC e del RUE che dovranno essere acquisite dai soggetti pubblici interessati attraverso proprie fonti di finanziamento o previo accordo con i privati interessati all'attuazione e alla futura gestione degli interventi e dei servizi connessi;
 - b) attraverso POC entro gli ambiti di nuovo insediamento ed eventualmente entro gli ambiti urbani da riqualificare;
 - c) attraverso POC entro gli ambiti urbani consolidati qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di promuovere, nel rispetto del PSC ed entro il termine di validità del POC di riferimento, interventi di adeguamento delle dotazioni esistenti, ai sensi dell'art. A-26 della L.R. n. 20/2000, tramite gli accordi con i privati di cui all'art. 18 della medesima L.R. n. 20/2000;

- d) previo accordo territoriale ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 20/2000 per la localizzazione, regolamentazione ed attuazione delle dotazioni territoriali che non vengono individuate nel presente PSC, ma delle quali si potrebbe rendere necessaria l'attuazione nel periodo di validità del PSC medesimo.
12. Le previsioni del PSC possono comunque essere attuate:
- a) direttamente dall'Amministrazione Comunale previa acquisizione dell'area necessaria, anche attraverso il meccanismo della perequazione, e attraverso proprie fonti di finanziamento o previo accordo con privati interessati all'attuazione e alla futura gestione degli interventi e dei servizi connessi;
 - b) attraverso il POC entro gli ambiti consolidati qualora si ritenga in quella sede di promuovere, entro il limite di validità del POC, interventi di adeguamento delle dotazioni esistenti, attraverso intervento diretto da parte dell'Amministrazione Comunale o attraverso accordi con i privati.
13. Ciascun intervento finalizzato all'attuazione di un nuovo insediamento o alla riqualificazione di un insediamento esistente, ivi compresi l'ampliamento, la sopraelevazione di un manufatto esistente ed il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, assoggettato a titolo abilitativo, concorre alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate allo stesso e comporta l'obbligo:
- a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, nella quantità fissata dalla pianificazione urbanistica;
 - b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti che siano al diretto servizio degli insediamenti, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo;
 - c) di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali individuate dal Piano;
 - d) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione del contributo di costruzione di cui Titolo V della L.R. n. 31/2002.
14. Ai sensi del comma 4 dell'art. A-26 di LR n. 20/2000, il Comune attraverso una apposita convenzione può, su loro richiesta, consentire ai soggetti interessati di realizzare direttamente, in tutto o in parte, ulteriori specifiche dotazioni territoriali alla cui realizzazione e attivazione la pianificazione urbanistica subordina l'attuazione degli interventi; ciò comporta lo scomputo di quote dei contributi di costruzione, secondo quanto disposto dal RUE.
15. Il RUE determina il contenuto degli obblighi definiti precedentemente, regolamentando i casi in cui, in luogo della cessione delle aree, gli interventi di trasformazione contribuiscano alla costituzione e al mantenimento delle dotazioni territoriali attraverso la monetizzazione delle stesse, nel rispetto delle limitazioni previste al comma 7 dell'art. A-26 della LR n. 20/2000; il RUE detta inoltre la disciplina generale relativa alla determinazione del valore delle aree da monetizzare ed ai contenuti convenzionali degli atti per la cessione e l'attuazione delle dotazioni territoriali al di fuori del comparto di intervento.
16. Il RUE specifica altresì i casi di esenzione dagli obblighi precedentemente elencati, conformemente ai disposti del comma 5 dell'art. A-26 della L.R. n. 20/2000.
17. Il POC determina il contenuto degli obblighi definiti al precedente comma 3, per i nuovi insediamenti e per gli interventi di riqualificazione anche stabilendo motivatamente il reperimento e la cessione di aree, individuate dal POC, al di fuori del comparto oggetto dell'intervento di trasformazione.
18. Il POC può prevedere la stipula di una convenzione con i soggetti attuatori degli interventi per la gestione delle dotazioni territoriali, ferma restando la facoltà del Comune di modificare la destinazione d'uso pubblico degli immobili.
19. Il POC individua inoltre gli interventi che, nell'arco temporale della propria validità, dovranno essere realizzati con le risorse derivanti dalle monetizzazioni; tali interventi dovranno riguardare prioritariamente la manutenzione, il miglioramento e la rifunionalizzazione dei servizi pubblici già esistenti, ovvero il miglioramento della loro accessibilità.
20. Gli interventi, funzioni ed usi ammessi sono tutti quelli utili a conseguire le strategie e gli obiettivi di cui ai precedenti commi, nel rispetto della vigente legislazione urbanistica e della legge in materia di esproprio per pubblica utilità, secondo le definizioni specificate nel RUE.

Art. 25 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti, di cui all'art. A-23 dell'allegato alla L. R. n. 20/2000, con le relative eventuali fasce di rispetto, e sono riferite a:
- a) impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
 - b) rete fognaria, impianti di depurazione e rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
 - c) spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
 - d) pubblica illuminazione, rete e impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia;
 - e) impianti e reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;

- f) strade, spazi e percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate e stazioni del sistema dei trasporti collettivi e parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento.
2. Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti sono definite anche "*opere di urbanizzazione primaria*" al fine della determinazione degli oneri di urbanizzazione, secondo quanto definito dalla normativa sovraordinata di riferimento.
 3. Per quanto non precisato nel presente capo è fatto esplicito richiamo e rinvio al Capo A-V della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.
 4. Il PSC segnala, di massima, gli interventi necessari per gli impianti e le reti tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale.
 5. Il POC provvede a specificare, anche mediante nuove ulteriori localizzazioni, le infrastrutture per l'urbanizzazione da realizzare nell'arco temporale di riferimento dello stesso, indispensabili per assicurare la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria nelle aree di trasformazione o di nuovo insediamento.
 6. Per tali ambiti il PSC persegue strategie di razionalizzazione dell'esistente e di aumento delle dotazioni, proponendosi obiettivi d'intervento per il raggiungimento di più elevati standard qualitativi nelle aree di nuovo insediamento e di trasformazione, nonché il rispetto dei minimi di legge e dei limiti di esposizione al rischio di inquinamento anche in corrispondenza dell'esistente.
 7. Il RUE definirà nel dettaglio con specifiche siglature le diverse tipologie di impianti, aree ed attrezzature esistenti e previsti.
 8. Il PSC persegue le finalità contenute nel comma 7 dell'art. A-23 della LR n. 20/2000 mediante:
 - la previsione di adeguamento degli impianti di depurazione esistenti e la realizzazione di nuovi impianti nei principali nuclei rurali;
 - interventi di razionalizzazione e potenziamento delle reti fognarie principali e della rete idraulica di bonifica con la previsione di una vasca di laminazione parallela alla Strada del Bissone a servizio degli ampliamenti residenziali del capoluogo di Gossolengo;
 - interventi di potenziamento qualitativo e quantitativo della rete idrica;
 - idonea localizzazione degli impianti per le comunicazioni e telecomunicazioni e di distribuzione dell'energia elettrica salvaguardando la salute e la sicurezza dei cittadini e gli aspetti paesaggistico - ambientali del territorio;
 - l'individuazione di spazi attrezzati per il potenziamento della raccolta differenziata ed il recupero dei rifiuti solidi urbani.
 9. Il POC subordina l'attuazione dei nuovi insediamenti e degli ambiti di riqualificazione alla contemporanea realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ed alla preventiva verifica della capacità e dell'efficienza delle reti esistenti di allaccio di soddisfare i fabbisogni derivati dagli interventi previsti.
 10. Il PSC si attua :
 - a. per intervento diretto in tutti i casi di progetti predisposti dalla Pubblica Amministrazione o da soggetti istituzionali che abbiano titolo ad intervenire, nel rispetto della vigente legislazione in materia di tutela dal rischio di inquinamento e delle procedure di cui alla L. R. 18 Maggio 1999 n. 9 con le modifiche di cui alla L.R. 16 Novembre 2000 n. 35 relativa alla disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale;
 - b. per intervento diretto convenzionato o intervento preventivo (PUA) secondo le disposizioni del RUE e del POC in tutti i casi di progetti relativi ad infrastrutture per gli insediamenti connesse a trasformazioni per fini edificatori urbani o agricoli che richiedono la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a diretto servizio dell'insediamento, nel rispetto delle disposizioni in tema di opere a scomuto del contributo di costruzione, stabilite dal D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
 11. I parametri urbanistici ed edilizi saranno quelli specificati nel RUE per le diverse tipologie di impianto e per le diverse attrezzature tecnologiche e, ove non diversamente precisato, quelle discendenti dall'approvazione dei progetti da parte della Pubblica Amministrazione.

Art. 26 - Attrezzature e spazi collettivi

1. Il PSC stabilisce, per i diversi ambiti del territorio comunale, la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le relative prestazioni che è necessario garantire.
2. Il PSC prevede la possibilità di localizzare impianti e reti tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale con la relativa individuazione delle fasce di rispetto e delle fasce di ambientazione che si rendano necessarie.
3. Tali ambiti sono costituiti dal complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva; le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale si riferiscono a:
 - a) Attrezzature scolastiche-istruzione;

- b) assistenza e servizi sociali e igienico sanitari;
- c) pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile;
- d) attività culturali, associative e politiche;
- e) culto;
- f) spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive;
- g) altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
- h) parcheggi pubblici di interesse generale.

Per quanto riguarda la possibile articolazione della dotazione generale in rapporto alla diversa tipologia dei servizi di rilievo comunale, il PSC, sulla base della valutazione quantitativa, qualitativa e della distribuzione nel territorio delle dotazioni in essere e in corso di attuazione, assumerà come riferimento la seguente articolazione:

- attrezzature per l'istruzione fino all'obbligo: 3 mq/abitante;
- attrezzature di interesse collettivo, civili e religiose: 4 mq/abitante;
- parcheggi: 10 mq/abitante;
- aree sistemate a verde e aree attrezzate con impianti sportivi e ricreativi: 18 mq/abitante.

Si tratta solo di una articolazione indicativa, che dovrà essere verificata ed adattata ambito per ambito dal POC.

Le attrezzature e spazi collettivi sono definite anche "*opere di urbanizzazione secondaria*" al fine della determinazione degli oneri di urbanizzazione, secondo quanto definito dalla normativa sovraordinata di riferimento.

4. Il PSC stabilisce per ciascun ambito del territorio comunale il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare e i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale, in conformità alle disposizioni del comma 3 dell'art. A-24 della L.R. n. 20/2000 ed agli specifici contenuti in materia del P.T.C.P.
5. Il POC articola e specifica la dotazione complessiva fissata dal PSC, avendo riguardo alle diverse tipologie di servizi, programma la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi ad essi connessi ed individua gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno essere realizzate nel corso dell'arco di tempo della propria validità.
6. **Attrezzature scolastiche:**
Comprendono le aree destinate ad edifici ed attrezzature per le scuole di ogni ordine e grado e alla relative strutture e impianti complementari (mense, palestre, auditori, ecc.).
7. **Attrezzature civiche:**
Sono le aree destinate ad accogliere le attrezzature sociali, culturali, amministrative, assistenziali, sanitarie, per la sicurezza e la protezione civile. Sono ammesse destinazioni d'uso compatibili con quella principale con limite massimo di 150,00 mq di Superficie complessiva.
Si applicano i seguenti parametri:
 $I_f = 2,00 \text{ mc/mq}$.
8. **Verde pubblico attrezzato:**
Si tratta delle aree destinate a giardini e parchi pubblici nonché gli spazi ineditati posti all'interno del tessuto urbano o al margine dello stesso che svolgono una funzione di riequilibrio ambientale.
Non sono ammesse destinazioni d'uso di tipo diverso.
Il PSC prevede per queste aree l'inedificabilità a carattere permanente nonché l'impianto di adeguate essenze arboree e arbustive. E' consentita l'installazione o l'edificazione delle sole strutture funzionali alla fruizione dell'area (attrezzature per il gioco, elementi di arredo, pergolati, gazebo, ecc.). La progettazione delle aree a verde deve tenere conto oltre che delle esigenze ricreative anche della valenza ambientale delle aree e della funzione ecologica da queste svolta.
9. **Attrezzature sportive:**
Sono le aree destinate ad attrezzature sportive, coperte e scoperte, e ai relativi spazi di servizio (spogliatoi, servizi igienici, bar, uffici amministrativi, ecc.).
Sono ammesse destinazioni d'uso compatibili con quella principale.
Le strutture e gli impianti coperti devono rispettare i seguenti parametri:
 $U_f = 0,20 \text{ mq/mq}$.
10. **Parcheggi pubblici:**
Sono le aree pubbliche, al di fuori delle piazze e delle sedi stradali, adeguatamente attrezzate per accogliere il parcheggio e la sosta degli autoveicoli. Coincidono con le aree esistenti o di progetto riservate alla costruzione del sistema dei parcheggi pubblici o di uso pubblico del PSC per la sosta dei mezzi di trasporto, sia al fine di rispondere al fabbisogno delle dotazioni minime richieste all'art. A-24 comma 3 della L.R. n. 20/2000 per le aree urbane (Parcheggi di urbanizzazione secondaria) sia al fine di soddisfare i fabbisogni arretrati nei tessuti urbani consolidati e quelli insorgenti nelle aree di nuovo insediamento per i parcheggi a diretto servizio dell'insediamento di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. A-23 della medesima L.R. n. 20/2000 (Parcheggi di urbanizzazione primaria).

Per il sistema dei parcheggi pubblici di U1 e U2 il PSC persegue strategie di potenziamento e qualificazione funzionale sia attraverso risorse pubbliche sia con il concorso dei privati interessati ad aree di nuovo insediamento e di trasformazione, sia richiedendo nel RUE adeguate dotazioni di parcheggi di pertinenza delle costruzioni in tutti i casi di nuova costruzione o di trasformazione dell'esistente con aumento di carico urbanistico. I parcheggi possono essere realizzati a livello stradale, in elevazione o nel sottosuolo.

In queste aree è vietata qualsiasi forma di edificazione permanente.

Negli interventi sull'esistente con aumento di carico urbanistico, qualora diventi impossibile il reperimento di aree di parcheggio pubblico per mancanza di spazio fisico o per scarsa funzionalità degli spazi eventualmente reperibili, le corrispondenti quote di parcheggi pubblici potranno essere individuate su aree a parcheggio pubblico della strumentazione urbanistica comunale asservite allo scopo anche se esterne all'unità d'intervento e purché poste a meno di 250 mt dall'edificio, a favore del quale viene fatto l'asservimento, ovvero possono essere monetizzate sulla base dei costi unitari da stabilirsi annualmente con delibera comunale, destinando le somme ricavate all'attuazione delle previsioni di PSC di dotazioni territoriali.

I nuovi interventi devono prevedere, nella sistemazione dei parcheggi pubblici principali, spazi attrezzati per le biciclette e le motociclette, nonché la connessione con la rete principale dei percorsi ciclopeditoni.

Tutti i parcheggi con più di 10 posti auto dovranno prevedere l'alberatura delle dotazioni con essenze di specie autoctona (si veda l'art. 39 delle presenti Norme) e la formazione di aiuole verdi cespugliate di arredo urbano secondo le quantità minime indicate nel RUE.

Analogamente, in caso di parcheggi realizzati con materiali filtranti dovranno essere verificate le condizioni di eliminazione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

11. Attrezzature religiose (AR):

In queste aree è ammessa la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature per lo svolgimento di attività culturali, sociali e ricreative.

Non sono ammesse destinazioni d'uso di tipo diverso se non le abitazioni per il personale addetto e gli spazi amministrativi e commerciali strettamente connessi alle strutture principali.

Si applicano i seguenti parametri:

Uf = 1,00 mq/mq.

12. Attrezzature urbane (AU):

Sono le aree destinate alle seguenti attrezzature e impianti: depuratore, cabine elettriche e del gas, strutture dell'acquedotto pubblico, centro stoccaggio rifiuti, cimitero.

In questa zona non sono ammesse utilizzazioni residenziali, produttive, terziarie o agricole delle aree se non quanto specificato al comma successivo. E' consentita la realizzazione di uffici e le strutture di servizio di stretta pertinenza.

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi previsti dal RUE e dalla legislazione vigente in materia.

Gli interventi sulle aree possono essere realizzati esclusivamente da enti o da soggetti istituzionalmente competenti per l'erogazione o l'esercizio dei servizi pubblici in funzione dei quali vengono posti in essere gli interventi medesimi.

Art. 27 - Dotazioni ecologiche e ambientali

1. Ai sensi dell'art. A-25 della L.R. n. 20/2000, le dotazioni ecologiche e ambientali sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Contribuiscono alle dotazioni ecologiche e ambientali le fasce di rispetto degli elettrodotti e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei canali, i depuratori e la relativa fascia di rispetto.
2. Le dotazioni ecologiche e ambientali del territorio sono finalizzate alla riduzione della pressione antropica sull'ambiente naturale ed al miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano.
3. Le dotazioni sono volte in particolare:
 - a) alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua e alla prevenzione del loro inquinamento;
 - b) alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
 - c) al mantenimento della permeabilità dei suoli ed alla funzionalità della rete idraulica superficiale;
 - d) alla gestione integrata del ciclo idrico;
 - e) al riequilibrio ecologico e ad un miglior habitat naturale nell'ambito urbano e perturbano;
 - f) a preservare e migliorare le caratteristiche meteorologiche locali al fine della riduzione della concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani;
 - g) alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.

4. In particolare rientrano tra le dotazioni ecologico - ambientali le misure di salvaguardia di cui all'art. 28 bis della rete ecologica comunale riferite al sistema dei nodi, dei corridoi e delle direttrici indicati in tavola QCB.11 e le fasce di rispetto e ambientazione delle principali infrastrutture.
5. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui sopra, attraverso la specifica modalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilita in sede di PSC, di RUE e di POC.
6. Il PSC segnala le tratte stradali e gli insediamenti che richiedono l'allestimento di fasce di ambientazione per la mitigazione o compensazione degli impatti delle infrastrutture o degli insediamenti sul territorio circostante e sull'ambiente.
7. Conformemente alle indicazioni delle azioni contenute nel PSC, il RUE specifica i requisiti prestazionali delle dotazioni ecologiche e ambientali ed il POC subordina l'attuazione delle previsioni alla contemporanea esecuzione delle dotazioni necessarie nei diversi ambiti di trasformazione.
8. Il PSC, attraverso l'assetto urbanistico rappresentato nella cartografia di progetto e l'impianto normativo adottato, persegue strategie di miglioramento qualitativo e quantitativo delle dotazioni ecologico- ambientali e si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro riuso o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale;
 - b) favorire la ricostituzione nell'ambito urbano e periurbano di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di connessione;
 - c) preservare e migliorare le caratteristiche meteorologiche locali, ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani. Concorrono in tal senso la dotazione di spazi verdi piantumati, di bacini o zone umide, il mantenimento o la creazione di spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano;
 - d) migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo dall'inquinamento elettromagnetico, prioritariamente attraverso una razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione delle attività rumorose e delle sorgenti elettromagnetiche ovvero dei recettori particolarmente sensibili.
9. Le dotazioni ecologiche e ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.
10. Le modalità di attuazione sono quelle previste per i diversi ambiti nei quali le dotazioni ecologico - ambientali si localizzano, dalle presenti norme, dal RUE e dal POC.

Art. 27bis – Elementi della Rete Ecologica

1. Gli elementi della rete ecologica, individuati nella tavola QCB.11 sono disciplinati secondo gli indirizzi e le direttive dell'art. 67 del PTCP vigente e i disposti del comma 4 dell'artt. 28 delle presenti norme.

TITOLO III – ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI

CAPO I – VINCOLI E RISPETTI INFRASTRUTTURALI

Art. 28 - Fasce di rispetto alle infrastrutture

1. Nelle fasce di rispetto alle infrastrutture si applicano le specifiche disposizioni derivanti dalla legislazione vigente o da indirizzi degli enti di gestione competenti. Esse si suddividono in:

2. **Fasce di rispetto stradale:**

Le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali sono destinate alla tutela delle strade, al loro ampliamento, alla realizzazione di nuove strade, alla realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, di attrezzature connesse alla viabilità, alle piantumazioni e sistemazioni a verde, alla messa in opera di barriere antirumore o di elementi di arredo urbano, nonché alla protezione della sede stradale nei riguardi della edificazione e viceversa.

Laddove tali fasce interessino ambiti di nuova previsione, esse concorrono pienamente alla determinazione della potenzialità edificatoria degli ambiti medesimi (inedificabilità indiretta), pur mantenendo il loro carattere di inedificabilità diretta, anche se non individuati nella cartografia di PSC ed interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che in ogni caso non devono ridurre la distanza dell'edificio esistente rispetto al ciglio stradale, così come può esercitarsi la normale pratica agricola e forestale fino alla realizzazione degli interventi attuativi della viabilità e delle opere connesse.

Nelle fasce di rispetto stradale, in conformità alle disposizioni del PSC e del RUE, possono essere autorizzati impianti per la distribuzione carburanti, come stabilito dall'art. 18 delle presenti Norme.

Conformemente alle disposizioni del Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/1992 e relativo Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 495/1992, le fasce di rispetto delle strade extraurbane sono definite nelle cartografie di Piano con le seguenti profondità in relazione alla tipologia della rete viaria:

- A. Strade extraurbane principali: m 40;
- B. Strade extraurbane secondarie: m 30;
- C. Strade di interesse locale: m 20;
- D. Strade vicinali private ad uso pubblico: m 10.

Tali fasce devono garantire la duplice funzione di salvaguardia della viabilità e del territorio circostante, in quanto isolano l'infrastruttura dagli insediamenti, evitandone la rapida obsolescenza e successiva esigenza di trasferimento e ricostruzione.

La profondità delle fasce potrà essere ridefinita in seguito alla classificazione da parte dei competenti enti preposti alla gestione della rete viabile, in applicazione all'art. 2 del medesimo Codice; il PSC recepisce le eventuali ridefinizioni delle fasce con determina dirigenziale, senza che ciò comporti procedura di variante allo stesso.

Eventuali modifiche alla delimitazione dei centri abitati apportate secondo le procedure dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992, saranno recepite dal PSC con determina dirigenziale, senza che ciò comporti procedura di variante allo stesso.

Nell'ambito delle fasce di rispetto il tracciato stradale può subire modifiche senza che ciò comporti variante al presente strumento urbanistico.

Le zone di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade e corsie di servizio, all'ampliamento delle carreggiate, ai parcheggi, ai percorsi pedonali o ciclabili, alla piantumazione e sistemazione a verde, e agli impianti tecnologici pubblici (cabine elettriche, del gas, pozzi, ecc.).

In queste aree è vietata ogni nuova costruzione nonché l'ampliamento di quelle esistenti. Nel caso in cui la fascia di rispetto comprenda porzioni di aree con previsione edificatoria, essa ne concorre alla determinazione fatto salvo il divieto di insediare i nuovi edifici all'interno della fascia di rispetto stessa.

Le aree ricadenti all'interno di tali fasce possono essere utilizzate altresì per scopi agricoli, sistemate a verde o a parcheggio scoperto. Sono, altresì, ammesse attrezzature tecnologiche pubbliche e di interesse pubblico, allacciamenti ai servizi tecnologici, percorsi pedonali e ciclabili.

Le eventuali strutture emergenti dal suolo sono consentite previo parere dell'Ente proprietario della strada e sulla base di un'apposita convenzione.

Per queste aree valgono le disposizioni del DPR n. 495 del 16/12/1992 e sue modifiche ed integrazioni.

Nelle zone di rispetto stradale potrà essere consentita l'edificazione precaria di recinzioni e stazioni di servizio; tale precarietà dovrà risultare da apposito atto allegato alla concessione e, per quanto riguarda le stazioni di servizio, dovranno essere rispettate le specifiche disposizioni nazionali e regionali.

Nelle zone di rispetto stradale esternamente ai centri abitati le fasce potranno essere occupate nei modi stabiliti dall'art. 26 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada.

Per le opere e le costruzioni non ammissibili, ma esistenti al momento dell'adozione del presente strumento, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia così come definiti dal RUE.

Tutti gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale, come individuate nelle cartografie di Piano o comunque per la profondità prevista per le diverse tipologie di strade dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada al secondo comma dell'art. 26, possono essere abbattuti e ricostruiti sulle aree contigue al di fuori delle fasce di rispetto, con parità di Volume Lordo, anche con modifica alla destinazione d'uso esistente, esclusivamente per la realizzazione di nuovi edifici residenziali; si rende comunque possibile, nel rispetto degli indici massimi e delle prescrizioni della zonizzazione degli strumenti di pianificazione comunale, la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento da realizzarsi nella parte non prospiciente il fronte stradale.

Gli interventi di abbattimento e ricostruzione degli edifici esistenti al di fuori delle fasce di rispetto, concorrendo al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, potranno attuarsi anche con incremento dei carichi urbanistici qualora consentiti dalla zonizzazione degli strumenti di pianificazione comunale per l'ampliamento dei fabbricati esistenti.

Il RUE detta disposizioni riguardo alle distanze dalle strade da osservare all'interno dei centri abitati, nel rispetto dei valori minimi fissati dal D.M. 1444/1968 e dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada.

In sede di progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione del territorio in aree interessate dalla Rete Ecologica, di cui al successivo art. 48, o che ne possano interrompere il tracciato, dovrà in ogni caso essere previsto il corretto inserimento dell'intervento all'interno degli elementi funzionali della rete stessa, salvaguardandone nel contempo gli elementi che ne caratterizzano la funzione.

In tutte le aree stradali esistenti e di progetto è vietata ogni forma di edificazione a carattere permanente. Gli edifici e le strutture esistenti, alla data di adozione del presente PSC, ricadenti nelle suddette aree possono subire interventi di sola manutenzione ordinaria al fine di garantire la fattibilità del progetto stesso.

La rappresentazione grafica delle zone destinate alla mobilità, riportata nelle tavole di PSC, non definisce il solo sedime stradale ma indica il massimo ingombro dell'infrastruttura comprensivo delle opere complementari quali i marciapiedi, le banchine, le schermature vegetali, le piste ciclopedonali, l'arredo urbano, le aree di sosta veicolare, ecc..

L'individuazione dell'esatta area oggetto dell'intervento, nonché la definizione puntuale delle intersezioni, è specificata in sede di redazione del progetto esecutivo nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente art..

Le aree appartenenti alle presenti zone che non venissero interessate dal progetto esecutivo, né per sedi stradali né per alcuna delle altre destinazioni indicate di seguito, non sono necessariamente acquisite e possono avere ogni altro uso, pubblico o privato, esclusa l'edificazione ed ogni intervento che contrasti con l'infrastruttura stradale.

Nelle aree destinate alla viabilità esistente o in previsione, sulla base di appositi progetti esecutivi, potranno essere realizzati:

- a. ampliamenti delle strade esistenti;
- b. nuove infrastrutture viarie;
- c. sedi protette; piste ciclabili e piste ciclopedonali;
- d. impianto di verde di arredo stradale;
- e. alberature stradali;
- f. infrastrutture tecnologiche;
- g. aree a parcheggio;
- h. aree per impianti e attrezzature per la distribuzione del carburante;
- i. infrastrutture e attrezzature per il trasporto pubblico.

I nuovi accessi dalle proprietà verso le strade comunali o sovracomunali devono essere autorizzati dall'ente gestore della strada.

Per la viabilità ordinaria il PSC individua la rete viarie esistente e quella in previsione di carattere locale. I progetti delle nuove strade e quelli di riqualificazione delle strade esistenti devono prevedere adeguate piantumazioni laterali in forma di filare e con alberi d'alto fusto.

Le aree ricadenti nel perimetro dei Centri Storici devono rispettare le prescrizioni contenute nel RUE e relativi allegati.

3. Zone di rispetto agli elettrodotti:

Ai sensi della L.R. n. 20/2000 e ai fini di perseguire gli indirizzi di pianificazione fissati nel PSC, finalizzati ad una idonea qualità ambientale nell'ambito della sostenibilità naturale ed urbana nel territorio delle trasformazioni e della riqualificazione e tutela naturale previste dal Piano, nella tavola PSC 04 sono individuati gli elettrodotti esistenti.

Per quanto riguarda le linee ad alta tensione si fa riferimento alle indicazioni della Direttiva Regionale n. 197 del 20/02/2001, prendendo come riferimento il valore di qualità degli $0,2 \mu T$.

Per le linee in conduttori nudi sono riportate le relative DPA (Distanze di Prima Approssimazione) determinate ai sensi del DM 29/05/2008. Per le linee in cavo elicordato cioè ad elica visibile, sono riportate le aree di localizzazione di cui all'Art. A-26 della L.R. 20/2000.

Per le linee esistenti ed impianti elettrici individuati/e con tensione pari o superiore a 15.000 Volt, le trasformazioni urbanistiche previste nel PSC e conseguentemente gli strumenti attuativi, dovranno garantire le fasce di rispetto per il perseguimento degli obiettivi di qualità in termini di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dalle normative vigenti (Legge 36/2001, DPCM 08/07/2003, Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008).

A tal fine, ai sensi del DPCM 08/07/2003, gli obiettivi di qualità e soglie di attenzione con valori così definiti:

- a) obiettivo di qualità: 3 microtesla;
- b) valore di attenzione: 10 microtesla.

Il DM 29/05/2008 prevede che i proprietari/gestori degli impianti elettrici procedano al calcolo semplificato delle fasce di rispetto per porzioni omogenee di elettrodotto la cui proiezione a terra determina la "Distanza di prima approssimazione" (DPA).

Il medesimo Decreto distingue, inoltre il caso di elettrodotto rettilineo ("caso semplice") e quello in cui siano presenti vertici o parallelismi o intersezioni fra linee elettriche diverse ("casi complessi"), per i quali è prevista una diversa metodologia di calcolo che necessita, tra l'altro, di un rilievo puntuale dei singoli impianti elettrici presenti sul territorio e di un'elaborazione tridimensionale dei dati.

Il PSC non indica la dimensione delle "Aree di Prima Approssimazione" che caratterizzano i "casi complessi", stante la necessità del rilievo puntuale sopradetto, del calcolo tridimensionale necessario e dell'eventuale sinergia da porre in atto nel caso di linee interferenti di proprietà di altri gestori.

Le linee MT in cavo elicordato (ad elica visibile), sia aeree sia interrate, non sono ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto 29/05/08; infatti, le fasce di rispetto risultanti sono inferiori alle distanze di sicurezza indicate dalla norme in materia di lavori pubblici (DM 449/1988 e dal DM 16/01/91) che sanciscono per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche altezze minime dal terreno e distanze di rispetto dai fabbricati. Tuttavia, essendo infrastrutture in dotazione al territorio, necessitano di un'area di localizzazione ai sensi della già citata LR 20/2000 (art. A-26), di ampiezza pari a 4 metri (2 per lato).

Variazioni ai tracciati e alla localizzazione delle linee e degli impianti elettrici e alla tipologia delle condutture che determinano modifiche alle fasce di rispetto, sono recepite nel PSC con determina dirigenziale senza che ciò comporti procedura di variante.

In queste aree è vietata ogni nuova costruzione nonché l'ampliamento di quelle esistenti. Nel caso in cui la fascia di rispetto comprenda porzioni di aree con previsione edificatoria, essa ne concorre alla determinazione fatto salvo il divieto di insediare i nuovi edifici all'interno della fascia di rispetto stessa.

Per le opere e le costruzioni non ammissibili, ma esistenti al momento dell'adozione del presente strumento, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dal RUE.

4. Zone di rispetto ad impianti di telecomunicazioni ed inquinamento elettromagnetico:

Nell'esercizio della propria competenza e attraverso la pianificazione territoriale e urbanistica, l'Amministrazione Comunale persegue obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. Negli insediamenti del territorio comunale deve essere assicurato il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, elettromagnetici e magnetici ai sensi dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, della L.R. n. 30/2000, e successive modifiche, e delle direttive di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2001 come integrata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1138/2008.

Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente capoverso, l'Amministrazione Comunale favorisce l'interramento delle linee elettriche. In tal senso è fatto obbligo, negli ambiti di nuova previsione residenziale, di provvedere all'interramento delle linee elettriche di MT esistenti che interferiscono con gli ambiti stessi.

Il RUE, con il "**Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile**", anche ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 71 delle N.T.A. del P.T.C.P. 2007, disciplinerà gli impianti fissi di telefonia mobile esistenti e le zone destinate ad accogliere tali impianti, sottoposti al rispetto delle specifiche normative del Capo III della L.R. 31/10/2000, n. 30 e del Capo III della direttiva applicativa emanata con delibera di G.R. 20/2/2001, n. 197, al fine della protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici.

5. Zone di rispetto a metanodotti e oleodotti:

Il territorio comunale è attraversato da un tratto dell'oleodotto Genova - Cremona; gli interventi edilizi da realizzare in prossimità di questa condotta sono assoggettati alle limitazioni previste dagli enti preposti alla gestione e al controllo dell'impianto medesimo.

Il territorio comunale è inoltre interessato dal metanodotto Torino - Bologna; gli interventi edilizi da realizzare in prossimità di questa condotta dovranno osservare il rispetto delle distanze dalle condotte e le ulteriori indicazioni contenute nel Decreto ministeriale 17.04.2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8".

Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Ministeriale 24 novembre 1984, recante "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8", lungo i tracciati dei metanodotti e gasdotti esistenti è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza inferiore a m 20,00 per lato da condotte di 1^a cat. e m 12,00 per lato da condotte delle restanti categorie.

In ogni caso gli interventi in prossimità di tali impianti sono subordinati al nulla osta dell'Ente competente.

6. Zone di rispetto a depuratori:

Le fasce di rispetto agli impianti di depurazione delle acque reflue dei principali abitati del territorio comunale con capacità superiore a 50 abitanti equivalenti (AE), sono indicate in mt 100, misurati dal limite esterno della struttura, conformemente a quanto prescritto nella Delibera del Comitato Interministeriale del 4/2/1977. Le aree in essa comprese sono sottoposte a vincolo di in edificabilità assoluta, salvo quanto precisato di seguito.

E' vietata la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli esistenti; per questi ultimi sono ammesse solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definite dal RUE.

All'interno delle zone di rispetto è consentita l'edificazione di edifici residenziali e di pubblico servizio in deroga alle distanze precedentemente indicate, previo parere dell'Autorità Sanitaria competente, limitatamente ai casi in cui venga prodotta idonea documentazione di impatto ambientale che, sulla base delle caratteristiche tecniche dell'impianto e dei depositi di scorie presenti ovvero delle misure di mitigazione da predisporre, dimostri l'assenza di effetti significativi per le funzioni abitative o di servizio.

Tale zona può essere sistemata a verde alberato o utilizzata per scopi agricoli, possono inoltre essere previste strade e piste ciclopeditoni.

In ogni caso, all'interno delle zone di rispetto dei depuratori, si applicano le prescrizioni di cui al D.Lgs. 152/2006.

7. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua:

Il PSC prevede una fascia di rispetto di 10,00 m dalle sponde su tutti i corsi d'acqua pubblici ai sensi dell'art. 96 del Regio Decreto 523 del 1904. In tali fasce vige il divieto ad eseguire dissodamenti ed arature, il divieto a rinterri in alveo, manomissioni della vegetazione esistente (salvo con apposita autorizzazione). I proprietari frontisti sono tenuti a garantire l'efficienza idraulica dei fossi impedendo il crollo di alberature o materiali in alveo, evitando ostruzioni e rinterri anche involontari.

In queste aree è vietata ogni nuova costruzione nonché l'ampliamento di quelle esistenti. Nel caso in cui la fascia di rispetto comprenda porzioni di aree con previsione edificatoria, essa ne concorre alla determinazione fatto salvo il divieto di insediare i nuovi edifici all'interno della fascia di rispetto stessa.

Per le opere e le costruzioni non ammissibili, ma esistenti al momento dell'adozione del presente PSC, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dal RUE.

8. Fasce di rispetto ai fini di polizia idraulica sulla rete di bonifica e irrigazione:

Queste fasce sono volte ad assicurare le operazioni di pulizia e manutenzione dell'estesa rete dei canali di bonifica e sono individuate ai sensi degli artt. 132/140 del Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 e del comma 7 dell'art. 14 delle Norme Tecniche Attuative del PAI.

9. pozzi ad uso acquedottistico : zona di tutela assoluta e fascia di rispetto

Ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, come aree destinate alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, sono individuate nella Tavola PSC 03 per i pozzi ad uso acquedottistico:

a) le aree di salvaguardia, distinte in:

1. zone di tutela assoluta delle captazioni e derivazioni (art. 94, comma 3, D.Lgs. 152/2006);

2. zone di rispetto delle captazioni e derivazioni (art. 94, comma 4, D.Lgs. 152/2006);

b) le zone di protezione delle acque sotterranee del territorio di pedecollina-pianura.

Per le zone di tutela assoluta e zone di rispetto, di cui al comma 1, lett. a), si applicano le delimitazioni e le vigenti disposizioni nazionali di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e le norme di cui al Titolo II cap. 7 del PTA.

Le zone di tutela assoluta e zone di rispetto, di cui al comma 1, lett. a), potranno essere ridefinite come delimitazione e la disciplina aggiornata in base agli specifici atti regionali previsti dalle norme tecniche del PTA e art. 2 della L.R. 4/2007.

10. Fasce di rispetto cimiteriale:

La zona di rispetto cimiteriale è l'area atta a garantire l'esigenza di tutela igienico-sanitaria, di riservatezza e di rispetto del luogo di culto, destinata ad assicurare l'eventuale sviluppo cimiteriale nel tempo.

Ai sensi della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, i cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno 200 m dal centro abitato.

É vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto.

Sono destinate alle attrezzature cimiteriali ed indicano il vincolo di inedificabilità di cui all'art. 338 del T.U.L.S., nel testo modificato dall'art. 28 della legge 1/8/2002, n. 166, con le eccezioni ivi previste. In tali zone, in quanto destinate in via principale alle attrezzature cimiteriali, sono ammesse piccole costruzioni, a titolo precario, per la vendita dei fiori e degli oggetti di culto ed onoranze funebri, le opere di urbanizzazione necessarie per l'accesso e la sosta e l'attrezzamento di aree a parco o giardino.

Agli ampliamenti dei cimiteri si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 338 del T.U.L.S., nel testo sostituito dall'art. 28 della legge n. 166/2002 citata.

Gli edifici esistenti all'interno delle zone di rispetto cimiteriale sono sottoposti alla disciplina di cui al 7° comma dell'art. 338 del T.U.L.S., nel testo sostituito dalla legge n.166/2002.

La riduzione delle zone di rispetto è disciplinata dal comma 5 dell'art. 338 del T.U.L.S., come sostituito dall'art. 28 della legge n. 166/2002, come successivamente regolamentata dal comma 3 dell'art. 4 della LR n. 19/2004 e potrà essere ammessa alle condizioni specifiche e con i limiti e i vincoli procedurali ivi stabiliti.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti i seguenti interventi di recupero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia.

Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento mt dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta mt e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.

Per quanto non precisato nella presente disposizione è fatto espresso richiamo e rinvio all'art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, alla legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 e al regolamento regionale 23 maggio 2006, n. 4.

Sono eccezionalmente ammesse, previa autorizzazione, piccole costruzioni amovibili per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti. Dette autorizzazioni sono sempre a titolo precario.

Tale fascia può essere sistemata a verde, a parcheggio scoperto o utilizzata per scopi agricoli, possono inoltre essere previsti strade, percorsi e spazi di sosta pedonale.

E' vietata la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli esistenti; per questi ultimi sono ammesse solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definite dal RUE.

E' ammessa la realizzazione delle sole recinzioni costituite da essenze vegetali.

Per tutti i cimiteri comunali la fascia di rispetto è pari a 100 mt, come delimitata nella Tavola PSC 04.

In sede di RUE e POC dette fasce potranno essere ampliate in relazione alle esigenze d'intervento della Pubblica Amministrazione in relazione ad eventuali ampliamenti cimiteriali, senza che ciò costituisca variante al PSC; in tali casi devono intendersi automaticamente adeguate le fasce di rispetto cimiteriale in ossequio all'art. 28 della Legge 166/2002.

CAPO II – TUTELE PAESAGGISTICO – AMBIENTALI

Art. 29 - Assetto vegetazionale

1. Le previsioni attengono alla salvaguardia di specifiche formazioni del sistema vegetazionale da tutelare sia in quanto elementi rilevanti del sistema naturale sia come componenti qualificanti il paesaggio.
2. Nelle aree individuate nella Tavola PSC 02 e di cui ai commi successivi, sono ammessi esclusivamente gli interventi elencati al comma 5, dell'art. 8, delle N.T.A. del PTCP 2007:
 - a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al Piano regionale forestale di cui al primo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 227/2001 alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'art. 10 della L.R. n. 30/1981;
 - b. la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai successivi commi 6, 7 e 8;
 - c. gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, fermo restando il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;
 - d. le normali attività silvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - e. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, come desumibile dalla disciplina di settore, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - f. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.Sono escluse da qualsiasi intervento di trasformazione le aree oggetto di rimboschimenti compensativi di cui al successivo comma 9 delle N.T.A. del PTCP 2007.
3. Le formazioni vegetazionali oggetto di tutela sono quelle riportate ai commi successivi.
4. **Formazioni boschive:**

La zonizzazione dei terreni coperti da vegetazione forestale e boschiva ha l'obiettivo della salvaguardia degli specifici eco-sistemi presenti, con particolare riferimento alle formazioni di più specifico pregio naturalistico. Sono regolate dall'art. 8 del PTCP 2007 ed in esse trovano anche applicazione le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 2354 del 1/3/1995.

Nei terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale ed in essi si consentono i soli interventi previsti al quinto e sesto comma dell'art. 8 di PTCP 2007.

Le infrastrutture e le attrezzature ammesse sono quelle specificate al sesto, settimo, ottavo e nono comma dell'art. 8 del PTCP 2007 nei modi ed alle condizioni stabilite nei commi medesimi:

 - Nel sistema delle aree forestali e boschive è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
 - La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al precedente comma 6 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la VIA. In particolare, la realizzazione delle opere di interesse pubblico per la produzione e il trasporto di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili non previste dalla pianificazione nazionale, regionale, provinciale o comunale è ammessa qualora di interesse meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, e comunque di potenza non superiore a 3 Mw termici o a 1Mw elettrico. Per gli impianti ammissibili resta fermo anche il rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi 8, 9 e 10.
 - Gli interventi di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:
 - a. rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;

b. essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;

c. essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, i biotopi umidi, i margini boschivi.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al precedente comma 5 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. n. 30/1981, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

- I progetti relativi alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva, con esclusione degli interventi di disboscamento connessi alla realizzazione di opere di difesa del suolo, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

5. **Filari alberati e siepi:**

In riferimento al comma 2 dell'art. 9 delle NTA del PTCP 2007, tutti gli esemplari arborei di maggior pregio, in gruppi o filari, dovranno essere assoggettati a specifica tutela; non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti, ma dovranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie o per la sicurezza di persone e cose, si rendano utili interventi non strettamente tesi alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi saranno sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune competente per territorio il quale potrà dettare una specifica disciplina regolamentare.

L'indicazione delle formazioni a prevalenza di gelsi, in via di graduale estinzione, ha l'obiettivo della conservazione di relitti paesaggistici dell'economia agricola ottocentesca. Essi costituiscono elementi caratterizzanti il paesaggio agrario oltre che importanti elementi del sistema ecologico delle aree rurali; le cartografie di Piano specificano di queste formazioni lineari quelle a prevalenza di gelso e le rimanenti costituite da altre specie vegetali.

L'abbattimento di alberature, di alto fusto o soggette a particolari tutele è consentito unicamente nei casi previsti dal RUE, ed è soggetto ad autorizzazione comunale.

Art. 30 - Corsi d'acqua

1. Il PSC individua, nella tavola PSC-02, i corsi d'acqua con le relative aree di pertinenza oggetto di tutela.
2. Ai fini della tutela del reticolo idrografico, il PSC, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata e di settore, persegue l'obiettivo generale della protezione delle aree di pertinenza fluviale e della prevenzione e mitigazione del rischio idraulico, temperando la necessità di consentire l'evoluzione naturale dei processi fluviali, di salvaguardare la risorsa idrica e di conservare e valorizzare gli elementi e i luoghi di pregio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale presenti nelle aree fluviali, compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli insediamenti esistenti e con l'attività antropica.
3. Il PSC conforma le proprie azioni ai seguenti indirizzi (con particolare riferimento all'art. 10, comma 3, del P.T.C.P. approvato):
 - a. evitare significativi ostacoli al deflusso o riduzioni della capacità di invaso, privilegiando il deflusso a cielo aperto dei corsi d'acqua, anche ripristinando, ovunque possibile, le sezioni soggette ad opere di tombinamento, compatibilmente con le esigenze di tutela igienico-sanitaria;
 - b. assicurare le ottimali condizioni quali-quantitative delle acque superficiali e sotterranee;
 - c. favorire nelle fasce fluviali, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica e paesaggistica, il mantenimento e il miglioramento ambientale degli elementi e dei luoghi fluviali tipici e residuali, ricercando parimenti l'integrazione di tali aree nel contesto territoriale e ambientale, secondo criteri di massima coerenza tra la destinazione naturalistica e, dove presenti, gli assetti insediativi, agricoli e vegetazionali del territorio;
 - d. evitare, nelle aree fluviali, la localizzazione di opere destinate ad una fruizione collettiva, nonché la localizzazione di insediamenti residenziali, produttivi, rurali e di urbanizzazione in genere;
 - e. limitare, nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione non altrimenti localizzabili, lo sviluppo delle aree impermeabili, eventualmente definendo opportune aree atte a favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche;

- f. minimizzare le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici, favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione e migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate nelle zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle fasce A e B, qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e come tali soggette a priorità di finanziamento.
4. Le azioni di tutela del reticolo idrografico superficiale sono definite e articolate, conformemente al PTCP 2007, con l'obiettivo:
- a) della difesa dal rischio idraulico;
 - b) della salvaguardia della risorsa idrica;
 - c) del mantenimento, del recupero dell'ambiente fluviale e della conservazione dei valori paesaggistici, storici e culturali mediante riattivazione o ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, interventi di riqualificazione ecologica ed ambientale degli ambiti fluviali, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
 - d) del mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua in quanto dotate di rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco, compresi i beni immobili patrimoniali pubblici anche se non più inondabili e già di pertinenza fluviale;
 - e) della realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali eventuali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;
 - f) della promozione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;
 - g) della riduzione progressiva e della rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistici presenti;
 - h) della salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storicamente legate al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.
5. Il sistema idrografico di riferimento del Piano è costituito dai laghi, bacini e corsi d'acqua. La delimitazione delle aree fluviali, comprendenti le aree di scolo e accumulo e le relative aree di pertinenza, è rivolta alla regolamentazione degli interventi e delle attività nelle stesse aree e delinea uno scenario di riferimento essenziale per la definizione delle azioni da intraprendere per il raggiungimento o il mantenimento della configurazione ottimale. Tale scenario concorre alla definizione delle scelte di piano, fornisce direttive sui limiti e sulle condizioni per la pianificazione di scala comunale e rappresenta un riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale preventiva delle scelte di trasformazione.
6. Ai fini della tutela del reticolo idrografico, il presente Piano individua cartograficamente nella tavola contrassegnata dalla sigla PSC-02, sul reticolo principale tre distinte fasce fluviali, denominate A, B e C, a loro volta suddivise in specifiche zone fluviali. Le fasce fluviali corrispondono ad aree inondate o inondabili, con frequenza attesa decrescente dalla fascia A alla fascia C, che sono destinate al deflusso delle portate ordinarie e di piena e all'invaso dei volumi di piena. Le zone fluviali interne alle fasce sono riconosciute sulla base di specifici caratteri di tipo idraulico-geomorfologico, naturalistico, paesaggistico, storico culturale e delle condizioni d'uso. Le fasce e le zone fluviali sono rappresentative dell'assetto attuale della regione fluviale, comprensivo degli elementi e dei luoghi storicamente connessi a tale ambiente, e dell'assetto progettuale, riferito alle condizioni ottimali di funzionalità e sviluppo delle diverse componenti del sistema.
7. Sono fatte salve (conformemente al P.T.C.P. 2007 approvato, con particolare riferimento all'art. 10, comma 12) le disposizioni nazionali e regionali relative ai corsi d'acqua riguardanti:
- a) la loro gestione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 per i corsi d'acqua pubblici e ai sensi del R.D. n. 368/1904 per la rete di bonifica, con particolare riferimento alle distanze da rispettare per consentire gli interventi a garanzia dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, nonché gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di scolo, irrigazione e difesa del suolo;
 - b) le tutele del loro valore paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, secondo le disposizioni di cui all'art. 55 del P.T.C.P. approvato (Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio);
 - c) la gestione del demanio idrico, sia per quanto concerne la disciplina delle concessioni ai sensi della L.R. n. 7/2004, sia per quanto riguarda i principi dettati dalla L. n. 37/1994 in merito alle aree del demanio di nuova formazione e alle aree abbandonate dalle acque correnti.
8. Non sono soggette alle disposizioni degli articoli del presente Capo le previsioni urbanistiche fatte salve dal PTPR adottato il 29 giugno 1989, dal PTCP adottato il 26 gennaio 1999, dal PAI approvato il 24 maggio 2001 e dal PTCP adottato il 16 febbraio 2009, alle condizioni ivi stabilite; in caso di contrasto tra i diversi regimi di salvaguardia, vale quello più restrittivo.
9. Fermo restando quanto previsto dalla Legge n. 37/1994, nei terreni demaniali ricadenti all'interno della fascia A o della fascia B, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni da parte degli Enti competenti sono subordinati alla

presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale tradizionale e diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

10. Nella tavola PSC-02 del presente Piano sono individuate le fasce di tutela desunte dal Piano territoriale di coordinamento provinciale vigente (PTCP 2007).
11. Le azioni di tutela più specificatamente attengono agli ambiti definiti ai commi successivi.
12. **Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 11 Norme P.T.C.P.):**
 1. La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall'area corrispondente all'invaso, secondo il significato indicato nella Relazione del vigente P.T.C.P.. La fascia A è suddivisa nelle seguenti zone:
 - zona A1, alveo attivo oppure vaso nel caso di laghi e bacini;
 - zona A2, alveo di piena;
 - zona A3, alveo di piena con valenza naturalistica.
 2. Nella fascia A è obiettivo prioritario assicurare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esposti, il deflusso della piena di riferimento e il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Sono quindi ammessi e favoriti, conformemente alle direttive tecniche di settore, gli interventi di salvaguardia della dinamica fluviale e di mitigazione del rischio idraulico, oltre che gli interventi di conservazione degli spazi naturali e loro riqualificazione nel caso in cui risultino degradati.
 3. I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, recepiscono la fascia A, suddivisa nelle zone A1, A2 e A3 come individuate ed articolate nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del P.T.C.P. (si vedano le Tavole QCB.03, QCB.09 e QCB.12 del presente P.S.C.).
 4. Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A non sono ammessi :
 - a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al successivo comma 5;
 - b. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo;
 - c. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui alla lettera e. del successivo comma 5;
 - d. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo.
 5. Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A sono invece consentiti i seguenti interventi e attività, che devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di deflusso, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la funzionalità delle opere di difesa esistenti a tutela della pubblica incolumità in caso di piena:
 - a. la realizzazione delle opere idrauliche e delle opere di bonifica e di difesa del suolo, comprese le attività di esercizio e manutenzione delle stesse, nonché gli interventi volti alla rinaturazione o ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, solo se effettuati o autorizzati dalle Autorità idrauliche competenti e dagli Enti gestori del canale o dell'invaso, nel rispetto delle direttive tecniche di settore e di concerto con gli Enti gestori delle aree protette, qualora presenti;
 - b. i tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella fascia, per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, alle stesse condizioni stabilite per gli interventi di cui alla precedente lettera a.;
 - c. le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo e che siano realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, fermo restando che la realizzazione di tali impianti in aree sottostanti a sbarramenti di ritenuta (briglie, traverse e dighe) deve essere autorizzata dall'ente gestore dello sbarramento;
 - e. l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, realizzato anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;

- f. il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dal Capo 2° del successivo Titolo III in materia di attività di gestione dei rifiuti;
- g. il completamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;
- h. la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico ed attrezzature di utilità collettiva, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, qualora la normativa ne preveda la pianificazione, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche essenziali dell'ecosistema fluviale, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso né limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo, evitando tracciati paralleli al corso d'acqua; a tal fine, i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, redatto secondo le modalità di cui all'art. 38 delle Norme del PAI e alle direttive tecniche di settore, e sottoposto al parere delle Autorità idrauliche competenti, che documenti l'assenza di interferenze negative rispetto alle suddette situazioni; le opere suddette riguardano:
- linee di comunicazione viaria, ferroviaria, anche se di tipo metropolitano, ed idroviaria;
 - approdi e porti per la navigazione interna, comprese le opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità;
 - impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - invasi ad usi plurimi;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - impianti a rete per lo smaltimento dei reflui;
 - sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, con le esclusioni ed i limiti di cui all'Art. 100 del vigente P.T.C.P.;
 - aree attrezzabili per la balneazione, compresi chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature;
 - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, previa verifica di impatto ambientale;
- i. la realizzazione delle infrastrutture stradali, degli impianti per le telecomunicazioni e per l'approvvigionamento idrico, degli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, dei sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, con le esclusioni ed i limiti di cui all'Art. 100 del vigente P.T.C.P.
- j. le opere sugli edifici esistenti relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d), i) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, purché ammesse dallo strumento urbanistico vigente, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio e a garantirne la compatibilità e integrazione con il contesto ambientale, e purché le eventuali superfici abitabili siano in sicurezza rispetto alla piena di riferimento; gli interventi di ampliamento sono ammessi solo per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico;
- k. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, evitando ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
- l. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, ma per quantitativi non superiori a 150 metri cubi annui;
- m. le estrazioni di materiali litoidi, fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 116 in materia di attività estrattive, solo se connesse ad interventi finalizzati alla regimazione delle acque e alla rinaturazione, previste dagli strumenti settoriali di pianificazione, programmazione e progettazione sovracomunale e condotte nel rispetto delle direttive tecniche di settore;
- n. la realizzazione di piste, guadi e accessi per natanti e altri sistemi di trasferimento, relativi ad attività estrattive ubicate in golena e al trasporto all'impianto di trasformazione, purché inseriti nell'ambito dei piani di settore, sottoposti a verifica di compatibilità ambientale e ripristinati, ad eccezione degli accessi per natanti qualora il loro mantenimento sia previsto in detti piani, al termine dell'esercizio; tali interventi devono consentire il deflusso della piena e non limitare la mobilità laterale del corso d'acqua;
- o. i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione ritenuti compatibili dal PIAE;

p. il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali inerti che non si identificano come rifiuti finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

q. ai fini della valorizzazione e fruizione delle aree di valore naturale e ambientale di cui all'Art. 60 del vigente P.T.C.P., la collocazione di attrezzature mobili di supporto ad attività o usi sportivi e del tempo libero, nonché la localizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonali o per mezzi di trasporto non motorizzati, purché in condizioni di sicurezza idraulica;

r. le attrezzature per attività di studio faunistico e vegetazionale e per il rilevamento delle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche, idrobiologiche e idrochimiche del corso d'acqua;

s. le attività escursionistiche e del tempo libero.

6. Nell'alveo inciso, zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda, oltre agli interventi non ammessi nella fascia A, non sono ammessi l'edificazione, le attività zootecniche, il pascolo e l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

7. Nell'alveo inciso, zona A1, valgono inoltre le seguenti disposizioni:

a. gli interventi di manutenzione idraulica consentiti nella fascia A, compresi quelli finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, devono:

- attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;

- garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone;

- migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà e alla tutela degli habitat caratteristici;

- essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali;

b. gli interventi di rinaturazione consentiti nella fascia A, costituiti da riattivazioni o ricostituzioni di ambienti umidi, ripristini e ampliamenti delle aree a vegetazione spontanea autoctona, devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato, nel rispetto delle direttive tecniche di settore.

8. Nell'alveo di piena, zona A2, oltre a quanto consentito per la fascia A, sono ammessi, compatibilmente con le condizioni di rischio idraulico e fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma 6, in merito al rispetto dell'area di sponda, e dal Titolo I della successiva Parte terza in merito al territorio rurale:

a. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto idraulico-morfologico e ambientale della fascia;

b. la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, se strettamente necessarie alla conduzione agricola del fondo;

c. la realizzazione di capanni e ricoveri per i mezzi agricoli purché amovibili e realizzati con materiali tradizionali;

d. le normali pratiche agricole, purché compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative regionali vigenti;

e. le attività silvicolture se realizzate attraverso accorgimenti nelle modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità ambientale;

f. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti della legislazione e regolamentazione regionale vigente;

g. la riqualificazione e il potenziamento degli impianti per lo sport ed il tempo libero esistenti a gestione pubblica o privata, purché connessi con l'ambiente fluviale ma in sicurezza idraulica e nel rispetto ed in armonia con il sistema ambientale, escludendosi in ogni caso l'ampliamento dei campeggi.

9. Nell'alveo di piena con valenza naturalistica, zona A3, oltre agli interventi non consentiti per le zone A1 e A2, non è ammessa l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone, o comunque nocive per l'ambiente acquatico, né l'installazione di sostegni per elettrodotti e di impianti per le telecomunicazioni in genere, mentre sono ammesse le attività di cui alle lettere a., b., d., i., j. di cui al comma 2 all'Art. 18 del vigente P.T.C.P., purché non in contrasto con la disciplina generale della fascia A e realizzate preservando le condizioni di sicurezza idraulica.

13. Fascia B - Fascia di esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 12 Norme P.T.C.P.):

1. La fascia B è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni, secondo il significato indicato nella Relazione del vigente P.T.C.P.. La fascia B è suddivisa nelle seguenti zone:

- a. zona B1, di conservazione del sistema fluviale;
- b. zona B2, di recupero ambientale del sistema fluviale;
- c. zona B3, ad elevato grado di antropizzazione;

2. Nella fascia B è obiettivo prioritario mantenere e ottimizzare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali del contenimento e della laminazione delle piene, conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale. Sono quindi ammessi e promossi, compatibilmente con le esigenze di officiosità idraulica, interventi di riqualificazione e rinaturazione, che favoriscano:

- a. la riattivazione dei processi evolutivi naturali dell'alveo e la ricostituzione di ambienti umidi naturali;
- b. il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di favorire, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici;
- c. il recupero dei territori periferuali ad uso naturalistico e ricreativo.

3. I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, recepiscono la fascia B, suddivisa nelle zone B1, B2 e B3 come individuate ed articolate nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del P.T.C.P. (si vedano le Tavole QCB.03, QCB.09 e QCB.12 del presente P.S.C.).

4. Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella fascia B non sono ammessi:

- a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al successivo comma 5;
- b. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in aree idraulicamente equivalenti;
- c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;
- d. lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici, ancorché contenuti in contenitori impermeabilizzati, ad eccezione dei casi di cui al successivo comma 5.

5. Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella fascia B sono invece ammessi:

- a. tutti gli interventi e le attività consentiti nella fascia A, salvo quelli diversamente disciplinati dalle lettere successive del presente comma;
- b. gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e la messa in sicurezza di quelli esistenti, previo parere di compatibilità dell'Autorità di bacino del fiume Po ai sensi degli artt. 38 e 38-bis delle Norme del PAI;
- c. le estrazioni di materiali litoidi, solo se previste dagli strumenti settoriali di pianificazione e programmazione sovracomunale e condotte nel rispetto delle direttive tecniche di settore, fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 116 in materia di attività estrattive;
- d. le normali pratiche agricole, fatte salve le disposizioni di cui al Titolo I della successiva Parte terza;
- e. l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006;
- f. le strade poderali ed interpoderali purché realizzate con pavimentazioni non impermeabili, le piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti nelle leggi nazionali e regionali vigenti nel sistema delle aree forestali e boschive;
- g. le opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, secondo le definizioni di cui alle lettere g) e f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento e previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa, fatte salve le limitazioni relative al territorio rurale stabilite dal Titolo I della successiva Parte terza;
- h. gli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione di cui alla lettera f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, e gli interventi di sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di questi ultimi e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- i. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi.

Nella zona B3 vale quanto disposto nella fascia B, mentre nella zona B1 e nella zona B2, rispetto a quanto disposto nella fascia B, valgono le seguenti limitazioni:

- a. le attività di cui alla lettera d. del precedente comma 5 sono ammesse purché compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative regionali vigenti;
- b. le attività di cui alle lettere e. e g. del precedente comma 5 non sono ammesse.

Nelle aree ricadenti in fascia B di nuova individuazione rispetto ai piani territoriali (PTPR, PTCP e PAI) previgenti alla data di adozione del presente Piano (16 febbraio 2009), sono fatte salve le previsioni urbanistiche vigenti alla medesima data, qualora ricadenti nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 3 dell'art. 17 del PTPR.

14. Fascia C - Fascia di inondazione per piena catastrofica – Zone di rispetto dell'ambito fluviale (art. 13 Norme P.T.C.P.):

1. La fascia C è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia B interessata da inondazioni per eventi di piena eccezionali, secondo il significato indicato nella Relazione del presente Piano. La fascia C si articola nelle seguenti zone:

- a. zona C1, extrarginale o protetta da difese idrauliche;
- b. zona C2, non protetta da difese idrauliche.

2. Nella fascia C l'obiettivo prioritario è quello di conseguire un livello di sicurezza adeguato per le popolazioni e il territorio rispetto al grado di rischio residuale, anche con riferimento all'adeguatezza delle eventuali difese idrauliche, e di recuperare l'ambiente fluviale, principalmente tramite specifici piani e progetti di valorizzazione.

3. I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, recepiscono la fascia C, suddivisa nelle zone C1 e C2 come individuate ed articolate nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A1** del P.T.C.P. (si vedano le Tavole QCB.03, QCB.09 e QCB.12 del presente P.S.C.).

4. Nella fascia C valgono le seguenti disposizioni:

- a. sono ammessi tutti gli interventi e le attività consentiti nella fascia A e B ed inoltre gli interventi e le attività non altrimenti localizzabili e compatibili con un razionale uso del suolo, purché non comportino alterazioni dell'equilibrio idrogeologico delle acque superficiali e sotterranee o modificazioni rilevanti dei caratteri geomorfologici del territorio, fatto salvo quanto stabilito dalle successive lettere del presente comma;
- b. i nuovi interventi riguardanti le linee di comunicazione stradali e ferroviarie, gli aeroporti e gli eliporti sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 10 del vigente P.T.C.P., non obbligatoria in caso di tracciati stradali di livello subprovinciale e nel caso di limitate modifiche dei tracciati stradali esistenti;
- c. le linee elettriche e le altre infrastrutture a rete e puntuali per il trasporto di energia, acqua e gas, anche interrato, nonché gli impianti di trattamento dei reflui, sono ammessi, ad eccezione delle linee elettriche di alta tensione e dei depuratori con potenzialità >10.000 ab/eq la cui ammissibilità è subordinata a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 10 del vigente P.T.C.P.;
- d. gli impianti di produzione energetica sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 10 del vigente P.T.C.P.;
- e. la nuova localizzazione e/o l'ampliamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 dell'Art. 10 del vigente P.T.C.P., nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 90 del vigente P.T.C.P.;
- f. gli edifici di nuova costruzione riguardanti strutture residenziali, produttive, commerciali, sportivo-ricreative e di ricovero e cura, compresi i relativi ampliamenti, nonché i cimiteri di nuovo impianto, qualora ricadenti all'esterno del territorio urbanizzato sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico.

5. L'eventuale inadeguatezza locale della funzione di contenimento della piena assegnata alla fascia B, rilevata a seguito di accertati fenomeni di alluvionamento ovvero sulla base della valutazione delle condizioni di rischio idraulico locale di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 10 del vigente P.T.C.P., nonché a fronte di specifiche situazioni di rischio individuate dagli Enti a vario titolo competenti, tra cui principalmente quelle individuate nell'Appendice 3 dell'allegato **B1.9** (R) al Quadro conoscitivo del vigente P.T.C.P., implica che, fino all'avvenuto adeguamento strutturale da parte delle Autorità idrauliche preposte, opportunamente validato, le aree classificate come fascia C poste a tergo del limite di fascia B sono da disciplinare cautelativamente secondo la normativa prevista per la fascia B oppure, ad esito dello studio del rischio di cui ai medesimi commi citati, secondo una disciplina commisurata allo stato di rischio rilevato ed inserita nello strumento di pianificazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 5, e dall'art. 28, comma 1, secondo alinea delle Norme del PAI, secondo le direttive tecniche di settore.

6. I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al vigente P.T.C.P., sulla base di specifiche esigenze di tutela riscontrate a livello locale, possono vietare nella fascia C o nella sola zona C2 gli interventi di cui alle lettere d., e., f. del precedente comma 4, senza che ciò costituisca variante al vigente P.T.C.P..

Art. 31 - Fattibilità geologica per le azioni di piano

1. È stata delineata la zonizzazione generale del territorio comunale, per quanto concerne la propensione alla realizzazione di interventi di trasformazione e/o di interventi edilizi in genere, in relazione alle condizioni idrogeomorfologiche, geotecniche, idrauliche e sismiche.

La Carta di Fattibilità per le azioni di piano (Tavola QCB.12) è una carta di pericolosità che fornisce indicazioni in merito alle limitazioni alla modificazione della destinazioni d'uso del territorio dal punto di vista geologico (s.l.).

A ciascuna classe e sottoclasse di fattibilità sono associate specifiche prescrizioni per eventuali interventi urbanistici, sono indicati studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, opere di mitigazione del rischio, indicazioni sulla necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali o sulla necessità di predisposizione di sistemi di monitoraggio.

Le suddette indagini e/o approfondimenti (anche quelli sismici di cui all'art. 35 delle presenti N.T.S.) devono essere realizzati prioritariamente rispetto alla progettazione di eventuali opere, in quanto propedeutici sia alla loro pianificazione, sia alla progettazione delle stesse.

Le indicazioni riportate per ogni classe e sottoclasse non sostituiscono, né surrogano, anche se possono comprenderle, le indagini previste dal D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni".

2. Le classi e le sottoclassi individuate per il territorio comunale sono le seguenti:

CLASSE 2 Fattibilità con modeste limitazioni.

In funzione della microzonazione sismica la classe 2 è stata suddivisa in tre sottoclassi caratterizzate da differenti valori dei fattori di amplificazione sismica:

Sottoclasse 2a	Fattori di amplificazione: 1.5 (P.G.A.)	1.7 ($0.1s < T_0 < 0.5s$)	2.3 ($0.5s < T_0 < 1.0s$).
Sottoclasse 2b	Fattori di amplificazione: 1.5 (P.G.A.)	1.7 ($0.1s < T_0 < 0.5s$)	2.0 ($0.5s < T_0 < 1.0s$).
Sottoclasse 2c	Fattori di amplificazione: 1.4 (P.G.A.)	1.5 ($0.1s < T_0 < 0.5s$)	1.8 ($0.5s < T_0 < 1.0s$).

CLASSE 3 Fattibilità con consistenti limitazioni.

In funzione della microzonazione sismica e dell'inondabilità la classe 3 è stata suddivisa in cinque sottoclassi contraddistinte da differenti problematiche:

Sottoclasse 3a1	comprende le aree che ricadono in fascia C del P.T.C.P. (ai sensi dell'art. 13 delle Norme del vigente P.T.C.P.) con i seguenti fattori di amplificazione: 1.5 (P.G.A.) 1.7 ($0.1s < T_0 < 0.5s$) 2.0 ($0.5s < T_0 < 1.0s$).		
Sottoclasse 3a2	comprende le aree che ricadono in fascia C del P.T.C.P. (ai sensi dell'art. 13 delle Norme del vigente P.T.C.P.) con i seguenti fattori di amplificazione: 1.4 (P.G.A.) 1.5 ($0.1s < T_0 < 0.5s$) 1.8 ($0.5s < T_0 < 1.0s$).		
Sottoclasse 3b1	comprende le aree che ricadono in fascia B del P.T.C.P. (ai sensi dell'art. 12 delle Norme del vigente P.T.C.P.) con i seguenti fattori di amplificazione: 1.5 (P.G.A.) 1.7 ($0.1s < T_0 < 0.5s$) 2.0 ($0.5s < T_0 < 1.0s$).		
Sottoclasse 3b2	comprende le aree che ricadono in fascia B del P.T.C.P. (ai sensi dell'art. 12 delle Norme del vigente P.T.C.P.) con i seguenti fattori di amplificazione: 1.4 (P.G.A.) 1.5 ($0.1s < T_0 < 0.5s$) 1.8 ($0.5s < T_0 < 1.0s$).		
Sottoclasse 3c	comprende le aree interessate dagli eventi esondativi del Rio Carbonale con i seguenti fattori di amplificazione:		

1.4 (P.G.A.) 1.5 ($0.1s < T_0 < 0.5s$) 1.8 ($0.5s < T_0 < 1.0s$).

CLASSE 4 Fattibilità con gravi limitazioni; comprende le aree che ricadono in fascia A del P.T.C.P. (ai sensi dell'art. 11 delle Norme del vigente P.T.C.P.).

La CLASSE 1 (fattibilità senza particolari limitazioni) non è presente sul territorio comunale

3. Classe di fattibilità 2

Ricadono in questa classe le zone ove sono state riscontrate condizioni limitative, anche se di lieve entità, alla realizzazione di interventi di trasformazione e/o di interventi edilizi in genere, connesse principalmente alle possibili eterogeneità litostratigrafiche locali (presenza di una coltre di copertura argilloso-limosa più potente rispetto a quanto direttamente rilevato, oppure lenti ed intercalazioni limose all'interno dei depositi prevalentemente ghiaiosi).

L'utilizzo ai fini urbanistici dei terreni inclusi nella classe 2 (e nelle relative sottoclassi) non presenta particolari limitazioni, ma resta subordinato alla realizzazione di specifiche indagini geologico-geotecniche e geognostiche, nel rispetto della vigente normativa in materia (D.M. 14/01/08 e s.m.i.). In particolare le opere fondazionali dovranno essere dimensionate in modo idoneo (anche in funzione della soggiacenza della falda) e si dovrà prevedere l'eventuale predisposizione di specifici accorgimenti costruttivi.

I terreni compresi nella classe 2 (e nelle relative sottoclassi) sono interessati da fenomeni di amplificazione sismica per caratteristiche litologiche e, pertanto, in fase di progettazione dovranno essere sempre utilizzati i coefficienti di maggiorazione sismica (per le azioni sismiche di progetto) individuati nel corso della microzonazione sismica (secondo livello di approfondimento, analisi semplificata, così come prescritto nell'art. 35 delle presenti N.T.S.).

In base ai risultati della microzonazione sismica (secondo livello di approfondimento - analisi semplificata) sono state distinte tre sottoclassi:

- **Sottoclasse 2a**, comprende le aree caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica:
1.5 (P.G.A.) 1.7 ($0.1s < T_0 < 0.5s$) 2.3 ($0.5s < T_0 < 1.0s$).
- **Sottoclasse 2b**, comprende le aree caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica:
1.5 (P.G.A.) 1.7 ($0.1s < T_0 < 0.5s$) 2.0 ($0.5s < T_0 < 1.0s$).
- **Sottoclasse 2c**, comprende le aree caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica:
1.4 (P.G.A.) 1.5 ($0.1s < T_0 < 0.5s$) 1.8 ($0.5s < T_0 < 1.0s$).

La porzione del territorio comunale inclusa in classe di fattibilità 2 è altresì compresa nelle delle aree di ricarica degli acquiferi di pianura individuate nella Variante P.T.C.P. 2007 adottata (visualizzate nelle tavole QCB.05 e QCB.09) e, pertanto, gli interventi di trasformazione del territorio, così come gli interventi edilizi in genere, dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle Norme del P.T.C.P. 2007, con particolare riferimento agli articoli 34 e 35 ed all'Allegato N5 (così come indicato nell'art. 34 delle presenti N.T.S.).

Nelle aree di rispetto dei pozzi sfruttati a scopo idropotabile che alimentano l'acquedotto comunale valgono anche le limitazioni di cui all'art. 35 delle Norme del P.T.C.P. 2007 (come indicato nell'art. 34 delle N.T.S. del presente P.S.C.), ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs 152/06.

4. Classe di fattibilità 3

Questa classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti o significative limitazioni alla realizzazione di interventi di trasformazione e/o di interventi edilizi in genere dovute sia alla potenziale inondabilità, sia alle possibili eterogeneità litostratigrafiche locali.

All'interno di questa classe di fattibilità sono comprese diverse sottoclassi che tengono conto delle differenti situazioni riscontrate sul territorio comunale, anche per quanto concerne il fenomeno dell'amplificazione sismica.

L'utilizzo ai fini edificativi delle aree ricadenti in classe 3 (e nelle relative sottoclassi) è subordinato alla realizzazione di indagini di dettaglio che, in aggiunta a quanto già indicato per le aree di classe 2, dovranno acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell'area e del suo intorno (attraverso l'esecuzione di campagne geognostiche, prove in sito e/o in laboratorio); tali indagini dovranno essere supportate da studi tematici relativi alle problematiche

specifiche (di carattere morfologico, idrogeologico, idraulico, ambientale, ecc.) che sono all'origine delle limitazioni individuate.

Le indagini sono necessarie al fine di dimensionare in modo idoneo le opere fondazionali, definire la soggiacenza della falda, verificare la compatibilità idraulica delle opere in progetto e di prevedere l'eventuale predisposizione di specifici interventi di difesa, di bonifica e/o di salvaguardia idrogeologica.

Per le strutture edilizie esistenti nelle aree in considerazione dovranno essere fornite, ove se ne presenti la necessità, a causa della presenza di situazioni di rischio idrogeologico o idraulico, indicazioni in merito alla progettazione e realizzazione di opere di difesa o di mitigazione.

È fortemente sconsigliata la realizzazione di locali seminterrati e scantinati, mentre le superfici abitabili (nonché quelle sede di processi industriali, impianti tecnologici, eventuali depositi, ecc.) dovranno essere impostate ad una quota di sicurezza determinata sulla base di specifiche verifiche da eseguire appositamente in fase di progettazione.

I terreni compresi nella classe 3 (e nelle relative sottoclassi) sono interessati da fenomeni di amplificazione sismica per caratteristiche litologiche e, pertanto, in fase di progettazione dovranno essere sempre utilizzati i coefficienti di maggiorazione sismica (per le azioni sismiche di progetto) individuati nel corso della microzonazione sismica (secondo livello di approfondimento, analisi semplificata, così come prescritto nell'art. 35 delle presenti N.T.S.).

La porzione del territorio comunale inclusa in classe di fattibilità 3 è altresì compresa nelle delle aree di ricarica degli acquiferi di pianura individuate nella Variante P.T.C.P. 2007 adottata (visualizzate nelle tavole QCB.05 e QCB.09) e, pertanto, gli interventi di trasformazione del territorio, così come gli interventi edilizi in genere, dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle Norme del P.T.C.P. 2007, con particolare riferimento agli articoli 34 e 35 ed all'Allegato N5 (così come indicato nell'art. 34 delle presenti N.T.S.).

La porzione di territorio comunale compresa nella classe di fattibilità 3 ricade nell'ambito della delimitazione delle fasce fluviali della Variante P.T.C.P. 2007 adottata (fascia B e C) e, pertanto, è soggetta alle specifiche prescrizioni contenute nelle Norme del P.T.C.P. (articoli 12 e 13), così come indicato anche nell'articolo 32 delle presenti N.T.S..

In funzione della delimitazione delle suddette fasce fluviali (si vedano le tavole QCB.03 e QCB.09) e dei risultati ottenuti dalla microzonazione sismica (si veda la Tavola QCB.13) sono state distinte le seguenti sottoclassi:

Sottoclasse 3a1

Comprende le aree che ricadono in Fascia C (Area di inondazione per piena catastrofica) e che sono caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica: **1.5** (P.G.A.) **1.7** ($0.1s < T_0 < 0.5s$) **2.0** ($0.5s < T_0 < 1.0s$). Tale sottoclasse è soggetta, oltre che alle prescrizioni generali della classe di fattibilità 3 (vedi sopra), anche a quanto previsto nell'art. 13 delle Norme del vigente P.T.C.P. e negli articoli 32 (comma 14) e 35 delle presenti N.T.S..

Sottoclasse 3a2

Comprende le aree che ricadono in Fascia C (Area di inondazione per piena catastrofica) e che sono caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica: **1.4** (P.G.A.) **1.5** ($0.1s < T_0 < 0.5s$) **1.8** ($0.5s < T_0 < 1.0s$). Tale sottoclasse è soggetta, oltre che alle prescrizioni generali della classe di fattibilità 3 (vedi sopra), anche a quanto previsto nell'art. 13 delle Norme del vigente P.T.C.P. e negli articoli 32 (comma 14) e 35 delle presenti N.T.S..

Sottoclasse 3b1

Comprende le aree che ricadono in Fascia B (Fascia di esondazione) e che sono caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica: **1.5** (P.G.A.) **1.7** ($0.1s < T_0 < 0.5s$) **2.0** ($0.5s < T_0 < 1.0s$). Tale sottoclasse è soggetta, oltre che alle prescrizioni generali della classe 3 (vedi sopra), anche a quanto previsto nell'art. 12 delle Norme del vigente P.T.C.P. e negli articoli 32 (comma 13) e 35 delle presenti N.T.S..

Le attività consentite o vietate all'interno della Fascia B sono disciplinate nell'art 32, comma 13, delle presenti N.T.S..

Gli interventi consentiti (ai sensi dell'art. 12, comma 6 del vigente P.T.C.P.) debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Sottoclasse 3b2

Comprende le aree che ricadono in Fascia B (Fascia di esondazione) e che sono caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica: **1.4** (P.G.A.) **1.5** ($0.1s < T_0 < 0.5s$) **1.8** ($0.5s < T_0 < 1.0s$). Tale sottoclasse è soggetta, oltre che alle prescrizioni generali della classe 3 (vedi sopra), anche a quanto previsto nell'art. 12 delle Norme del vigente P.T.C.P. e negli articoli 32 (comma 13) e 35 delle presenti N.T.S..

Le attività consentite o vietate all'interno della Fascia B sono disciplinate nell'art 32, comma 13, delle presenti N.T.S..

Gli interventi consentiti (ai sensi dell'art. 12, comma 6 del vigente P.T.C.P.) debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Sottoclasse 3c

Comprende le aree che sono state interessate dai recenti fenomeni esondativi del Rio Carbonale e che sono caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica: **1.4** (P.G.A.) **1.5** ($0.1s < T_0 < 0.5s$) **1.8** ($0.5s < T_0 < 1.0s$). Tale sottoclasse è soggetta alle prescrizioni generali della classe 3 (vedi sopra). Gli interventi di trasformazione e gli interventi edilizi in genere sono possibili previa realizzazione di opportune opere di mitigazione del rischio idraulico. Per quanto concerne la mitigazione del rischio sismico bisognerà attenersi a quanto prescritto nell'art. 35 delle presenti N.T.S..

5. Classe di fattibilità 4

Aree nelle quali l'alto rischio idrogeologico o idraulico limita fortemente la possibilità di modifica delle destinazioni d'uso, deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Le aree che ricadono in classe 4 sono comprese nella Fascia A (Fascia di deflusso) del P.T.C.P. e, pertanto, sono soggette alle prescrizioni contenute nell'art. 11 delle Norme del vigente P.T.C.P. e nell'art. 32 delle presenti N.T.S. (comma 12).

Le attività consentite o vietate all'interno della Fascia A sono disciplinate nell'art 32, comma 12 delle presenti N.T.S..

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

Gli interventi consentiti (ai sensi dell'art. 11, commi 6, 7 e 9 del Norme del vigente P.T.C.P.) debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

I terreni compresi in questa classe sono interessati da fenomeni di amplificazione sismica per caratteristiche litologiche e da potenziale liquefazione e possibili cedimenti e, di conseguenza, per quanto concerne la mitigazione del rischio sismico bisognerà attenersi a quanto prescritto nell'art. 35 delle presenti N.T.S..

La porzione del territorio comunale inclusa in classe di fattibilità 4 è altresì compresa nelle delle aree di ricarica degli acquiferi di pianura individuate nella Variante P.T.C.P. 2007 adottata (visualizzate nelle tavole QCB.05 e QCB.09) e, pertanto, gli interventi di trasformazione del territorio, così come gli interventi edilizi in genere, dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle Norme del P.T.C.P. 2007, con particolare riferimento agli articoli 34 e 35 ed all'Allegato N5 (così come indicato nell'art. 34 delle presenti N.T.S.).

6. Le prescrizioni associate a ciascuna classe di fattibilità devono intendersi integrate dalle disposizioni previste per la prevenzione dal rischio sismico, come indicato dalla normativa di settore e dall'art. 35 delle presenti norme.

Art. 32 – Tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee

1. Il PSC assume e fa propri gli obiettivi del Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.) e del P.T.C.P. in materia di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei.

A tal proposito si rimanda agli articoli 34 (Risorse idriche e zone di tutela dei corpi idrici) e 35 (acque destinate al consumo umano) ed all'Allegato N5 del P.T.C.P. vigente.

Per quanto concerne le zone vulnerabili da nitrati (ZVN) si rimanda a quanto prescritto negli articoli 34 (Risorse idriche e zone di tutela dei corpi idrici) e 36-bis (Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei) e nel Regolamento Regionale n. 1 del 28/11/2011.

2. Lagoni d'accumulo ad uso irriguo e laghetti rinaturalizzati:

Per questi invasi, che talora presentano peculiarità ambientali e microambienti di particolare interesse, gli interventi, compresi quelli di messa in sicurezza, dovranno tendere alla preservazione degli habitat vegetali e faunistici di specifico valore.

I lagoni d'accumulo devono essere sottoposti a periodiche opere manutentive, evitando ogni utilizzazione che determini il loro degrado o inquinamento; potrà eventualmente consentirsi l'interramento esclusivamente per quei bacini che siano ricompresi in ambiti destinati a comparti di nuova urbanizzazione, qualora in sede di esame del Piano urbanistico attuativo non risulti possibile e opportuna la loro conservazione.

Art. 33 - Analisi del rischio sismico

1. Gli strumenti di pianificazione concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio.
2. Il territorio comunale è attribuito alla Zona 4 della classificazione sismica fissata a partire dall'Ordinanza PCM n. 3274/2003, corrispondente ad una bassa sismicità di base. La natura geologica del territorio determina tuttavia risposte sismiche non trascurabili, in termini di amplificazione degli scuotimenti attesi e di possibili effetti di instabilità locale dei terreni, da considerarsi per orientare le scelte di piano e valutare la compatibilità degli interventi, anche in fase operativa/attuativa.
3. In relazione a quanto indicato ai commi 1 e 2, il PSC definisce la pericolosità sismica locale secondo un primo livello di approfondimento, visualizzata nella Tavola QCB.10, ed elabora uno scenario di microzonazione sismica, rappresentato nella Tavola QCB.13, secondo quanto previsto dal vigente P.T.C.P. in adeguamento alla L.R. n. 19/2008, sulla base dei criteri di cui alla direttiva D.A.L. n. 112/2007 (si vedano il Paragrafo 7.6.2 della Relazione Illustrativa QCB.00 e l'Allegato QCB.19).
4. In funzione della microzonazione sismica per ogni classe di fattibilità sono stati stabiliti i livelli di approfondimento da svolgere e la necessità di impiegare, in fase operativa/attuativa degli interventi, i fattori di amplificazione sismica calcolati dalle indagini sismiche svolte (si veda l'art. 33 delle presenti N.T.S.). Restano fermi tutti gli adempimenti in merito alle indagini geologiche di cui al D.M. 14/01/2008 e alle specifiche procedure abilitative antisismiche previste dalla L.R. n. 19/2008, nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia.

Pertanto per le diverse classi di fattibilità bisognerà attenersi alle seguenti prescrizioni (necessarie per la mitigazione del rischio sismico).

Classe di fattibilità 2

I terreni compresi nella classe 2 (e nelle relative sottoclassi) sono interessati da fenomeni di amplificazione sismica per caratteristiche litologiche e, pertanto, in fase di progettazione dovranno essere sempre utilizzati i coefficienti di maggiorazione sismica (per le azioni sismiche di progetto) individuati nel corso della microzonazione sismica (secondo livello di approfondimento, analisi semplificata - si vedano il Paragrafo 7.6.2 della Relazione Illustrativa QCB.00, la Tavola QCB.13 e l'Allegato QCB.19), come prescritto dalle norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/2008, capitoli 2, 3.2 e 7), che impongono al Progettista la necessità di tenere in considerazione, in fase di progettazione, gli effetti sismici locali ed il loro grado di amplificazione.

Per gli edifici strategici o rilevanti (ai sensi del D.P.C.M. n. 3685 del 10/10/2003 - Allegato 1) bisognerà procedere all'analisi sismica di terzo livello (terzo livello di approfondimento - analisi approfondita) secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia (D.P.C.M. n. 3685 del 10/10/2003 - Allegato 2 e D.M. 14/01/2008), mentre per i restanti interventi bisognerà fare riferimento ai fattori di amplificazione sismica ottenuti dal

secondo livello di approfondimento, analisi approfondita, svolta in sede di pianificazione (si vedano i valori dei fattori di amplificazione associati a ciascuna sottoclasse).

In base ai risultati della microzonazione sismica (secondo livello di approfondimento - analisi semplificata) sono state distinte tre sottoclassi:

- **Sottoclasse 2a (art. 33, comma 3, delle N.T.S.),** comprende le aree caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica: **1.5** (P.G.A.) **1.7** ($0.1s < T_0 < 0.5s$) **2.3** ($0.5s < T_0 < 1.0s$).
- **Sottoclasse 2b (art. 33, comma 3, delle N.T.S.),** comprende le aree caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica: **1.5** (P.G.A.) **1.7** ($0.1s < T_0 < 0.5s$) **2.0** ($0.5s < T_0 < 1.0s$).
- **Sottoclasse 2c (art. 33, comma 3, delle N.T.S.),** comprende le aree caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica: **1.4** (P.G.A.) **1.5** ($0.1s < T_0 < 0.5s$) **1.8** ($0.5s < T_0 < 1.0s$).

Classe di fattibilità 3

I terreni compresi in questa classe sono interessati da fenomeni di amplificazione sismica per caratteristiche litologiche e, pertanto, in fase di progettazione dovranno essere sempre utilizzati i coefficienti di maggiorazione sismica (per le azioni sismiche di progetto) individuati nel corso della microzonazione sismica (secondo livello di approfondimento, analisi semplificata - si vedano il Paragrafo 7.6.2 della Relazione Illustrativa QCB.00, la Tavola QCB.13 e l'Allegato QCB.19), come prescritto dalle norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/2008, capitoli 2, 3.2 e 7), che impongono al Progettista la necessità di tenere in considerazione, in fase di progettazione, gli effetti sismici locali ed il loro grado di amplificazione.

Per gli edifici strategici o rilevanti (ai sensi del D.P.C.M. n. 3685 del 10/10/2003 - Allegato 1) bisognerà procedere all'analisi sismica di terzo livello (terzo livello di approfondimento - analisi approfondita) secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia (D.P.C.M. n. 3685 del 10/10/2003 - Allegato 2 e D.M. 14/01/2008), mentre per i restanti interventi bisognerà fare riferimento ai fattori di amplificazione sismica ottenuti dal secondo livello di approfondimento, analisi approfondita, svolta in sede di pianificazione (si vedano i valori dei fattori di amplificazione associati a ciascuna sottoclasse).

In funzione della delimitazione delle fasce fluviali (si vedano le tavole QCB.03 e QCB.09) e dei risultati ottenuti dalla microzonazione sismica (si veda la Tavola QCB.13) sono state distinte le seguenti sottoclassi:

- **Sottoclasse 3a1 (art. 33, comma 4, delle N.T.S.),** comprende le aree che ricadono in Fascia C (Area di inondazione per piena catastrofica) e che sono caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica: **1.5** (P.G.A.) **1.7** ($0.1s < T_0 < 0.5s$) **2.0** ($0.5s < T_0 < 1.0s$).
- **Sottoclasse 3a2 (art. 33, comma 4, delle N.T.S.),** comprende le aree che ricadono in Fascia C (Area di inondazione per piena catastrofica) e che sono caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica: **1.4** (P.G.A.) **1.5** ($0.1s < T_0 < 0.5s$) **1.8** ($0.5s < T_0 < 1.0s$).
- **Sottoclasse 3b1 (art. 33, comma 4, delle N.T.S.),** comprende le aree che ricadono in Fascia B (Area di inondazione per piena catastrofica) e che sono caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica: **1.5** (P.G.A.) **1.7** ($0.1s < T_0 < 0.5s$) **2.0** ($0.5s < T_0 < 1.0s$).
- **Sottoclasse 3b2 (art. 33, comma 4, delle N.T.S.),** comprende le aree che ricadono in Fascia B (Area di inondazione per piena catastrofica) e che sono caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica: **1.4** (P.G.A.) **1.5** ($0.1s < T_0 < 0.5s$) **1.8** ($0.5s < T_0 < 1.0s$).
- **Sottoclasse 3c (art. 33, comma 4, delle N.T.S.),** comprende le aree che sono state interessate dai recenti fenomeni esondativi del Rio Carbonale e che sono caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica: **1.4** (P.G.A.) **1.5** ($0.1s < T_0 < 0.5s$) **1.8** ($0.5s < T_0 < 1.0s$).

Classe di fattibilità 4

I terreni compresi in questa classe sono interessati da fenomeni di amplificazione sismica per caratteristiche litologiche e da potenziale liquefazione e possibili cedimenti.

Di conseguenza in fase operativa/attuativa degli interventi di trasformazione e degli interventi edilizi in genere (limitatamente a quelli previsti nell'art. 32, comma 12, delle presenti N.T.S.), sarà necessario procedere al terzo livello di approfondimento (analisi approfondita), secondo le modalità previste dalla vigente normativa in

materia (Linee Guida A.G.I. 2005, DAL n. 112/2007, D.M. 14/01/2008 e Gruppo di lavoro MS, settembre 2008, Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica).

Art. 34 - Siti di importanza comunitaria

1. Nel territorio comunale è presente il sito di importanza comunitaria SIC/ZPS IT4010016 "*Basso Trebbia*" della Rete Natura 2000, e viene individuato nella Tavola PSC03.

In esso trovano applicazione le misure di conservazione definite dagli enti competenti e, ove vigenti, gli specifici piani di gestione, di cui alla L.R. n. 7/2004 ed alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1191 del 30.7.2007, ferma restando anche l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo I della L.R. n. 7/2004 e delle Linee - guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale citata, in merito alla valutazione di incidenza.

Art. 35 - Zonizzazione acustica del territorio comunale (ZAC)

1. Ai sensi della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico (Legge 447/1995) e della L.R. n. 15 del 9/5/2001 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*" e relativa Delibera attuativa, il Comune di Gossolengo ha predisposto ed adottato la classificazione del territorio in zone acustiche, alle quali vengono assegnati valori di qualità (limiti di rumore) che sono da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legislazione.
2. La **Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)**, rappresenta lo strumento utilizzato in sede di pianificazione delle trasformazioni territoriali per garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno ed il miglioramento del clima acustico all'interno del territorio urbano. Essa rappresenta un elaborato costitutivo del PSC.
3. La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (PSC, POC e RUE), un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.
4. Le Norme Tecniche di Attuazione della ZAC costituiscono disposizioni integrative rispetto alle presenti NTS e rappresentano lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.
5. In applicazione dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune ha provveduto, con la ZAC, alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*". I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO – unità territoriali omogenee) e le modalità di attribuzione delle classi acustiche sono quelli indicati dalla Direttiva Regionale n. 2053/2001.
6. La carta di zonizzazione, allegata alla ZAC, individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti dall'allegato 1 della direttiva regionale n. 2053/01. In particolare le campiture piene si riferiscono allo "stato di fatto" e le campiture rigate allo "stato di progetto" secondo la destinazione urbanistica di PRG e di PSC.
7. E' fatto obbligo di produrre uno studio di impatto acustico in sede di redazione dei PUA (con esclusione di quelli che riguardano aree classificate in classe V o VI) ai sensi della delibera di giunta regionale 673/2004 e di domanda di rilascio del permesso di costruire per gli interventi relativi alle seguenti attività:
 - a) opere soggette a V.I.A;
 - b) aviosuperfici, eliporti;
 - c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi;
 - d) impianti sportivi e ricreativi;
 - e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti rumorosi;
 - f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
 - g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
 - h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
 - i) grandi strutture di vendita, centri commerciali e direzionali;
 - j) parcheggi con capienza superiore a 50 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
 - k) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
 - l) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - m) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285 del 30/4/92.

8. La documentazione di impatto acustico deve essere predisposta anche per gli interventi soggetti a Dichiarazione di Inizio Attività,) ai sensi della delibera di Giunta Regionale 673/2004, qualora l'intervento preveda l'installazione di nuove sorgenti sonore.
9. L'assenza della documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale. Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento in oggetto non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, su modulistica predisposta dallo Sportello Unico dell'Edilizia Comunale, in sostituzione della documentazione completa.
10. Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limiti di immissione e di emissione definiti dalla Legge, il progetto deve contenere la previsione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite.
11. Documentazione previsionale del clima acustico:
E' fatto obbligo di produrre una Documentazione previsionale del clima acustico da allegare alla documentazione dei PUA (con esclusione di quelli che riguardano aree classificate in classe V o VI) e alla domanda di rilascio del permesso di costruire per gli interventi relativi alle seguenti attività:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e) f), g), h), i), j) k), l), m).

La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazione di potenziale incompatibilità acustica o di verificata incompatibilità acustica, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle *"particolarmente protette"* ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97. L'assenza della documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Qualora i livelli di rumore previsti per l'area superino i valori limiti di immissione definiti dalla Legge, il progetto deve contenere la previsione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite in rapporto alla classe acustica dell'area e alle specifiche attività previste.

Art. 36 - Inquinamento luminoso

1. L'Amministrazione Comunale, nell'esercizio della propria competenza e attraverso la pianificazione territoriale e urbanistica, persegue obiettivi di qualità al fine del contenimento dell'inquinamento luminoso congiuntamente alla promozione del risparmio energetico nel settore della illuminazione pubblica e privata.
2. Il RUE si adegua alle indicazioni previste dalla L.R. n. 19/2003 *"Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"*, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2263 del 29.12.2005 *"Direttive per l'applicazione della L.R. n. 19/2003"* e della Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n. 14096 del 12.10.2006 *"Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"*, assumendo altresì ogni altro provvedimento previsto dalle norme vigenti.
3. Il RUE dovrà indicare le azioni e gli atti che il che Comune è obbligato ad assumere per dare adempimento alla normativa in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico, ed in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L.R. n. 19/2003 e dell'art. 6 della D.G.R. n. 2263/2005, dovranno essere previsti (eventualmente riuniti in un apposito *"Piano della luce"*, come indicato , nell'allegato L della D.G.R. n. 2263/2005).
4. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, sia pubblica sia privata, dovranno essere realizzati a norma antinquinamento luminoso e ridotto consumo energetico ai sensi della L.R. 29/9/2003 n. 19 *"Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"* e successive direttive applicative.
5. Gli impianti di illuminazione esistenti, devono essere adeguati in base alle disposizioni, modalità e tempi specificati all'art. 4 della direttiva applicativa regionale n. 2263 del 29/12/2005.
6. Indicativamente il RUE dovrà proporre di realizzare impianti con utilizzo di corpi illuminanti senza emissione di flusso luminoso oltre i 90° dall'asse verticale; sono da considerarsi adatte le armature di tipo Cut-Off in genere e tutti quei corpi illuminanti certificati antinquinamento luminoso. I nuovi impianti di illuminazione e gli adeguamenti di quelli esistenti dovranno essere realizzati con armature e lampade ad alto rendimento; vengono identificate queste ultime nelle lampade al sodio ad alta pressione (NaHp) e lampade al sodio a bassa pressione (NaLp). Si dovrà pertanto procedere nella realizzazione di impianti di illuminazione con queste lampade e con la progressiva sostituzione di quelle esistenti.

7. Nelle porzioni di territorio comunale ricadenti nei SIC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia" e del Parco Regionale del Trebbia si richiamano i vincoli e i condizionamenti agli impianti di illuminazione esterna disposti dalla L.R. 19/2003 e in particolar modo Direttiva applicativa a tale legge (Del.G.R. 2263 del 29/12/2005).

Art. 37 - Campi fotovoltaici

1. Il PSC, nelle more di approvazione del Piano Energetico Comunale di cui al Titolo I della Legge n. 10/1991, che effettuerà una stima del potenziale e degli scenari di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, ed in attuazione della Legge Regionale 23.12.2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" e dell'art. 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione de energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", con il presente articolo, recepisce le disposizioni regionali emanate (D.A.L.n.28 del 6 Dicembre 2010 e D.A.L. n. 51 del 26 luglio 2012.)

Con la Delibera dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia – Romagna n. 757 del 6 Dicembre 2010, la Regione ha effettuato una prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica e ha rinviato ad un successivo atto la regolamentazione per le altre tipologie di fonti rinnovabili che si è concretizzato con la D.A.L. n.51 del 26 Luglio 2011 (Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica.

2. Sarà compito del R.U.E. disciplinare la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante fonti energetiche rinnovabili definendone le prescrizioni.

Art. 38 – Disposizioni particolari per interventi previsti nel Parco Regionale del Trebbia

1. Con legge n.19 del 4 novembre 2009 è istituito il Parco regionale fluviale del Trebbia. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro, Rottofreno.
2. In caso di interventi o previsioni pianificatorie da realizzare all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione da parte del Comune, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, al Piano territoriale del Parco e al relativo Regolamento. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui al successivo comma. Nel caso di Piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione del Parco alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.

L'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991  rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta. Il nulla-osta non è dovuto nella zona "D".

CAPO III – TUTELE STORICO CULTURALI E PAESAGGISTICHE

Art. 39 - Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio

1. Il PSC individua e rappresenta nella tavola PSC02 (Tutele) e negli elaborati QCC.02 (sistema insediativo storico-testimoniale), QCC.06 (carta della soprintendenza), QCD.03 (vincoli naturali, paesaggistici/culturali, antropici), QCD.04 (elenco dei beni soggetti a vincolo monumentale) allegati al Quadro conoscitivo, le aree e i beni del Comune di Gossolengo su cui si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali perfezionati, in relazione all'interesse storico, culturale o paesaggistico che tali beni e aree rappresentano. Tali aree e beni sono descritti negli allegati al Quadro conoscitivo di cui sopra.
2. Gli interventi di modifica dell'assetto di queste aree e beni sono sottoposti sia alle presenti norme, sia al procedimento autorizzatorio connesso al vincolo ministeriale secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 42/2004 e sue modifiche e integrazioni.
3. Le tavole di cui al comma 1 del presente articolo rappresentano le seguenti aree e beni:
 - a. gli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs. n. 42/2004, Parte II, suddivisi fra Beni architettonici (art. 10 commi 1, 3 e 4 e art. 11 comma 1) e Beni archeologici (art. 10 commi 1 e 3);
 - b. i beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del D.Lgs n. 42/2004:
 - immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004;
 - altre aree tutelate di cui all'art. 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004;
4. Il RUE definisce gli interventi ammissibili in tali immobili, nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo.

Art. 40 - Viabilità storica

1. È costituita dalla rete dei collegamenti storici rilevabili nella cartografia IGM di primo impianto. Coincide con il complesso di strade che hanno mantenuto, nel loro tracciato e/o nella loro configurazione fisica, un valore testimoniale dei collegamenti consolidati nel corso dei secoli tra i vari luoghi del territorio comunale e con luoghi al di fuori di esso e con la viabilità di antico impianto che, oltre alle caratteristiche prima citate, ha valenza per la presenza di punti di veduta o scorci visivi particolarmente significativi per la percezione delle emergenze di valore paesaggistico. Tali collegamenti sono distinti, in base alla loro funzione, in:

- Guado;
- Percorsi consolidati;
- Tracce di percorso

Sono consentiti interventi atti a conservare la memoria dei tracciati storici anche, ove possibile, mediante recupero degli interi percorsi all'agibilità pedonale pubblica.

Sono inoltre ammessi gli interventi di adeguamento funzionale dei tracciati stradali e la realizzazione di infrastrutture di servizio definiti al comma settimo dell'art. 27 di P.T.C.P.

In modo particolare, ai sensi del quinto comma dell'art. 27 del P.T.C.P., per i *Collegamenti carrabili principali* e i *Collegamenti di interesse locale* negli interventi di manutenzione e ampliamento della sede va evitata la soppressione degli eventuali elementi di arredo e di altri elementi significativi correlati alla viabilità storica quali filari alberati, tabernacoli, ponti in muratura, ecc., per i quali è prescritta, salvo impossibilità tecnica, la conservazione degli aspetti di interesse storico-testimoniale evitando opere di alterazione sostanziale degli elementi compositivi di specifico e particolare interesse; qualora siano attuati interventi modificativi del tracciato storico, per i tratti significativi esclusi dal nuovo percorso andranno garantite misure per una loro fruizione alternativa.

L'Amministrazione Comunale è tenuta a regolamentare attraverso i propri atti amministrativi le particolari modalità di transito e la toponomastica di queste tratte stradali secondo gli indirizzi del sesto comma dell'art. 27 del P.T.C.P.

Per la viabilità di cui al presente comma il PSC persegue strategie di tutela e salvaguardia dei tracciati viabilistici storici e dei loro valori paesaggistico – ambientali e si ispira ad obiettivi finalizzati alla manutenzione e conservazione delle attuali caratteristiche (sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio), alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio vegetale connesso alla sede stradale e ciò allo scopo di evitare interventi modificativi dei tracciati storici e trasformazioni dello stato di fatto che possano alterare la riconoscibilità del complessivo itinerario storico.

Il PSC si attua:

- a) per intervento diretto nel caso di progetti predisposti dalla Pubblica Amministrazione ovvero in caso di recupero conservativo del patrimonio edilizio esistente e degli spazi liberi che possono interessare la viabilità storica;
- b) per intervento diretto convenzionato o intervento preventivo (PUA), secondo le disposizioni del RUE e del POC in caso di interventi privati connessi a nuova edificazione o a trasformazione dell'esistente che coinvolga la viabilità storica.

Fatte salve le previsioni contenute in progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione o a studio di impatto ambientale, la viabilità storica è soggetta alle prescrizioni di tutela specificate nel RUE in conformità ai seguenti criteri:

- la viabilità storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
- oltre alle caratteristiche strutturali della viabilità storica, sono sottoposti a tutela anche gli eventuali elementi di arredo e di pertinenza;
- le deliberazioni comunali in materia toponomastica dovranno il più possibile evitare denominazioni diverse da quelle conservate, a meno che la nuova denominazione non sostituisca denominazioni recenti ripristinando le antiche;
- gli interventi di allargamento della sede stradale e tombinamenti devono essere realizzati nel rispetto di manufatti o beni soggetti a tutela ai margini della strada;
- deve essere salvaguardato l'andamento altimetrico della sezione stradale e dello sviluppo longitudinale, come elemento di testimonianza di particolari ragioni di origine storica (guadi, arginature, terrapieni difensivi, ecc.), a meno che non si rendano necessarie modifiche per ragioni di sicurezza della circolazione o per obbligo di adeguamento della viabilità comunale e sovracomunale al nuovo codice della strada;
- deve essere salvaguardato il patrimonio vegetale connesso alla sede stradale (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.), provvedendo alla sostituzione delle specie improprie;
- devono essere salvaguardati gli incroci, i bivi e le diramazioni del tronco principale, fatte salve le esigenze di modifica per motivi di sicurezza della circolazione;
- devono essere rimossi, ove possibile, pali, tralicci, manufatti connessi alle reti di pubblica illuminazione, telefoniche, ecc., quando gravemente compromettenti la qualità ambientale del tracciato ricercando possibili soluzioni alternative mediante interventi di interramento.

Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti nel RUE e nel POC:

- a) gli interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, provinciali e per quelle classificate negli strumenti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovracomunale;
- b) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.

Nella realizzazione delle suddette opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi simili.

Art. 41 - Aree ed elementi di interesse archeologico

1. Le tutele sono finalizzate alla salvaguardia delle tracce ancora rilevabili dei processi di antropizzazione più antichi, riconducibili categorie di beni di cui ai commi seguenti.
2. **Ritrovamenti archeologici:**
Per questi siti, individuati nella Tavola PSC03, nei quali la Soprintendenza ai beni archeologici ha segnalato il ritrovamento di materiali e tracce di diversa origine, sono prescritti accertamenti preliminari volti alla definizione della consistenza dei reperti archeologici, secondo le procedure e le cautele stabilite al quarto comma dell'art. 23 del PTCP da prevedersi, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, in un opportuno intorno.
3. **Elementi della struttura centuriata:**
Si riferiscono a sporadiche persistenze di infrastrutturazione del territorio di epoca romana, dei quali è prescritta la conservazione, ai sensi dell'art. 23 delle N.T.A. del P.T.C.P. Sono rappresentati nella Tavola PSC03.
Il PSC promuove la tutela degli elementi della centuriazione, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio rurale connotato da una particolare concentrazione di tali elementi quali: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, anche attraverso l'esame della cartografia storica, alla divisione agraria romana.
Al fine di perseguire tali finalità nelle aree del territorio rurale connotate dalla rilevanza della struttura centuriata, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) sono vietate alterazioni delle caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie, debitamente motivato, deve comunque riprendere l'orientamento degli elementi localizzati della centuriazione;
- b) sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;
- c) gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriati presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente;
- d) è ammesso il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR per gli ambiti da questo individuati, ed al 26 gennaio 1999 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP vigente;
- e) è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 m, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli professionali ai sensi delle vigenti disposizioni;
- f) è ammessa la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- g) è ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
 - c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui;
 - d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciale e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate nel presente art..

Qualora la zona di tutela della struttura centuriata sia individuata in zona a destinazione extragricola nel PSC, gli interventi di modifica del territorio non potranno:

- 1. sopprimere i tracciati delle strade, strade poderali ed interpoderali esistenti;
- 2. eliminare i canali di scolo e/o irrigazione sui quali sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di tombamento.

4. **Potenzialità archeologiche:**

Dovranno essere sottoposti a parere della Soprintendenza per i beni archeologici della Emilia-Romagna tutti gli interventi che comportino modifiche dell'assetto attuale del sottosuolo:

- a. nei siti dove è accertata la presenza di resti di interesse archeologico;
- b. nelle fasce di territorio interessate da strade storiche e, più in particolare, lungo il tracciato dell'antica via Emilia nelle fasce laterali di almeno 20 m per lato;
- c. nelle zone storiche;
- d. in tutti i PUA relativi ad ambiti per nuovi insediamenti, di riqualificazione ovvero ambiti specializzati per attività produttive, nonché nuove infrastrutture, ove gli stessi comportino scavi particolarmente rilevanti per estensione e profondità.

Si richiama inoltre espressamente l'obbligo a termini di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici in tutto il territorio comunale che dovessero emergere nei lavori di demolizione, di scavo, di movimento di terra e di aratura.

Sono da considerarsi in tali ambiti (rischio da individuarsi, in particolare, nella possibile presenza di fondazioni murarie antiche), anche i centri storici e i terreni su cui sorgono gli edifici storici (chiese, castelli, palazzi antichi).

Infine, nel caso di opere di particolare estensione e/o che prevedano sbancamenti di notevole entità (lottizzazioni, piani particolareggiati, reti infrastrutturali) sono prescritti accertamenti di carattere preventivo da condurre in fase pre-progettuale, anche al fine di evitare che eventuali emergenze archeologiche costituiscano un impedimento al prosieguo dei lavori dopo l'attivazione del cantiere.

5. **Bonifiche storiche di pianura:**

Il sistema delle bonifiche storiche interessa le aree agricole la cui organizzazione territoriale, costituita da sistema idrografico e sistema insediativo storico (edificato, viabilità e percorsi, compresi poderali ed interpoderali),

mantiene sostanzialmente riconoscibile l'assetto assunto in seguito alle bonifiche storiche che hanno interessato il territorio comunale. Si tratta dunque di ambiti agricoli che rivestono particolare interesse storico-testimoniale. Le aree interessate dal sistema delle bonifiche storiche sono soggette alle seguenti disposizioni, oltre che ad eventuali condizioni e limiti derivanti da altre tutele del presente Piano sulle stesse aree:

- a) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale storica e della caratterizzazione paesaggistica;
- b) gli eventuali interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale storica e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente;
- c) qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione provinciali, regionali o nazionali, e deve essere complessivamente coerente con le predette organizzazione territoriale storica e caratterizzazione paesaggistica.

Art. 42 - Patrimonio edilizio extraurbano di interesse storico, culturale e testimoniale

1. Ai sensi dell'art. A-8 della L.R. n. 20/2000, il PSC individua gli insediamenti non urbani di rilevante interesse storico nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica nell'elaborato QC-C2 "Il censimento dei nuclei in zona agricola".
2. Per tali ambiti il PSC persegue strategie di tutela degli edifici di valore storico – culturale – testimoniale e degli aspetti paesistici e di percezione del patrimonio storico ed obiettivi di recupero e valorizzazione complessiva dell'ambito.
3. La tutela del sistema insediativo di origine storica si esplica con la conservazione della tipicità dell'assetto morfologico dei complessi insediativi e con la salvaguardia della configurazione dei corpi edilizi e degli elementi costruttivi e decorativi di interesse storico-testimoniale.
4. Il PSC si attua per intervento edilizio diretto nel rispetto delle categorie d'intervento assegnate nelle tavole della disciplina particolareggiata del RUE ovvero mediante piano urbanistico attuativo (PUA) riferito a due o più particelle edilizie per le quali si richieda contestualmente permesso di costruire. Tale PUA potrà essere d'iniziativa pubblica o privata e non è soggetto a POC.
5. Con riferimento a specifici accordi con soggetti privati, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000, il POC può altresì prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante piano urbanistico attuativo d'iniziativa pubblica o privata (PUA), con parametri urbanistici ed edilizi indicati dal POC nel rispetto tuttavia delle categorie d'intervento assegnate nelle tavole della disciplina particolareggiata del RUE per gli edifici di valore monumentale, storico-architettonico ed ambientale.
6. Le funzioni e gli usi ammessi sono quelli in atto alla data di adozione del PSC e quelli precisati nella disciplina particolareggiata del RUE. L'ammissibilità delle funzioni e degli usi proposti nei progetti d'intervento dovrà essere
7. verificata in sede d'esame dei progetti d'intervento con riguardo all'obiettivo di evitare che il loro inserimento in sostituzione totale o parziale delle destinazioni d'uso esistenti e/o originarie comporti sostanziali alterazioni dell'impianto tipologico e degli elementi stilistici ed architettonici di pregio.
8. I parametri urbanistico - edilizi saranno definiti dal RUE.
9. Per quanto attiene gli aspetti paesaggistico ambientali e gli impianti colturali, gli interventi dovranno essere finalizzati al miglioramento delle componenti naturalistiche presenti nello stato di fatto, al ripristino dei valori di insieme del paesaggio agrario salvaguardando le emergenze e gli elementi testimoniali degli impianti storici (carraie, filari alberati, fossi di scolo delle acque, canali, ponticelli, ceppi), alla conservazione dei convisivi dalla viabilità pubblica, all'aumento dell'equipaggiamento verde con essenze autoctone da scegliere tra quelle elencate all'art. 39 delle presenti Norme.
10. Sono sottoposti a tutela gli elementi di cui ai commi successivi, individuati nell'elaborato QC-C2 "Il censimento dei nuclei in zona agricola". Il RUE provvederà a dettarne la relativa disciplina di intervento secondo l'articolazione di cui ai commi seguenti.
11. **Ambiti di contesto ad insediamenti e paesaggi di pregio:**
Si riferiscono ad ambiti rurali da tutelare per la salvaguardia dei varchi e delle visuali che consentono la percezione visiva di insediamenti storici di carattere emergente ed a paesaggi di particolare interesse. In questi ambiti è prescritta la conservazione delle aree libere con divieto di edificare nuovi complessi edilizi e con usi del soprassuolo che siano incongrui o in contrasto con l'interesse storico-artistico del bene culturale in prossimità del quale le aree stesse ricadono; in modo particolare in tali aree vanno mantenute le colture tradizionalmente consolidate nella zona.
Negli insediamenti esistenti sono consentiti interventi di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione purché i nuovi fabbricati siano realizzati in prossimità degli insediamenti esistenti e gli interventi edilizi rispettino i

caratteri tipologici e costruttivi dell'edilizia tradizionale locale, limitando l'altezza delle costruzioni a quella degli edifici tradizionali circostanti.

12. **Cascine di matrice storica rurale:**

Le caschine di matrice storica rurale individuate nell'elaborato QC-C2 "Il censimento dei nuclei in zona agricola", sono costituite da edifici e complessi produttivi agricoli comprendenti strutture edilizie, organismi ed elementi architettonici di interesse storico e ambientale legati a funzioni abitative, produttive agricole e zootecniche, anche con presenza di edifici religiosi e abitazioni padronali.

Il PSC conforma le proprie azioni ai seguenti obiettivi specifici:

- a. valorizzazione e recupero del paesaggio agrario storico nelle sue strutture insediative e produttive edificate e nei rapporti con il contesto: l'unità aziendale, la rete irrigua, le alberature, le strade agrarie;
- b. coniugare il recupero degli elementi del paesaggio rurale con il normale utilizzo ai fini agricoli produttivi.

13. **Insedimenti di matrice storica del territorio rurale:**

Gli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale sono costituiti dalle strutture insediative puntuali, rappresentate da edifici e spazi inedificati di carattere pertinenziale, nonché dagli assetti e dalle infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio, quali: il sistema insediativo rurale e le relative pertinenze piantumate; la viabilità storica extraurbana; il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche; la struttura centuriata; le sistemazioni agrarie tradizionali, tra cui le piantate, i maceri e i filari alberati.

Sugli edifici esistenti di particolare valore tipologico - documentario, individuati nell'elaborato QC-C2 "Il censimento dei nuclei in zona agricola", gli interventi devono rispettare forme, sagome volumetriche, altezze, caratteristiche costruttive e materiche congruenti con le caratteristiche rilevabili nel richiamato elaborato conoscitivo; sono ammessi mediante intervento edilizio diretto i seguenti interventi:

- a. manutenzione ordinaria
- b. manutenzione straordinaria
- c. restauro scientifico
- d. restauro e risanamento conservativo.

Il RUE definirà gli interventi edilizi ammessi sugli insediamenti di matrice storica nel territorio rurale.